

# MODELLO 750/95 REDDITI 1994



MINISTERO DELLE FINANZE

## DICHIARAZIONE DELLE SOCIETA' DI PERSONE ED EQUIPARATE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

### GUIDA ALLA COMPILAZIONE

	<b>pag.</b>			
1	2	21	Mod. 750/L - Redditi della società o associazione da imputare ai soci o associati	29
2	2	22	Mod. 750/M - Dati relativi ai singoli soci o associati	29
3	2	23	Mod. 750/O - Determinazione del reddito ai fini ILOR e calcolo dell'imposta	30
4	2	24	Mod. 750/S - Crediti d'imposta	32
5	2	25	Mod. 750/U - Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva	38
6	3	26	Mod. 750/W - Trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari	39
7	3	27	Prospetto delle riserve e fondi formati prima della trasformazione da società soggette all'IRPEG in società di persone	41
8	3	28	Prospetto dei conferimenti agevolati	41
9	4	29	Prospetto delle esenzioni territoriali e settoriali	41
10	5	30	Prospetto per la determinazione del reddito reinvestito (art. 3 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357)	42
11	8	31	Riquadro per il visto di conformità da parte del C.A.A.F. o del professionista che presta l'assistenza fiscale	42
12	14		Appendice	43
13	20		Allegati	51
14	22			
15	23			
16	25			
17	26			
18	27			
19	27			
20	28			

## 1

## NOVITÀ DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione Mod. 750/95, relativa ai redditi prodotti nell'anno 1994 dalle società personali ed equiparate, presenta alcune novità, ed in particolare:

- esonero, in assenza di altri redditi, dall'obbligo di presentazione della dichiarazione per i soggetti che hanno intrapreso nuove iniziative produttive di reddito di impresa o derivante dall'esercizio di arti o professioni;
- deducibilità dei versamenti effettuati con il fine di portare aiuto alle popolazioni del Nord Italia colpite dall'alluvione verificatasi nel mese di novembre 1994;
- premio di assunzione per i datori di lavoro che hanno aumentato la base occupazionale;
- detassazione dei redditi di impresa reinvestiti;
- rivalutazione dei redditi dominicale ed agrario dei terreni.

## 2

## SOGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DEL MOD. 750

Sono obbligati alla presentazione del Mod. 750 le società ed associazioni, residenti nel territorio dello Stato, di seguito elencate:

- società semplici;
- società in nome collettivo ed in accomandita semplice;
- società d'armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza);
- società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale);
- associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
- aziende coniugali se l'attività è esercitata in società fra i coniugi (coniugi cointestatari della licenza ovvero coniugi entrambi imprenditori);
- gruppi europei di interesse economico (GEIE), vedere in **appendice** la voce "GEIE".

## ATTENZIONE

Si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto principale dell'attività è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza in base all'attività effettivamente esercitata.

Non devono presentare il Mod. 750:

- i condomini;
- le aziende coniugali non gestite in forma societaria (i coniugi, in questo caso, devono presentare il Mod. 740, utilizzando i quadri specifici);
- le società di persone ed equiparate non residenti nel territorio dello Stato (in questo caso va compilato il Mod. 760).

## 3

## DICHIARAZIONE MODELLO 750

Il Mod. 750 deve essere utilizzato per dichiarare i redditi prodotti nell'anno 1994, al fine di determinare:

- l'Illor dovuta dalla società;
- la quota di reddito (o perdita) imputabile a ciascun socio o associato agli effetti delle imposte personali (Irlpef o Irlpeg dovute dai singoli soci).

La dichiarazione dei redditi deve essere presentata utilizzando modelli conformi a quelli approvati con decreto del Ministro delle finanze ed è composta da:

- un modello fondamentale per indicare i dati relativi al soggetto d'imposta, al suo rappresentante e alla persona che sottoscrive la dichiarazione, i dati relativi alla determinazione del reddito (o perdita) da imputare ai soci (quadro L) e dell'Illor dovuta dalla società (quadro O), i dati relativi ai soci o associati (quadro M) ed infine i prospetti relativi alle riserve formate prima della trasformazione da società soggette all'Irlpeg in società di persone, ai conferimenti agevolati, alle esenzioni territoriali e settoriali e alla determinazione del reddito d'impresa reinvestito;
- i modelli per dichiarare ciascun tipo di reddito prodotto nell'anno 1994 dalla società o associazione. Per questi ultimi vedere in **appendice** la voce "Modelli 750".

Le società di persone ed i soggetti equiparati residenti in Italia che nel periodo d'imposta hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria sono tenute alla presentazione del Modello 750/W.

Se sussiste l'obbligo della presentazione del Mod. 750 ad esso deve essere allegato il modulo 750/W. Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi il modulo 750/W deve essere autonomamente presentato, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione.

I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, le indennità conseguite, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi modelli di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali si riferiscono. Le indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni vanno dichiarate nella sezione I del modello 750/I.

Si ricorda che se nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, la società dichiarante è stata interessata da una operazione di fusione, quale società incorporante, o risultante dalla fusione stessa o da una operazione di scissione, quale società beneficiaria, deve compilare, rispettivamente, il "**Prospetto relativo alle operazioni di fusione**" o il "**Prospetto relativo alle operazioni di scissione**", in distribuzione presso i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria.

Tale prospetto va allegato alla dichiarazione mod. 750/95 e spedito unitamente a quest'ultima.

I modelli di dichiarazione possono essere ritirati gratuitamente presso gli Uffici comunali ovvero acquistati presso le rivendite autorizzate.

## 4

## DOCUMENTAZIONE

Alla dichiarazione dei redditi va allegata solo la documentazione espressamente indicata nelle presenti istruzioni.

Le società di persone che compilano il mod. 750/A, poiché tenute, anche per effetto di opzione, alla contabilità ordinaria, devono altresì allegare la copia del bilancio. Non c'è obbligo di allegare nessun altro documento, anche se previsto da precedenti disposizioni di legge. Il contribuente ha comunque la facoltà di allegare alla dichiarazione i documenti ritenuti opportuni.

## ATTENZIONE

Tutta la documentazione non allegata alla dichiarazione (o allegata in fotocopia) deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2000, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di richiederla. Se il contribuente, a seguito di richiesta dell'Amministrazione, non è in grado di esibire idonea documentazione relativa agli oneri, alle detrazioni, alle ritenute, ai crediti d'imposta spettanti o ai versamenti, si applica la pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento della maggiore imposta o del minore rimborso risultanti dal controllo della dichiarazione.

## 5

## VERSAMENTI

Le imposte dovute a saldo devono essere versate nel periodo dal **1° al 31 maggio 1995** presso una qualsiasi banca autorizzata, un qualsiasi ufficio postale o il Concessionario della riscossione competente per territorio (allo sportello o in conto corrente postale).

I versamenti possono essere effettuati entro il 20 giugno, maggiorando le imposte dovute dello 0,50%.

Entro gli stessi termini e con le stesse modalità deve essere versata la prima rata dell'acconto dovuto per il 1995.

Per maggiori informazioni in merito vedere in **appendice** la voce "Acconto".

## ATTENZIONE

Si ricorda che i versamenti non vanno effettuati se gli importi da versare a saldo non superano ciascuno lire 20.000, al netto della eventuale maggiorazione.

Le società personali ed i soggetti equiparati, titolari di conto fiscale (vedasi apposita voce in **appendice**), hanno la possibilità di versare l'Illor, ivi compresa quella dovuta in base a dichiarazione integrativa (c.d. ravvedimento operoso), le ritenute e l'imposta sostitutiva di cui alla legge 25 marzo 1991, n. 102 (Mod. 750/U) anche presso gli sportelli bancari che operano nell'ambito della circoscrizione territoriale del concessionario della riscossione competente per territorio.

Per ulteriori informazioni vedere in **appendice** la voce "Conto fiscale".

## 6 PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione deve essere presentata tra il **1° maggio ed il 30 giugno 1995** mediante consegna all'Ufficio del Comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente o spedizione per raccomandata postale, senza ricevuta di ritorno, al competente Centro di servizio, ovvero, se il Centro non è istituito, all'Ufficio delle imposte nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.

In **appendice** alla voce "Centri di Servizio" sono elencati i Centri sinora istituiti.

In caso di spedizione, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui viene consegnata all'Ufficio postale, che deve apporre il timbro a calendario sulla busta che la contiene.

Per i contribuenti che hanno il domicilio fiscale in luogo diverso dalla sede legale o amministrativa per effetto di provvedimento dell'Amministrazione finanziaria e per i contribuenti che hanno trasferito il domicilio fiscale in altro Comune si rinvia a quanto precisato in **appendice** alla voce "Domicilio fiscale".

La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente, dal quale risultano con certezza la data di spedizione.

### ATTENZIONE

La dichiarazione deve essere consegnata o spedita utilizzando l'apposita busta (approvata con Decreto del Ministro delle Finanze) sulla quale vanno indicati tutti i dati richiesti.

La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o da un rappresentante negoziale.

## 7 SANZIONI

Per le sanzioni applicabili nei casi di omessa, incompleta o infedele dichiarazione e per le violazioni più importanti vedere in **appendice** la voce "Sanzioni".

## 8 COME SI COMPILA IL MODELLO

La compilazione va effettuata con la massima chiarezza (a macchina o a mano a carattere stampatello).

Si consiglia di conservare una «copia della dichiarazione» necessaria, oltre che per motivi di documentazione personale, per la determinazione dell'importo degli eventuali accenti d'imposta da pagare nel 1995.

Per semplificare la compilazione del modello, è prevista la possibilità di indicare alcuni dati solo se variati rispetto a quelli della precedente dichiarazione.

Il contribuente può comunque indicare anche i dati non variati se questa modalità di compilazione risulta più agevole. Tale possibilità è riconosciuta anche per i dati da indicare solo in caso di variazione in uno dei modelli aggiuntivi.

Si avverte che tutti gli importi indicati in dichiarazione devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel caso contrario; ad esempio 1.501 diventa 2.000, 1.500 diventa 1.000. Per semplificare la compilazione, sul modello sono prestampati tre zeri finali in tutti gli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.

Il **frontespizio** del modello di dichiarazione comprende due riquadri: il primo, relativo ai dati riguardanti la società o l'associazione, il secondo, relativo ai dati riguardanti il rappresentante.

Si precisa che se il periodo di imposta della società o associazione è inferiore all'anno (attività iniziata dopo il 1° gennaio o cessata prima del 31 dicembre ovvero in caso di fusione, scissione, trasformazione, liquidazione o fallimento dell'impresa), è necessario indicare nella apposita casella il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione.

### RIQUADRO RELATIVO ALLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE

In questo riquadro vanno indicati i seguenti dati:

#### Codice fiscale

#### Ragione sociale:

indicare in maniera esatta e completa quella risultante dall'atto costitutivo; per le società semplici, irregolari o di fatto, qualora la ragione sociale comprenda cognome e nome dei soci, per ogni socio va indicato prima il cognome e poi il nome.

#### Sede legale:

deve essere indicata la sede legale precisando il Comune (senza alcuna abbreviazione), con la sigla della provincia (per Roma RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale nonché il numero di telefono.

#### Domicilio fiscale:

i dati riguardanti il domicilio fiscale devono essere indicati esclusivamente dalle società il cui domicilio fiscale non coincide con la sede legale.

#### Codici statistici:

*Stato*: il relativo codice deve essere ricercato nella **tabella A**.

*Natura giuridica*: il relativo codice deve essere ricercato nella **tabella B**.

*Situazione*: il relativo codice deve essere ricercato nella **tabella C**.

La casella "**Imprese artigiane**" deve essere barrata nel caso in cui la società fruisca della deduzione ai fini dell'Ilor di cui all'art. 120, comma 2, del Tuir.

Nella casella "**Eventi eccezionali**" le società o associazioni che hanno usufruito del differimento dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria a seguito degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, o che hanno beneficiato del differimento dei termini per gli adempimenti fiscali a seguito di richieste di natura estorsiva devono indicare uno dei codici elencati in **appendice** nella voce "eventi eccezionali".

### RIQUADRO RELATIVO AL RAPPRESENTANTE

Nel secondo riquadro del frontespizio, relativo al rappresentante della società o associazione, devono essere indicati il codice fiscale, i dati anagrafici, il codice relativo alla carica rivestita all'atto della dichiarazione, da individuare nella **tabella D**, il numero di telefono, la residenza anagrafica, o se diverso, il domicilio fiscale.

### ATTENZIONE

I dati relativi alla residenza anagrafica, o se diverso, al domicilio fiscale, vanno indicati solo se variati rispetto alla dichiarazione presentata nel 1994.

Chiude il frontespizio la parte concernente i dati della persona fisica che sottoscrive la dichiarazione, della quale occorre indicare le esatte generalità (cognome e nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, domicilio) nonché la qualità nella quale viene resa la dichiarazione (rappresentante legale, rappresentante negoziale, amministratore di fatto, gestore, ecc.).

### ATTENZIONE

Si precisa che se la persona che sottoscrive la dichiarazione coincide con quella del rappresentante non è necessario ripetere i dati già indicati nel riquadro relativo al rappresentante, tranne le generalità che vanno comunque indicate.

Prima dell'indicazione della data e della sottoscrizione vanno indicati i modelli compilati, barrando le relative caselle.

TABELLA A

CODICE	STATO DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE DICHIARANTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
1	Soggetto in normale attività
2	Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3	Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4	Soggetto estinto

TABELLA B

CODICE	NATURA GIURIDICA
23	Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b, del Tuir
24	Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b, del Tuir
25	Società in accomandita semplice
26	Società di armamento
27	Associazioni fra artisti e professionisti
28	Aziende coniugali
29	GEIE

TABELLA C

CODICE	SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE RELATIVAMENTE AL PERIODO DI IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE
1	Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2	Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3	Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
4	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
5	Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRPEG in società non soggetta ad IRPEG o viceversa
6	Periodo normale d'imposta
7	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per scissione totale

TABELLA D

CODICE	CARICA RIVESTITA
1	Rappresentante legale
2	Curatore fallimentare
3	Liquidatore
4	Socio amministratore

## 9 CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO

### ■ ISTRUZIONI COMUNI AI MODELLI 750/A, 750/B E 750/C

#### 1. Generalità

Si fa presente che, per effetto del comma 6 dell'art. 62-ter del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, a decorrere dal periodo d'imposta 1994, il contributo diretto lavorativo determinato ai sensi dell'art. 11 comma 1-bis, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, non costituisce più un parametro per la determinazione del reddito minimo derivante dall'esercizio di una attività d'impresa o di un'arte o professione da indicare nella dichiarazione.

Tuttavia, ai sensi dei commi 1 e 3 dello stesso art. 62-ter, per il 1994, gli uffici delle entrate possono determinare induttivamente il reddito derivante dalle predette attività sulla base del solo contributo diretto lavorativo e a tal fine possono applicare anche la procedura di accertamento parziale prevista dall'art. 41-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. In caso di accertamento parziale basato sul contributo diretto lavorativo l'Amministrazione finanziaria procede alla iscrizione provvisoria a ruolo delle imposte dovute in misura pari al 50 per cento.

Il predetto accertamento induttivo è effettuato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata,

di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni. Nella risposta devono essere indicati i motivi per cui, in relazione alle specifiche condizioni di esercizio dell'attività, il reddito dichiarato è inferiore al contributo diretto lavorativo.

I motivi non adottati non possono essere fatti valere in sede di impugnazione dell'atto di accertamento.

Si fa presente, altresì, che il contributo diretto lavorativo, determinato in base al DPCM. 18 dicembre 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 297 del 18 dicembre 1992, rileva anche ai fini della determinazione dei ricavi o compensi da effettuare in base ai coefficienti presuntivi di cui al DPCM 23 dicembre 1992. I dati rilevanti ai fini del contributo diretto lavorativo e dei predetti ricavi o compensi vanno indicati nell'apposito prospetto contenuto nei modelli 750/A, 750/B e 750/C.

#### 2. L'accertamento induttivo basato sul contributo diretto lavorativo previsto dall'art. 62-ter, comma 1, del D.L. n. 331 del 1993

##### 2.1 Soggetti interessati

L'accertamento induttivo, previsto dall'art. 62-ter, commi 1 e 3 del DL n. 331 del 1993, basato sul contributo diretto lavorativo, si applica, indipendentemente dal regime contabile adottato, nei riguardi:

- 1) delle società di persone esercenti attività commerciali i cui ricavi non superano i limiti indicati nell'articolo 18, primo comma, del DPR n. 600 del 1973, pari a 360 milioni di lire per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi o a 1 miliardo di lire per le imprese aventi per oggetto altre attività;
- 2) delle associazioni costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni i cui compensi non superano il limite previsto dall'art. 19 del D.P.R. n. 600 del 1973, pari a 360 milioni di lire.

In caso di contemporaneo svolgimento di attività di impresa aventi per oggetto prestazioni di servizi e di altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativo all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività diverse dalla prestazione dei servizi.

Per la individuazione del limite di ricavi previsto dall'articolo 18 del D.P.R. n. 600 del 1973 trovano applicazione le disposizioni contenute nel comma 8 del medesimo articolo 18, secondo le quali nei confronti dei rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e periodici anche su supporti audiovideomagnetici e dei distributori di carburante i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni.

Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.

Ai fini della verifica del superamento dei limiti sopra menzionati va fatto riferimento ai ricavi di competenza di cui all'art. 53 del Tuir e ai compensi percepiti di cui all'art. 50, comma 1, del Tuir conseguiti nello stesso periodo di imposta per il quale trova applicazione l'accertamento induttivo basato

sul contributo diretto lavorativo. Risulta, pertanto, del tutto irrilevante il regime contabile adottato nel periodo di imposta interessato. In base all'art. 2, commi 3 e 4 del DPCM 18 dicembre 1992:

– per le società di cui all'art. 5 del Tuir il contributo diretto lavorativo è pari alla somma dei contributi attribuibili a ciascuno dei soci, con esclusione di quelli che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o soci accomandatari di società in accomandita semplice;

– per le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni il contributo diretto lavorativo è pari alla somma dei contributi attribuibili a ciascuno degli associati.

##### 2.2 Soggetti esclusi

L'accertamento induttivo di cui all'art. 62-ter, commi 1 e 3, del D.L. n. 331 del 1993, non si applica in tutti i casi in cui, per effetto di quanto previsto dal DPCM 18 dicembre 1992, non si applicava la disciplina del contributo diretto lavorativo prevista dall'art. 11-bis del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

Si ricorda che tale disciplina non si applicava:

- a) nel periodo d'imposta d'inizio dell'attività per le attività di cui alla seconda e alla quinta categoria della tabella A, allegata al DPCM 18 dicembre 1992, nei primi due periodi d'imposta di attività, compreso quello d'inizio, per le imprese di cui alla prima categoria della stessa tabella e nei primi tre periodi di imposta di attività, compreso quello d'inizio, per gli artisti e professionisti di cui alla terza e quarta categoria della stessa tabella e, in ogni caso, nel periodo d'imposta in cui è cessata l'attività;
- b) nei riguardi dei contribuenti di età inferiore ai 21 anni ovvero superiore a 75 anni;
- c) nei riguardi dei contribuenti sottoposti a procedura concorsuale;
- d) in caso di liquidazione ordinaria della società;
- e) nei riguardi di coloro che svolgono attività di formazione presso studi professionali, o comunque nei riguardi di coloro che, se richiesto per l'esercizio della professione, non abbiano ancora ottenuto l'iscrizione nell'albo;
- f) nei riguardi delle società esercenti esclusivamente attività di gestione immobiliare e di quelle che hanno concesso in affitto o in usufrutto l'unica azienda posseduta;
- g) nei casi in cui il reddito d'impresa è determinato mediante criteri forfetari, come nel caso dell'attività di allevamento di animali eccedente il limite indicato dall'art. 29, comma 2, lett. b), e dell'attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, a condizione che i relativi redditi siano determinati sulla base delle disposizioni contenute, rispettivamente, nell'art. 78 del Tuir e nell'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
- h) nei riguardi di coloro che svolgono attività consistenti esclusivamente nella detenzione di partecipazioni sociali non destinate alla rivendita, a condizione che nel corso del periodo d'imposta siano stati conseguiti soltanto frutti civili;

i) nei riguardi dei contribuenti che conseguono ricavi di ammontare obiettivamente determinato quali quelli derivanti dalle attività di:

- distribuzione e rivendita in base a contratti estimatori di giornali e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
- distribuzione di carburanti e lubrificanti;
- rivendita di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari;
- affittacamere e gestione di rifugi alpini di cui all'art. 6, commi 9 e 13, della legge n. 217 del 1983, e successive modificazioni.

Per tali attività l'obiettiva determinabilità si ritiene provata qualora i ricavi di cui all'art. 53 del Tuir derivanti dalle attività stesse siano annotati separatamente ed il loro ammontare risulti non inferiore all'85 per cento dell'importo complessivo dei ricavi conseguiti.

A tali fini si ricorda che i ricavi relativi all'attività di vendita di generi di monopolio, valori bollati o postali; marche assicurative e valori similari (da confrontare con l'importo complessivo dei ricavi conseguenti), vanno assunti nel loro importo "lordo" in modo da costituire un termine di raffronto omogeneo rispetto ai ricavi derivanti dall'esercizio di altre attività.

Per la determinazione del contributo diretto lavorativo si rinvia all'apposito «schema di calcolo» contenuto nell'Appendice alla voce «Contributo diretto lavorativo».

## 10

### ISTRUZIONI COMUNI AI MODELLI 750/A E 750/B

#### LE NOVITÀ DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO D'IMPRESA

La disciplina del reddito d'impresa ha subito imponenti modifiche conseguenti all'entrata in vigore, nel corso del 1994, di numerosi provvedimenti normativi, i più significativi dei quali sono:

- il decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489 (riguardante disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente);
- il decreto-legge 29 giugno 1994, n. 416, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 503 (riguardante l'adeguamento della disciplina del reddito d'impresa ai nuovi principi di redazione dei bilanci introdotti dai decreti legislativi n. 127 del 1991 e n. 87 del 1992);
- la legge 23 dicembre 1994, n. 724 (riguardante misure di razionalizzazione della finanza pubblica);
- il decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 719 (riguardante il differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria).

#### 1. Ammortamento anticipato (art. 67, comma 3)

In considerazione dell'eliminazione delle voci 24 e 25 dello schema di conto economico, previsto dall'art. 2425 del cod. civ., l'apposita riserva, nella quale va accantonato l'ammortamento anticipato - qualora lo stesso non sia imputato all'ammortamento dei beni - può essere costituita senza la sua indicazione nel conto economico.

#### 2. Contributi o liberalità (art. 55)

In dipendenza delle modifiche recate all'art. 55, comma 3, lettera b), del Tuir dalla legge 8 agosto 1994, n. 503, di conversione del decreto-legge 29 giugno 1994, n. 416, i proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità rilevano, ai fini fiscali, nell'esercizio in cui gli stessi sono incassati anziché in quello in cui sono conseguiti; tali proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui vengono incassati o in quote contanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il nono; tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato in apposita riserva concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio o i beni ricevuti siano assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Poiché le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il nuovo criterio di imputazione al reddito riguarda i proventi incassati a decorrere dal periodo di imposta in corso al 20 agosto 1994.

Poiché l'incasso è rilevante ai fini fiscali solo se successivo al conseguimento dei proventi in base alla competenza, nel caso in cui le somme siano state incassate a titolo di mera anticipazione, dovrà comunque farsi riferimento all'esercizio di competenza.

Altra modifica apportata dalla predetta legge n. 503 all'art. 55 comma 3, lettera b) riguarda il recupero a tassazione dell'apposita riserva in cui può essere accantonato in sospensione d'imposta, nel limite del 50%, l'ammontare dei predetti proventi, in dipendenza della quale detto recupero è escluso nel caso in cui l'utilizzo della riserva è effettuato per la copertura di perdite dell'esercizio.

#### 3. Detassazione del reddito d'impresa reinvestito (art. 3 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489)

##### 3.1 Generalità

L'art. 3 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, stabilisce che è escluso dall'imposizione del reddito di impresa il 50 per cento del volume degli investimenti realizzati nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso (12 giugno 1994) ed in quello successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla predetta data.

L'esclusione si applica per il periodo di imposta in corso al 12 giugno 1994 e per il successivo. L'ammontare degli investimenti deve essere assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo d'imposta.

##### 3.2 Soggetti interessati

L'agevolazione riguarda tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa indipendentemente dalla veste giuridica assunta, dal tipo di contabilità adottata e dal criterio di determinazione del reddito seguito.

I soggetti che determinano il reddito d'impresa con criteri forfetari (ad es.: esercenti attività agrituristiche, imprese di allevamento di cui all'art. 78 del Tuir) possono fruire dell'agevolazione in esame soltanto se sono in grado di documentare i costi sostenuti per gli investimenti.

#### 3.3 Contenuto dell'agevolazione

Considerato che l'agevolazione consiste nell'esclusione dal reddito d'impresa di un importo determinato in funzione degli investimenti e che detto importo non si configura come provento, bensì quale componente negativo, il beneficio è influente ai fini dell'applicazione degli artt. 52, comma 2, 63, comma 1, 75, commi 5 e 5-bis, e 102 del Tuir. Tali norme stabiliscono, in presenza di proventi esenti o che non concorrono alla formazione del reddito, la riduzione della perdita fiscalmente rilevante e dell'ammontare deducibile degli interessi passivi e delle cosiddette spese generali.

L'importo escluso concorre a determinare il risultato reddituale anche nel caso in cui si tratti di una perdita, eventualmente da portare in diminuzione dal reddito degli esercizi successivi.

L'agevolazione spetta ai fini sia della determinazione del reddito da attribuire ai soci che della determinazione del reddito da assoggettare ad Ilor in capo alla società.

#### 3.4 Nozione di investimento

Per investimento si intende:

- la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti;
- il completamento di opere sospese;
- l'ampliamento, la riattivazione e l'ammodernamento di impianti esistenti;
- l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria.

L'agevolazione trova applicazione nei riguardi degli investimenti effettuati nei settori industriale, commerciale e dei servizi.

L'espressione impianti comprende nel loro complesso:

- le aree su cui insistono i fabbricati e quelle accessorie;
- i fabbricati e i manufatti stabilmente incorporati al suolo, le attrezzature, etc.

L'ampliamento, la riattivazione e l'ammodernamento di «impianti esistenti» si realizzano:

- a) attraverso interventi intesi ad aumentare la potenzialità e la produttività degli impianti con l'aggiunta di un nuovo complesso a quello preesistente o con l'aggiunta di nuovi macchinari capaci di dotare il complesso esistente di maggiore capacità produttiva;
- b) attraverso interventi intesi a riportare in funzione impianti disattivati;
- c) attraverso interventi straordinari volti ad un adeguamento tecnologico dell'impianto ai fini dell'economicità produttiva dell'impresa.

Anche gli impianti da ampliare, riattivare, ammodernare o completare devono essere situati nel territorio dello Stato.

L'agevolazione spetta anche nel caso di ampliamento, riattivazione o ammodernamento di impianti che non risultano di proprietà dell'impresa, come, ad esempio, quelli acquisiti in locazione.

Si ha ampliamento dell'impianto anche in caso di aumento della superficie utilizzabile mediante, ad esempio, la creazione di un piano intermedio all'interno del fabbricato.

Tra le spese di ammodernamento ovvero di acquisto di beni strumentali nuovi rientrano anche quelle sostenute per realizzare nuovi impianti elettrici (anche al fine di ottemperare ad obblighi previsti dalla legge), di riscaldamento, di condizionamento d'aria, etc.

Il regime agevolativo riguarda non soltanto le opere iniziate nei periodi di imposta agevolati, bensì anche quelle iniziate anteriormente a detti periodi, pur se siano rimaste in precedenza sospese.

Il beneficio compete, altresì, qualora gli investimenti, anche in beni strumentali, vengano completati in periodi di imposta successivi a quelli agevolati.

Per «acquisto di beni strumentali nuovi» si intende l'acquisto ovvero la realizzazione in economia di beni soggetti ad ammortamento, con esclusione, quindi, di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Anche i beni strumentali nuovi, acquistati o realizzati in economia devono appartenere a strutture aziendali situate nel territorio nazionale indipendentemente dalla circostanza che gli stessi siano utilizzati in Italia o all'estero. Risulta invece irrilevante la circostanza che il bene acquistato sia stato prodotto da imprese italiane o estere.

Il bene strumentale acquistato si considera nuovo quando non è stato utilizzato in precedenza da altri soggetti, anche mediante locazione, comodato, ecc..

Rimangono esclusi dall'agevolazione gli investimenti relativi a beni immobili diversi da quelli cosiddetti «strumentali per natura». Si ricorda che, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del Tuir, per immobili strumentali per natura si intendono quelli non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (trattasi di quelli classificati o classificabili nei gruppi B, C, D, E, nonché nella categoria A/10), anche se non utilizzati o dati in locazione o comodato. Le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale (in base all'attività effettivamente esercitata) la costruzione di immobili per la successiva rivendita non possono fruire dell'agevolazione con riferimento agli immobili costruiti. L'agevolazione compete anche in caso di acquisto di un immobile strumentale per natura non ancora ultimato dall'impresa costruttrice e completato in economia dall'acquirente, con riferimento al costo complessivamente sostenuto.

Tenuto conto che la nozione di bene strumentale comprende anche i beni immateriali, si precisa che gli investimenti agevolati riguardano anche l'acquisto di beni immateriali che si sostanziano, in veri e propri diritti, quali quelli di brevetto industriale, di concessione, di utilizzazione di opere dell'ingegno, know-how, marchi di fabbrica, ecc., mentre sono esclusi quelli che costituiscono dei meri costi come, ad esempio, l'avviamento, i costi di pubblicità, quelli di ricerca e sviluppo, ecc..

L'agevolazione compete a condizione che l'esistenza di detti beni comporti una loro effettiva utilizzazione anche secondo precisi piani controllabili da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Non si può fruire dell'agevolazione di cui trattasi l'investimento in «beni di lusso» il cui costo non è ammortizzabile, dal punto di vista fiscale, tranne che gli stessi siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente

come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.

Rientra nell'ambito della norma agevolativa, invece, l'investimento in beni strumentali di costo non superiore a un milione di lire, anche nel caso di deduzione di tale costo per intero nell'esercizio in cui è stato sostenuto.

### 3.5 Requisito della novità

In tutte le ipotesi precedentemente indicate, l'investimento deve sempre riguardare beni nuovi (ancorché non realizzati direttamente dall'impresa beneficiaria dell'agevolazione), restando di conseguenza esclusi quelli già utilizzati da altri soggetti, anche non residenti.

L'utilizzo, nella realizzazione dell'impianto o nella fabbricazione del bene acquistato, anche di beni usati fa venir meno il diritto a fruire dell'agevolazione con riferimento all'intero costo dell'impianto realizzato o del bene acquistato soltanto se il costo dell'insieme dei beni usati impiegati sia di rilevante entità rispetto al costo complessivamente sostenuto.

Il requisito della novità dei beni utilizzati o acquisiti deve risultare dalla documentazione proveniente dal cedente o dal prestatore del servizio (in caso di appalto).

Per gli immobili strumentali per natura, ad esempio, la condizione di novità si realizza, di regola, in presenza di fabbricati costruiti in economia ovvero acquistati dalle imprese costruttrici per le quali gli stessi costituiscono beni-merce. Si può, tuttavia, considerare nuovo anche l'immobile strumentale per natura acquistato da un soggetto diverso dall'impresa costruttrice, a condizione che sia dimostrato, anche mediante il contratto di acquisto, che il bene è effettivamente nuovo in quanto mai utilizzato dal cedente né da altri soggetti, neanche mediante locazione, comodato, ecc.: tali soggetti, peraltro, non possono fruire dell'agevolazione, non avendo mai fatto entrare in funzione il bene, il quale, pertanto, non ha mai assunto la qualità di bene ammortizzabile.

La condizione della novità non si realizza nel caso in cui l'immobile sia stato oggetto di profonda ristrutturazione. Ciò in quanto di regola, anche ai fini catastali, la ristrutturazione, ancorché profonda, di un fabbricato, con eventuale cambiamento di categoria, non determina la «nascita» di un nuovo immobile bensì una semplice variazione dei dati catastali di quello già esistente.

Ne consegue che anche nel caso in cui un'impresa acquisti un immobile per ristrutturarlo e poi rivenderlo, non può riconoscersi, per il soggetto che acquista l'immobile ristrutturato, il requisito della novità dell'investimento.

Tale requisito non viene meno nel caso in cui siano conservati soltanto alcuni componenti strutturali dell'edificio preesistente (ad esempio, le facciate) in dipendenza di vincoli storico artistici o derivanti da strumenti urbanistici. Per i beni immateriali il requisito della novità sussiste, di regola, nei casi di acquisto dei beni stessi dall'autore o inventore. In particolare, il diritto di utilizzazione dell'opera dell'ingegno deve essere attribuito per la prima volta in Italia al soggetto che intende fruire dell'agevolazione: il requisito della novità non sussiste, pertanto, qualora l'autore o l'inventore abbia in precedenza provveduto direttamente allo sfruttamento in Italia dell'opera dell'ingegno. L'eventuale precedente utilizzo dell'opera dell'ingegno al di fuori del territorio italiano non assume invece alcuna rilevanza.

### 3.6 Investimenti in «Leasing»

Gli acquisti di beni strumentali nuovi possono essere effettuati anche mediante locazione finanziaria. L'agevolazione in tal caso spetta al conduttore (e non al locatore, per il quale sono irrilevanti gli acquisti di beni concessi in locazione finanziaria) con riferimento al periodo di imposta nel corso del quale il bene (anche se costruito nel corso di più anni) è consegnato al conduttore stesso.

Per i beni acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, ivi comprese le autovetture, il costo rilevante ai fini del computo dell'agevolazione è costituito da quello di acquisto dei beni stessi da parte del concedente, al netto dell'IVA. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto.

### 3.7 Periodi di imposta da considerare ai fini dell'agevolazione

I periodi di imposta agevolati sono quello in corso alla data del 12 giugno 1994 e quello successivo, con riferimento agli investimenti effettuati in ciascuno di essi.

Ai fini del computo dell'agevolazione occorre tener conto dell'incremento degli investimenti realizzati in ciascun periodo agevolato rispetto alla media di quelli dei cinque periodi di imposta precedenti a quello in corso al 12 giugno 1994.

L'agevolazione è riconosciuta anche alle imprese attive alla data del 12 giugno 1994, pur se con un'attività di impresa inferiore ai cinque anni. Pertanto, l'agevolazione non spetta alle imprese la cui attività è cessata anteriormente alla predetta data o è iniziata successivamente alla stessa.

Poiché la disposizione agevolativa contenuta nel comma 1-bis dell'art. 3 fa riferimento ai soggetti con «un'attività di impresa inferiore ai cinque anni», la stessa trova applicazione nei riguardi delle imprese la cui attività sia iniziata dopo il 12 giugno 1989.

Per tali imprese la media degli investimenti va computata con riferimento ai periodi di imposta precedenti a quello agevolato, e non con riferimento ai periodi precedenti a quello in corso al 12 giugno 1994.

Pertanto, per le imprese che abbiano iniziato l'attività prima del 13 giugno 1989, l'eccedenza degli investimenti realizzati sia nel 1994 che nel 1995 va determinata con riferimento alla media degli investimenti realizzati negli anni dal 1989 al 1993, mentre per le imprese che abbiano iniziato l'attività dopo il 12 giugno 1989 l'eccedenza degli investimenti realizzati nel 1994 va determinata con riferimento alla media degli investimenti dei cinque periodi di imposta precedenti al 1994, mentre per quelli relativi al 1995 il confronto va operato con la media degli investimenti dei periodi di imposta precedenti al 1995 (comprendendo quindi nel calcolo della media anche il 1994).

L'applicazione del beneficio presuppone l'esistenza di almeno un periodo di imposta precedente a quello di riferimento.

### 3.8 Determinazione del volume degli investimenti

Ai fini del computo dell'agevolazione, il volume degli investimenti realizzati in ciascun periodo agevolato deve essere diminuito dei corrispettivi conseguiti per le cessioni dei

beni strumentali effettuate nei periodi medesimi, nonché del valore normale dei predetti beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ancorché gli stessi beni siano stati a suo tempo acquistati usati.

Al riguardo si precisa che:

- il costo dei beni e dei servizi acquisiti va determinato secondo i criteri previsti dall'articolo 76, comma 1, lettere a) e b), del Tuir e, pertanto, al lordo degli eventuali contributi, quali, ad esempio, quelli erogati in base alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 (cosiddetta legge Sabatini);
- per i beni strumentali, materiali e immateriali, e per i servizi si assumono i costi sostenuti per la loro acquisizione, secondo i criteri stabiliti per l'individuazione dell'esercizio di competenza dall'articolo 75 del Tuir; in caso di acquisto di beni strumentali nuovi, ai fini della individuazione del periodo d'imposta nel corso del quale l'investimento si considera effettuato, occorre far riferimento all'esercizio di entrata in funzione del bene a partire dal quale il bene stesso è ammortizzabile ai fini fiscali;
- per gli investimenti realizzati mediante opere o forniture di durata ultrannuale, assume rilevanza l'ammontare dei corrispettivi liquidati in base agli stati di avanzamento dei lavori;
- le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, imputate o meno ad incremento del costo dei beni cui si riferiscono, rientrano nell'ambito applicativo dell'agevolazione soltanto se sono inquadrabili in uno dei tipi di investimenti previsti e cioè se sono sostenute per ampliare, riattivare o ammodernare impianti ovvero se si sostanziano nella costruzione di un bene strumentale nuovo;
- per le opere e i servizi di durata infrannuale l'investimento si intende realizzato alla data di ultimazione della prestazione;
- in caso di cessione di azienda va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di cessione, o, in mancanza, il loro valore normale;
- in caso di beni strumentali realizzati da un consorzio per conto delle imprese consorziate, tra le quali sono ripartiti i costi sostenuti dal consorzio stesso in base a stati di avanzamento dei lavori, l'investimento si considera effettuato dai singoli consorziati i quali, per ciascun periodo d'imposta, devono far riferimento ai costi determinati in base ai menzionati stati di avanzamento dei lavori.

### 3.8.1 Cessioni di beni strumentali

I conferimenti «ordinari» in società di qualsiasi tipo (anche non quotate) vanno considerati, a tutti gli effetti, come cessioni, con la conseguenza che, ai fini del computo dell'agevolazione, il valore normale dei beni strumentali conferiti in ciascun periodo agevolato o nei periodi di imposta di riferimento da assumere ai fini della media, deve essere scomputato dal volume degli investimenti realizzati in ciascun periodo.

In caso di permuta occorre far riferimento al valore normale del bene strumentale ceduto nonché all'eventuale conguaglio in denaro pattuito; detto valore non dovrà, invece, essere considerato nell'ipotesi in cui il bene ricevuto configuri un investimento in beni nuovi.

In caso di «datio in solutum» (nella quale il creditore consente al debitore di eseguire una prestazione diversa da quella dovuta), si dovrà, di regola, fare riferimento al corrispettivo originariamente pattuito.

Ai fini del computo dell'ammontare delle cessioni di beni strumentali effettuate nei periodi agevolati e nel quinquennio precedente si deve tener conto anche delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita di beni. Qualora la cessione riguardi un contratto di leasing, occorre far riferimento al valore normale del bene che forma oggetto del contratto stesso.

### 3.8.2 Investimenti effettuati nel quinquennio precedente

I criteri adottati per l'individuazione e il computo degli investimenti agevolati valgono anche per gli investimenti degli esercizi precedenti da assumere ai fini del confronto.

Se in un periodo di imposta l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni strumentali supera il costo degli investimenti realizzati l'ammontare da prendere a base per il calcolo della media va considerato pari a zero.

### 3.9 Modalità di rilevazione dei costi sostenuti per gli impianti

Non è necessario che l'investimento risulti completato nel corso dei periodi di imposta agevolati, ma occorre che per ciascun periodo d'imposta siano assunti i costi dei beni e dei servizi specificamente acquisiti per la realizzazione di impianti (che dovranno risultare da apposite schede), avendo riguardo ai criteri stabiliti dall'articolo 75 del Tuir.

In analogia a quanto stabilito per la tenuta della contabilità di magazzino, nelle schede devono, ad esempio, risultare:

- i materiali acquistati ovvero quelli prelevati dal magazzino, quando l'acquisto di tali materiali non sia stato effettuato in modo specifico per la realizzazione dell'impianto;
- la mano d'opera diretta;
- gli ammortamenti dei beni strumentali impiegati nella realizzazione dell'impianto;
- i costi industriali imputabili all'impianto (stipendi dei tecnici, spese di mano d'opera, energia elettrica degli impianti, materiale e spese di manutenzione, forza motrice, lavorazioni esterne, etc.).

Non è agevolabile l'investimento consistente nell'acquisto di aree fabbricabili qualora sulle medesime non sia almeno iniziata la realizzazione di impianti entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale si chiede l'agevolazione.

Ad esempio, il costo di un'area fabbricabile acquistata prima del 1994 e sulla quale è iniziata la realizzazione di impianti entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per il 1994 o il 1995 non va considerato nel valore degli investimenti effettuati negli anni per i quali si chiede l'agevolazione (in quanto l'area è stata acquistata prima del '94) ma deve essere tenuto in considerazione nel calcolo della media degli investimenti relativi al quinquennio precedente. Di tale costo non si deve, invece, tener conto neanche nella predetta media se la realizzazione degli impianti non è stata effettuata, neppure in parte, entro il predetto termine.

Inoltre, in caso di acquisto dell'area nel corso del 1994 e di realizzazione dell'impianto iniziata nel mese di marzo 1995 il costo dell'area può essere considerato nel valore degli investimenti dell'anno 1994 mentre quello relativo alla realizzazione dell'impianto va computato tra gli investimenti dell'anno 1995.

### 3.10 Cumulabilità con altre agevolazioni

L'agevolazione in esame è cumulabile con qualsiasi altra agevolazione. Se, in relazione agli stessi beni, si è fruito di altre agevolazioni per le quali è previsto il divieto di cumulabilità (come ad esempio, nella legge 5 ottobre 1991, n. 317) queste ultime diverranno inapplicabili qualora venga richiesto di fruire anche dell'agevolazione in argomento.

Nel computo degli investimenti relativi al quinquennio precedente si deve tener conto anche degli investimenti che hanno fruito di agevolazioni di qualsiasi tipo.

In caso di cumulo di più agevolazioni relative allo stesso bene l'ammontare complessivo del reddito agevolato non può comunque essere superiore al costo dell'investimento.

In particolare si chiarisce che l'agevolazione in esame può essere cumulata, ricorrendone le condizioni, con quella prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge n. 359 dello stesso anno, concernente investimenti innovativi.

Così, nel caso, ad esempio, di un investimento innovativo di ammontare pari a 200, ove la media degli investimenti del quinquennio precedente sia 120, l'agevolazione ex art. 3 della norma agevolativa riguarderà la parte dell'investimento «eccedente» (pari a  $80 = 200 - 120$ ) e comporterà l'esclusione dall'imposizione di un importo pari a 40 (cioè il 50 per cento di 80).

Ipotizzando che nel periodo di imposta di riferimento il reddito di impresa prodotto sia pari a 1050, che gli ammortamenti deducibili siano pari a 30 e che il reddito del periodo di imposta precedente sia stato pari a 900, risultano realizzate le condizioni previste dal predetto art. 12 del decreto-legge n. 333 del 1992, in quanto il reddito del periodo di riferimento, da considerare al netto della agevolazione prevista dall'art. 3 del decreto-legge n. 357 del 1994, eccede per più del 15 per cento quello del periodo precedente e gli investimenti innovativi (200) sono di importo superiore alla somma del maggior reddito ( $150 = 1050 - 900$ ) e degli ammortamenti del periodo considerato (30).

Conseguentemente, il reddito di impresa agevolato ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge n. 333 del 1992 è 75 (pari al 50 per cento della differenza tra 1050 e 900).

Complessivamente l'ammontare dell'agevolazione sarà pari a 115 (40, ex art. 3 del decreto-legge n. 357 del 1994, e 75, ex art. 12 del decreto-legge n. 333 del 1992).

### 3.11 Inapplicabilità dell'agevolazione per gli investimenti indiretti

Sono esclusi dall'agevolazione gli investimenti indiretti, effettuati, cioè, tramite la sottoscrizione del capitale sociale di una società anche di nuova costituzione, in quanto il provvedimento intende favorire gli investimenti verso le attività direttamente produttive.

### 3.12 Fusioni, scissioni, trasformazioni e conferimenti

Nel caso in cui il soggetto che opera gli investimenti sia una società che nel periodo di imposta in cui gli investimenti stessi sono effettuati o in uno precedente è stata interessata da un'operazione di fusione, ai fini del computo della media degli investi-

menti da confrontare con quelli del periodo di riferimento, si tiene conto della somma dei costi sostenuti per gli investimenti effettuati (al netto delle cessioni dei beni strumentali) da ogni società partecipante alla fusione.

Ai fini della individuazione dei periodi da considerare per il computo della media, si applicano i criteri illustrati al punto 2.7 avendo riguardo alla data di inizio dell'attività della società incorporante ovvero, in caso di fusione propria, a quella della società fusa che ha iniziato l'attività prima delle altre.

In caso di scissione la società beneficiaria dovrà considerare, ai fini del computo della media, anche i costi degli investimenti riferibili alla quota di patrimonio acquisita dalla società stessa, sostenuti dalla società scissa. Ove la scissione sia parziale, la società scissa dovrà considerare i costi degli investimenti da essa sostenuti, al netto di quelli riferibili alle società beneficiarie.

In caso di trasformazione si dovrà tener conto anche degli investimenti effettuati dalla società trasformata nei periodi anteriori alla trasformazione stessa.

Nel caso di società di persone che si è trasformata in società di capitali in corso di anno, il periodo che decorre dal 1 gennaio di un determinato anno alla data di trasformazione e quello che decorre dalla data di trasformazione al 31 dicembre dello stesso anno, vanno considerati come autonomi periodi di imposta, ancorché di durata inferiore all'anno; pertanto, se la trasformazione della società è avvenuta successivamente al 12 giugno 1994 i periodi di imposta da considerare ai fini della agevolazione sono ambedue compresi nell'anno 1994.

Le società in nome collettivo e in accomandita semplice che si sono costituite ai sensi dell'articolo 29 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 mediante il conferimento dell'azienda dell'impresa familiare, dovranno computare la media degli investimenti tenendo conto anche di quelli effettuati dall'impresa familiare.

Si precisa, infine, che per tali società il periodo che decorre dal 1° gennaio alla data di conferimento va considerato autonomamente rispetto a quello che decorre dalla data di conferimento al 31 dicembre 1992 (o 1993); ciò in quanto tale conferimento è considerato alla stregua di una trasformazione. Medesimo criterio si rende applicabile in caso di società tra eredi che hanno acquisito per successione l'azienda del de cuius, trattandosi di ipotesi i cui effetti sono sostanzialmente analoghi a quelli della fusione.

#### 4. Immobilizzazioni finanziarie (art. 54, comma 4)

La legge n. 503 del 1994 ha aggiunto al comma 4 dell'art. 54 un periodo con il quale è stato stabilito che per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie il beneficio della rateizzazione delle plusvalenze è consentito qualora detti beni risultino iscritti come tali negli ultimi tre bilanci.

Alle cessioni di partecipazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 30 dicembre 1993 e nei due periodi successivi che, secondo la previgente normativa, davano luogo a ricavi, il regime agevolativo della rateizzazione può essere applicato soltanto a condizione che le partecipazioni stesse, comunque rappresentate

(azioni o quote), risultino iscritte in modo inequivoco come immobilizzazioni negli ultimi tre bilanci, anche se taluni di essi sono stati redatti secondo le disposizioni del codice civile vigenti anteriormente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127.

#### 5. Interessi passivi e costi indiretti (art. 76)

La legge 8 agosto 1994, n. 503, di conversione del decreto-legge 29 giugno 1994, n. 416, ha modificato i criteri di imputazione degli interessi passivi al costo dei beni, nonché dei costi diversi da quelli direttamente imputabili al bene prodotto, di cui all'art. 76, comma 1, lett. b).

In base alle nuove disposizioni, per i beni materiali ed immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo, fino al momento della loro entrata in funzione e per la quota ragionevolmente imputabile ai beni medesimi, gli interessi passivi relativi alla loro fabbricazione, interna o presso terzi, nonché gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro acquisizione, a condizione che siano imputate nel bilancio ad incremento del costo stesso.

Con i medesimi criteri previsti per gli interessi passivi possono essere aggiunti al costo di fabbricazione anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto.

Per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa, si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti sia per la loro costruzione che per la loro ristrutturazione, a condizione che siano imputati nel bilancio ad incremento del costo stesso.

#### 6. Rettifiche operate dall'ufficio (art. 76, comma 6)

La legge n. 503 del 1994 ha sostituito il previgente testo del comma 6 dell'art. 76 con la seguente disposizione: "la rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi successivi. L'ufficio tiene conto direttamente delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare le valutazioni relative anche agli esercizi successivi".

Con la nuova previsione si è inteso ripristinare il principio di continuità dei valori che risultava dall'assetto normativo previgente al testo unico del 1986.

Tale disposizione spiega efficacia dal 20 agosto 1994 (giorno successivo a quello di pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale) e, quindi, per le rettifiche operate dagli uffici tramite accertamenti notificati a decorrere dalla stessa data.

#### 7. Scarto di emissione (art. 56, comma 3)

L'art. 8, comma 1, del DL 27 dicembre 1994, n. 719 ha previsto che tra gli interessi di cui all'art. 56, comma 3, del TUIR deve intendersi compresa anche la differenza tra il valore di rimborso e il prezzo di emissione delle obbligazioni e titoli similari. Pertanto, lo scarto di emissione concorre a formare il reddito d'impresa per l'ammontare maturato nell'esercizio, secondo il principio di competenza.

I predetti criteri sono stati confermati dall'art. 8 del D.L. 25 febbraio 1995, n. 48, che ha reiterato il citato D.L. n. 719 del 1994, precisando, inoltre, che, ai fini del computo dello scarto di emissione si applica il criterio di ma-

turazione per dietimi giornalieri di uguale importo e che, nel caso in cui lo scarto medesimo sia in tutto o in parte determinabile in relazione ad eventi o parametri non ancora certi o determinati alla data di emissione dei titoli, la parte dello scarto proporzionalmente riferibile al periodo di tempo intercorrente fra la data di emissione e quella in cui l'evento o il parametro assunto rilevanza, si considera interamente maturata in capo al possessore del titolo a tale ultima data. La richiamata disposizione inoltre, nel confermare la salvezza degli eventuali difformi criteri adottati nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data del 29 dicembre 1994, stabilisce, altresì che a tal fine i titoli posseduti in ciascuno degli esercizi precedenti a quello in corso alla data del 29 dicembre 1994, possono essere assunti, fino a concorrenza delle quantità possedute all'inizio del periodo di imposta in corso alla predetta data, nei limiti delle quantità esistenti al termine di ciascuno di detti esercizi e che tali titoli si considerano posseduti per l'intero esercizio.

#### 8. Valore normale dei titoli (art. 9, comma 4, lett. a))

La legge n. 503 del 1994 ha stabilito che il valore normale è determinato "per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi relativi all'ultimo mese". Per "mercati regolamentati" si devono intendere quelli la cui regolamentazione è disciplinata da apposite disposizioni normative.

#### 9. Valore normale in caso di conferimento (art. 9, comma 2)

La legge n. 503 del 1994 ha stabilito che in caso di conferimenti in società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale delle azioni e dei titoli ricevuti se negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, senza nulla precisare per le ipotesi in cui a seguito del conferimento siano ricevuti azioni e titoli non negoziati ovvero quote. In tali ultimi casi il valore normale va determinato secondo la disposizione contenuta nel comma 4 lett. b) dello stesso art. 9 e cioè in proporzione al valore del patrimonio netto delle società o enti, ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti.

# 11

**MOD. 750/A - REDDITO D'IMPRESA IN REGIME ORDINARIO**

#### ■ GENERALITÀ

Il presente modello deve essere compilato dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice ed i soggetti equiparati obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria e da quelle che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir, hanno optato per il regime ordinario.

Il modello 750/A deve essere altresì utilizzato dai Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE), indipendentemente dall'attività svolta.



**ATTENZIONE**

I redditi derivanti dalle nuove attività per le quali è stato chiesto di fruire del regime fiscale sostitutivo di cui all'art. 1 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, non rilevano ai fini dell'Ilor dovuta dalla società e delle imposte personali dei singoli soci e pertanto non devono essere dichiarati nel presente modello.

La società può fruire del regime agevolativo purché tutti i soci si trovino nelle condizioni indicate nel comma 1 del DL n. 357 del 1994.

Va precisato, peraltro, che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti in regime sostitutivo non costituiscono componenti negativi di reddito per i rispettivi cessionari o committenti. Tale circostanza deve risultare dalle fatture o dagli altri documenti comprovanti l'effettuazione delle operazioni. Per le società personali ed equiparate, in regime fiscale sostitutivo, l'imposta sostitutiva è dovuta per intero da ciascuna persona fisica partecipante; il relativo versamento deve essere effettuato cumulativamente dalla società.

Il **Mod. 750/A** si compone:

- del riquadro "Dati relativi all'attività";
- del riquadro "Determinazione del reddito da imputare ai soci";
- del riquadro "Determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi"
- dei seguenti prospetti:
  - prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive
  - prospetto dei crediti
  - prospetto dei dati di bilancio
  - prospetto dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti presuntivi di ricavi
  - prospetto dei dati per il calcolo del contributo diretto lavorativo degli associati in partecipazione.

Nel riquadro in alto a destra del modello vanno indicati la ragione sociale e il codice fiscale della società.

**■ DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ**

Nei **righe da A1 ad A3** vanno indicati i dati variati rispetto a quelli evidenziati nella precedente dichiarazione.

Se per l'anno 1993 non è stata presentata la dichiarazione tali righe vanno integralmente compilati.

Nel **riga A1** vanno indicati:

- **campo 1** la descrizione dell'attività esercitata, individuata in conformità alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992 e contenuta in apposito fascicolo disponibile presso i competenti uffici finanziari; i soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730, e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono indicare, oltre l'attività esercitata, il riferimento a quest'ultima norma;
- **campo 2** il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile dalla predetta classificazione delle attività economiche;
- **campo 3** il codice di attività secondo la precedente codifica in vigore per il 1990, rilevabile dalla tabella allegata alle presenti istruzioni;

- **campo 4** l'eventuale subcodice relativo al codice di attività indicato nel campo 3. Si precisa al riguardo che se per l'attività esercitata in via esclusiva o prevalente sono stati previsti uno o più subcodici aventi la funzione di individuare più analiticamente l'attività svolta, la società deve indicare il subcodice idoneo ad individuare la propria attività. Tale indicazione è necessaria ai fini dell'applicazione dei coefficienti presuntivi di compensi e ricavi, approvati con D.P.C.M. 23 dicembre 1992.

In caso di esercizio di più attività, i codici vanno indicati con riferimento all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.

Il codice di attività e l'eventuale subcodice sono desumibili dalle apposite tabelle allegate alle presenti istruzioni.

Nel **riga A2**, va indicato:

- **campi da 1 a 4**, il luogo di esercizio dell'attività con il relativo indirizzo; se l'attività è svolta in più luoghi deve essere indicato quello nel quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi;
- **campo 5**, il numero dei luoghi nei quali viene esercitata l'attività.

Nel **riga A3** va indicato il luogo nel quale sono conservate le scritture contabili. Se le scritture contabili sono conservate presso terzi, devono essere indicate anche le generalità o la denominazione.

Il **riga A4** interessa i soggetti che direttamente o indirettamente controllano società non residenti o ne sono controllati.

A tal fine si precisa che la nozione di controllo include ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale anche al di fuori dei casi contemplati dall'art. 2359 del codice civile. Trattasi di ipotesi che concretano modalità di direzione unitaria delle attività, quali ad esempio la vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall'altra impresa, l'impossibilità di funzionamento dell'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra impresa (fattispecie comprensive della joint venture), il diritto di nomina della maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione o direttivi della società, l'esistenza di membri comuni dei consigli di amministrazione, la dipendenza finanziaria, la partecipazione a centrali di approvvigionamento e vendita ovvero a cartelli e consorzi, in particolare se finalizzati alla fissazione di prezzi, ecc..

Pertanto i soggetti interessati sono obbligati a barrare:

- la **casella A**, se si tratta di impresa direttamente o indirettamente controllata da società non residente;
- la **casella B**, se si tratta di impresa che direttamente o indirettamente controlla società non residenti;
- la **casella C**, se si tratta di impresa che intrattiene rapporti con società non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un'altra società.

In tal caso, sulla busta, nella quale va inserita la dichiarazione, va barrata l'apposita casella.

**■ DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI**

Il reddito d'impresa è determinato ai sensi dell'art. 52 del Tuir, apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, da indi-

care nel **riga A5** o **A6**, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni del medesimo testo unico.

**Variazioni in aumento e in diminuzione**

Con riferimento al **riga A7**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (vedere in **appendice** la voce "Plusvalenze patrimoniali").

Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Tuir alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 54 del Tuir, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.

La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite, compilando il "prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive".

In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel **riga A39**, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare ed una variazione in aumento, da indicare nel **riga A7**, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel **riga A79** del predetto prospetto.

Nello stesso **riga A7** va indicata la somma delle quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze attive conseguite in precedenti periodi d'imposta.

Con riferimento al **riga A8**, si fa presente che ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b) del Tuir, i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) e f) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi ma non oltre il nono; tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato in apposita riserva, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio o i beni ricevuti siano assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il "prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive".

L'ammontare dei proventi non accantonati nell'apposita riserva che si intende rateizzare va evidenziato nel **riga A80** del predetto prospetto. In tal caso l'importo imputato a conto economico va indicato nel **riga A40** e quello della quota costante, evidenziata nel **riga A81** del prospetto stesso, va indicata nel **riga A8** unitamente alla quota costante, imputabi-

le al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità nel precedente periodo d'imposta (vedere "Le novità della disciplina del reddito d'impresa" contenute nelle istruzioni comuni ai modelli 750/A e 750/B).

Nel caso di partecipazione in società di tipo personale residenti nel territorio dello Stato o in GEIE - Gruppo europeo di interesse economico - residente nel territorio dello Stato ovvero non residente con una stabile organizzazione, si deve tenere conto della quota di reddito (o perdita) imputata alla società dichiarante ai sensi dell'art. 5 del Tuir, da indicare nel **rigo A9** (o, in caso di perdita, tra le altre variazioni in diminuzione), mentre l'ammontare degli utili (o perdite) contabilizzati va indicato nel **rigo A41** (o, in caso di perdita, tra le altre variazioni in aumento).

I redditi dei terreni e dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali (salvo il disposto degli artt. 34, comma 4-bis, e 129 del Tuir) per gli immobili situati nel territorio dello Stato e, a norma dell'art. 84 del Tuir, per quelli situati all'estero. Pertanto nei **righe A13 e A43** vanno indicati rispettivamente, i costi e i proventi contabilizzati e nel **rigo A10** va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate.

Al riguardo si fa presente che per l'anno 1994, ai sensi dell'art. 31 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari sono rivalutati rispettivamente del 37 e del 32 per cento.

I soggetti che esercitano sui terreni attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici, eccedenti i limiti stabiliti dall'art. 29, comma 2, lett. c), devono indicare:

- nel **rigo A10** il reddito agrario, per l'attività compresa nei limiti;
- nel **rigo A13** la parte dei costi imputabili all'attività compresa nei limiti;
- nel **rigo A43** il valore dei prodotti agricoli e zootecnici riferibili all'attività compresa nei limiti (venduti ovvero impiegati nell'attività commerciale).

I soggetti che esercitano sui terreni l'allevamento di animali in misura eccedente i limiti stabiliti dall'art. 29, comma 2, lett. b) del Tuir, determinano il reddito di detta parte eccedente in misura forfetaria, ai sensi del successivo art. 78, ferma restando la facoltà, in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi dell'art. 78 e di determinare il reddito in modo analitico.

In caso di determinazione forfetaria devono essere inseriti:

- a) tra le variazioni in aumento:
  - nel **rigo A10**, il reddito agrario;
  - nel **rigo A36** il reddito determinato ai sensi dell'art. 78 (desunto dalla colonna 5 della sezione III del modello 750/D1);
  - nel **rigo A13**, tutti i costi effettivi connessi all'attività di allevamento;

b) tra le variazioni in diminuzione:

- nel **rigo A43**, tutti i ricavi effettivi dell'attività predetta.

In caso di determinazione analitica devono essere inseriti:

- a) tra le variazioni in aumento:
  - nel **rigo A10**, il reddito agrario;
  - nel **rigo A13** i soli costi riferibili alla parte di attività compresa nei limiti;

b) tra le variazioni in diminuzione:

- nel **rigo A43**, i soli ricavi riferibili all'attività compresa nei limiti.

I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991, devono indicare nel **rigo A1**, oltre all'attività esercitata, il riferimento a quest'ultima norma e, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo, devono indicare:

- nel **rigo A12** tutti i costi ad essa effettivamente connessi;
- nel **rigo A49** i ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività;
- nel **rigo A11** il 25 per cento dei predetti ricavi.

Nel **rigo A14** vanno indicati i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi delle seguenti disposizioni:

#### - "Ravvedimento operoso" ai fini penali.

(Art. 1, 4° comma, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516).

*Tale norma prevede la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione di corrispettivi da cui derivano componenti positivi, nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi, a condizione che le annotazioni siano state effettuate in taluna di tali scritture contabili ovvero che i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge e che i corrispettivi non annotati risultino compresi nella dichiarazione dei redditi e sia versata l'imposta globalmente dovuta. Tuttavia, nel caso in cui non siano state effettuate le annotazioni in una delle scritture contabili obbligatorie o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge, è sufficiente che i corrispettivi risultino compresi nella dichiarazione e sia versata l'imposta globalmente dovuta.*

*Occorre peraltro che le annotazioni siano state effettuate o i documenti siano stati emessi o i corrispettivi siano compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche.*

*Si rileva che ai sensi dell'art. 1, 4° comma, lett. c), D.L. n. 429 del 1982, non si considerano omesse le annotazioni relative ad operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte.*

#### - "Ravvedimento operoso" ai fini amministrativi.

(Art. 55, 4° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).

*Tale norma prevede che se i ricavi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi e sempre che le violazioni previste dall'art. 51 del D.P.R. n. 600 del 1973 non siano già state constatate, non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari al 5 per cento dei ricavi non annotati nelle scritture contabili. In tale caso va utilizzato il **rigo A14**,*

*mentre gli estremi del versamento vanno indicati nell'apposito **rigo A102**.*

#### - "Adeguamento al contributo diretto lavorativo".

(Art. 62-ter, comma 4 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427).

*Il contribuente che, senza applicazione di sanzioni, intende incrementare i ricavi al fine di adeguare il proprio reddito al contributo diretto lavorativo può utilizzare il presente **rigo A14**, indicando l'ammontare dei predetti ricavi anche nell'apposito spazio del rigo, al fine di evitare l'accertamento induttivo previsto dall'art. 62-ter, commi 1 e 3, del D.L. n. 331 del 1993.*

#### - "Adeguamento ai ricavi determinati in base ai coefficienti presuntivi".

(Art. 12 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154).

*Il contribuente, utilizzando il **rigo A14**, può, senza l'applicazione di sanzione, incrementare i ricavi per adeguarli alle risultanze dei coefficienti presuntivi di cui al D.P.C.M. 23 dicembre 1992 al fine di evitare l'accertamento induttivo previsto dalla norma sopra citata.*

Nei **righe A15, A16 e A17** devono essere indicati gli ammontari delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 59, 60 e 61 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli (tenendo conto, in tal caso, della differenza).

Al riguardo va redatto un prospetto da cui risultino distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.

Tale documentazione che non va allegata alla dichiarazione, deve essere conservata dal contribuente che ha presentato la dichiarazione, fino al 31 dicembre 2000, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di chiederla.

In relazione al **rigo A18** si osserva che a norma dell'art. 62, comma 3, del Tuir, i compensi spettanti agli amministratori determinati in misura fissa o a titolo di partecipazione agli utili sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti. Pertanto, i compensi imputati al conto economico dell'esercizio, ma non corrisposti, devono formare oggetto di variazione in aumento.

Nel **rigo A19** deve essere indicata la parte dell'ammontare contabilizzato degli interessi passivi, inclusi quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto, eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3 del Tuir (vedere in **appendice** la voce: "Deducibilità degli interessi passivi").

Nel **rigo A20** vanno indicate le imposte indeducibili (vedere in **appendice** la voce "Imposte indeducibili").

Per effetto dell'art. 64, comma 2 del Tuir, l'Invim decennale di cui all'art. 3 del D.P.R.

n. 643 del 1972 è ammessa in deduzione per quote costanti nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. Pertanto nel **rigo A21** va indicato l'intero importo dell'Invm decennale imputata al conto economico e nel **rigo A44** la quota pari ad 1/5 dell'importo pagato nell'esercizio, unitamente alla quota costante imputabile al reddito dell'esercizio relativo all'Invm decennale pagata negli esercizi precedenti.

Nel **rigo A22** vanno indicati, in quanto indeducibili ai sensi dell'art. 64, comma 4, del Tuir, i contributi ad associazioni imputati al conto economico e non corrisposti nel 1994 ovvero corrisposti indipendentemente da una formale deliberazione da parte dell'associazione a cui affluiscono.

Nel **rigo A23** vanno indicate le spese indeducibili relative ad opere o servizi - forniti direttamente o indirettamente - utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Si ricorda che dette spese sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Nel **rigo A24** va indicato l'ammontare di tutte le erogazioni liberali, ad esclusione di quelle previste dalla lett. c-quater) del comma 2 dell'art. 65 del Tuir e di quelle previste dall'art. 14-bis, comma 1, del DL 24 novembre 1994, n. 646, convertito dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22 a favore delle fondazioni, delle associazioni e degli enti, individuati con decreti dei prefetti delle provincie interessate, al fine di portare aiuto alle popolazioni del Nord Italia colpite dall'alluvione del mese di novembre 1994.

Nel **rigo A25** va indicato l'ammontare delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle indicate nell'art. 66 del Tuir e/o l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi previsti.

I **rigli A26 e A27** vanno utilizzati per indicare le quote di ammortamento relative a beni materiali e immateriali e a beni gratuitamente devolvibili di cui rispettivamente, agli artt. 67, 68 e 69 del Tuir, eccedenti la misura stabilita dalle citate disposizioni (vedere in **appendice** le voci "Immobili strumentali relativi all'impresa" e "Beni di lusso relativi all'impresa").

Nel **rigo A28** va indicato l'ammontare delle spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le altre spese relative a più esercizi per la parte che eccede i limiti di deducibilità previsti dall'art. 74 del Tuir.

Nel **rigo A29** va indicato l'ammontare delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile a norma dell'art. 67, comma 7, del Tuir (vedere in **appendice** la voce "Spese di manutenzione e riparazione").

Nel **rigo A32** vanno indicate le variazioni in aumento dipendenti da accantonamenti per rischi di cambio non deducibili in tutto o in

parte (vedere in **appendice** la voce "Operazioni in valuta").

Nel **rigo A35** deve essere indicata la parte delle spese ed altri componenti negativi afferenti indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, che eccede la parte deducibile ai sensi dell'art. 75, commi 5 e 5-bis del Tuir.

Nei **rigli A36 e A37** vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate. Si ricomprendono in tali rigli, fra l'altro, anche:

- il valore normale dei beni assegnati ai soci o ai partecipanti o destinati al consumo personale o familiare del socio nonché a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (art. 53, comma 2, del Tuir);
- le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive determinate ai sensi degli artt. 54 e 55 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate in misura inferiore a quella determinata in base agli stessi articoli, tenendo conto della differenza;
- la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 76, comma 5, del Tuir;
- le spese e gli altri componenti negativi di reddito, derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e società domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla UE e aventi un regime fiscale privilegiato, le quali direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, che si rendono indeducibili per effetto del comma 7-bis dell'art. 76 del Tuir (al riguardo si veda il D.M. 24 aprile 1992);
- l'ammontare indeducibile dei contributi del datore di lavoro al fondo pensione (art. 13, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124).

Nel **rigo A46** vanno indicati i proventi che sono stati imputati quali componenti positivi al conto economico e che, in base all'art. 58 del Tuir, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa.

Nel **rigo A47** vanno indicate le quote di utili dell'esercizio spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione che sono deducibili indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico, nonché i compensi corrisposti agli amministratori della società, ad esclusione di quelli che dovevano essere legittimamente dedotti nell'esercizio di competenza (vedere in **appendice** la voce "Quote di partecipazione agli utili").

Nel **rigo A48** le imprese autorizzate all'auto-trasporto di merci per conto terzi che nel periodo d'imposta 1993 hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire e che hanno optato per la contabilità ordinaria devono indicare la deduzione forfetaria di spese non documentate, concessa per i trasporti personalmente effettuati dai soci della società in nome collettivo ed in accomandita semplice, di cui all'art. 13, comma 4, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90,

convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 e successive modificazioni.

Nel **rigo A50** se si intende fruire dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, va indicato il 50 per cento della differenza tra l'ammontare degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta e la media degli investimenti realizzati nei cinque periodi precedenti. Gli investimenti di ciascun periodo vanno assunti al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo. (vedere "Le novità della disciplina del reddito d'impresa" contenute nelle istruzioni comuni ai modelli 750/A e 750/B).

Ai fini del calcolo della agevolazione si rinvia all'apposito prospetto contenuto nella quarta facciata del modello fondamentale.

Si ricorda che i soggetti che hanno compilato anche il mod. 750/D1 devono tenere conto pure degli investimenti effettuati nell'esercizio dell'attività di allevamento.

Nei **rigli A51 e A52** vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate.

Si fa presente che per effetto dell'art. 75, comma 4 del Tuir, tra le altre variazioni in diminuzione possono essere indicate le spese e gli oneri specificatamente afferenti i ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico, concorrono a formare il reddito dell'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi. In ogni caso non sono deducibili i costi e gli oneri che non sono stati registrati nelle apposite scritture contabili prescritte ai fini delle imposte sui redditi (registro dei beni ammortizzabili).

Nel **rigo A55** va effettuata la somma algebrica tra l'importo dell'utile netto (o perdita) risultante dal conto economico (**rigli A5 e A6**) e quello della differenza tra le variazioni in aumento e variazioni in diminuzione (**rigo A54**).

Qualora detta somma risulti di ammontare inferiore a quello del contributo diretto lavorativo, la società può, ai sensi dell'art. 62-ter, comma 4, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, senza applicazione di sanzioni, adeguare il reddito al contributo diretto lavorativo di cui al D.P.C.M. 18 dicembre 1992 al fine di evitare l'accertamento induttivo previsto dai commi 1 e 3 dello stesso art. 62-ter del D.L. n. 331 del 1993.

Considerato che la normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, i contribuenti interessati devono confrontare il contributo diretto lavorativo con la predetta somma algebrica aumentata degli importi non assoggettati ad imposizione per effetto di specifiche disposizioni agevolative, quali:

- i proventi esenti, soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
- il reddito reinvestito ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357.

Se il primo dei termini posti a raffronto risulta superiore al secondo, l'adeguamento al contributo diretto lavorativo può essere operato integrando la predetta somma algebrica della differenza tra i due citati termini posti a raffronto.

In particolare, per i contribuenti che beneficiano dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 3 del D.L. n. 357 del 1994, il reddito da confrontare con il contributo diretto lavorativo

è quello che risulta dalla citata somma algebrica aumentata dell'importo indicato al rigo A50. Se il predetto reddito, così aumentato, risulta inferiore al contributo diretto lavorativo, ai fini dell'adeguamento, nel rigo A55 va indicato l'importo del contributo diretto lavorativo, diminuito dell'importo indicato al rigo A50. Se invece non risulta inferiore, nel rigo A55 va riportata la somma algebrica sopra indicata.

In caso di associazioni in partecipazione in cui gli associati non apportano esclusivamente capitale, il reddito da confrontare con il contributo diretto lavorativo è quello che risulta dalla citata somma aumentata degli utili spettanti ai suddetti associati.

Se il predetto reddito, come sopra determinato, risulta inferiore al contributo diretto lavorativo, nel rigo A55 va indicato, ai fini dell'adeguamento, l'importo del contributo diretto lavorativo diminuito degli utili spettanti ai suindicati associati.

Se, invece, non risulta inferiore, nel rigo A55 va riportata la somma algebrica sopra indicata. Resta comunque ferma la facoltà per il contribuente, qualora intenda adeguare il reddito al contributo diretto lavorativo, incrementando i ricavi, di indicare tale incremento nel menzionato rigo A14.

Si ricorda che, per effetto dell'art. 9, del D.L. n. 16 del 1993, ai contribuenti che adeguano il reddito (anche mediante integrazione dei ricavi) al contributo diretto lavorativo, non si applica alcuna sanzione ed interesse.

Nel rigo A56 va indicato l'importo delle erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, del Tuir (ad esclusione di quelle previste dalla lett. *c-quater*) dello stesso comma, e di quelle previste dall'art. 14-bis, comma 1, del D.L. n. 646 del 1994, convertito dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22).

L'ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando le percentuali previste da tali norme al reddito di rigo A55, assunto però al netto delle erogazioni stesse.

Nel rigo A57 va indicata la differenza, tra l'importo di rigo A55 e quello di rigo A56. Si fa presente che i soggetti che hanno effettuato investimenti innovativi e che ricorrendone le condizioni fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 12 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, devono compilare il rigo A58 indicando il reddito di rigo A 57 al netto del 50 per cento del reddito agevolato.

Detto importo agevolato è pari alla differenza tra il reddito di rigo A57 e il reddito d'impresa dichiarato ai fini dell'imposta personale per il periodo d'imposta precedente.

Nel caso in cui nel rigo A 57 sia indicata una perdita e la società abbia conseguito proventi esenti dall'imposta, nel rigo A59 deve essere indicata la perdita di rigo A57, al netto dei proventi esenti dall'imposta, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis del Tuir.

#### ■ DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

Si fa presente che l'apposita casella, collocata accanto al titolo del presente riquadro, va barrata nel caso in cui ricorrano le ipotesi di esclusione dall'Illor ai sensi della lett. e-bis),

del comma 2, dell'art. 115 del Tuir (vedere in **appendice** la voce "Redditi d'impresa esclusi dall'Illor").

Nel rigo A60 va riportato l'ammontare del reddito d'impresa, al lordo delle erogazioni liberali, evidenziato nel rigo A55. Vanno successivamente indicati quegli elementi reddituali che differenziano il reddito ai fini Illor, rispetto a quello determinato ai fini dell'imputazione ai soci, aumentandolo ovvero diminuendolo.

Tra le variazioni in aumento devono essere riportate:

- le perdite derivanti da attività commerciali esercitate mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separata, in quanto il relativo reddito non è soggetto ad Illor (rigo A61);
- le perdite derivanti dalla partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato, in quanto i redditi derivanti da partecipazioni in tali società non sono soggetti all'Illor (rigo A62);
- ogni altro elemento reddituale che influenzi in aumento il reddito ai fini Illor (rigo A63). Occorre tener presente che in caso di ricavi o altri proventi esenti solo dall'Illor o solo dall'Irpef o Irpeg, deve essere ricalcolato l'ammontare degli interessi passivi e delle spese e altri componenti negativi, che si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito ai fini dell'Illor. La differenza (positiva o negativa) tra l'ammontare degli interessi passivi (e delle spese e altri componenti negativi) deducibile ai fini Irpef o Irpeg e quello deducibile ai fini Illor va indicata nel rigo A63 o nel rigo A70.

Tra le variazioni in diminuzione devono essere riportati:

- i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, e i redditi agrari di cui all'art. 29 del Tuir, in quanto ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, tali redditi sono esclusi dall'Illor (rigo A65). Si veda in **appendice** la voce "Esclusione dall'Illor dei redditi degli immobili".
- i redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (rigo A66);
- i redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato (rigo A67);
- i redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (rigo A68);
- l'ammontare di reddito esente ai fini Illor, per il quale deve essere compilato il prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali posto nella quarta pagina del modello fondamentale (rigo A69). Si precisa che nel caso in cui il reddito d'impresa è stato prodotto in più comuni, alcuni dei quali beneficiano di agevolazione fiscale di carattere territoriale, deve essere computata come esente la sola parte del reddito prodotto nei comuni stessi, al netto delle relative spese di produzione;
- ogni altro componente reddituale che influenzi in diminuzione il reddito ai fini dell'Illor (rigo A70).

Nel rigo A73 va indicato l'ammontare del contributo diretto lavorativo. Al riguardo si precisa che l'art. 62, comma 13, del D.L. 30

agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge n. 427 del 1993, stabilisce che i redditi d'impresa dei soggetti di cui all'art. 62-ter del D.L. n. 331 del 1993 sono esclusi dall'Illor fino ad un ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo determinato sulla base dei criteri di cui al D.P.C.M. 18 dicembre 1992. Pertanto, qualora venga dichiarato un reddito d'impresa di ammontare superiore al contributo diretto lavorativo, il reddito stesso è escluso dall'Illor solo per la parte corrispondente al menzionato contributo.

Nel rigo A75 va indicato l'importo complessivo delle erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2 del Tuir, (ad esclusione di quelle previste dalla lett. *c-quater*) dello stesso comma e dall'art. 14 bis del D.L. 24 novembre 1994, n. 646 convertito dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22).

L'ammontare deducibile di tali erogazioni liberali va determinato applicando le percentuali previste da tali norme al reddito di cui al rigo A72, assunto però al netto delle erogazioni stesse.

Si fa presente che i soggetti che hanno effettuato investimenti innovativi e che ricorrendone le condizioni, fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 12 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, devono compilare il rigo A77, indicando il reddito di rigo A76 al netto del 50% del reddito agevolato.

Detto importo agevolato è pari alla differenza fra il reddito di rigo A76 e il reddito d'impresa ai fini Illor dichiarato per il periodo d'imposta precedente.

#### ■ PROSPETTO DEI CREDITI

Il prospetto dei crediti consente al contribuente di effettuare il necessario per il raccordo tra le svalutazioni dei crediti e gli accantonamenti agli appositi fondi operati in bilancio e quelli riconosciuti ai fini fiscali.

Detta necessità è determinata dal fatto che l'art. 71, anche dopo la riformulazione operata dal D.L. 29 giugno 1994, n. 416, ripropone un meccanismo di determinazione degli oneri connessi alla valutazione dei crediti analogo a quello dell'art. 71 nel testo previgente. Infatti il parametro da assumere per il computo del limite delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti ad appositi fondi di copertura dei rischi su crediti costituiti in conformità a disposizioni di legge, rimane il valore nominale o di acquisizione dei crediti, ancorché lo schema di bilancio introdotto dal decreto legislativo n. 127 del 1991 preveda che i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione.

Pertanto, nel prospetto occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile.

Nel rigo A82, va indicato in colonna 1, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e dell'apposito fondo di copertura per rischi su crediti risultante al termine dell'esercizio precedente (somma dei righe A89 e A90 del prospetto dei crediti del Mod. 750/A dei redditi 1993) e, in colonna 2 la parte di tale ammontare costituito da svalutazioni e accantonamenti fiscalmente dedotti.

Nel rigo A83, va indicato in colonna 1, l'ammontare delle perdite su crediti dell'esercizio, e, in colonna 2, quello delle perdite dedotte ai sensi dell'art. 66, che è comprensivo di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la

deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 66.

Nel **rigo A84**, va indicata la differenza degli importi indicati nei rigi A82 e A83.

Nel **rigo A85**, va indicato in **colonna 1**, l'importo delle svalutazioni dirette dei crediti e degli accantonamenti all'apposito fondo di copertura dei rischi su crediti, effettuati in sede di bilancio, e, in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto.

A tal fine l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti imputati a conto economico va assunto al netto delle riprese di valore relative a crediti svalutati in precedenti esercizi. Si fa presente che l'importo di colonna 2 del rigo A85 non può eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo A87 della medesima colonna.

Nel **rigo A86**, va indicato in **colonna 1**, l'importo complessivo delle svalutazioni dirette e del fondo di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio e, in **colonna 2**, la parte di esso fiscalmente dedotta.

Si fa presente che l'importo di rigo A86 colonna 2 non può eccedere il limite del 5 per cento dei crediti risultanti in bilancio, indicati nel rigo A87 della medesima colonna e che detto importo non può eccedere quello di colonna 1 dello stesso rigo A86.

Nel **rigo A87**, va indicato in **colonna 1**, il valore dei crediti che è stato indicato in bilancio e, in **colonna 2**, il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell'art. 71, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti.

Tale valore è assunto:

- al netto dei risconti passivi e al lordo dei ratei attivi calcolati sui crediti stessi;
- al netto delle perdite dedotte sui medesimi crediti nel periodo d'imposta e in quelli precedenti, ai sensi dell'art. 66.

I medesimi criteri per raccordare, nelle **colonne 3 e 4**, i dati fiscali a quelli di bilancio valgono anche per i crediti per interessi di mora.

#### ■ PROSPETTO DEI DATI DI BILANCIO

La compilazione di questo prospetto, comprensivo dei rigi da A88 a A93 richiede l'evidenziazione di alcune voci di bilancio, in ordine alle quali si precisa quanto segue.

Nella **colonna 1** dei **rigi A88 e A89** va indicato il valore iscritto in bilancio, al lordo delle quote di ammortamento, delle immobilizzazioni materiali ammortizzabili e non, esistenti, rispettivamente all'inizio e alla fine dell'esercizio. Nella **colonna 1** dei **rigi A90 e A91** va indicato il valore iscritto in bilancio, al lordo delle quote di ammortamento, delle immobilizzazioni immateriali ammortizzabili esistenti, rispettivamente, all'inizio e alla fine dell'esercizio.

Nelle **colonne 1 e 2** del **rigo A92** va indicato rispettivamente il valore delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali dei beni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 53 del Tuir.

Nella **colonna 1** del **rigo A93** va indicato l'ammontare delle spese di beni destinati alla rivendita e alla produzione.

Più specificatamente, vanno indicati gli acquisti di competenza dell'esercizio e non il costo del venduto poiché le esistenze iniziali e le rimanenze finali vanno evidenziate nel rigo A92.

Nella **colonna 2** del **rigo A88** vanno indicati gli altri oneri di produzione e vendita.

Sono tali, ad esempio, quelli relativi agli imballaggi e non tutte le altre spese di esercizio in genere.

Nella **colonna 2** dei **rigi A89 e A90** vanno indicati, rispettivamente gli ammortamenti ordinari e quelli anticipati effettuati nell'esercizio, secondo i criteri di cui all'art. 67 del Tuir. Nella **colonna 2** del **rigo A91** va indicato l'ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite nell'esercizio, ad esclusione di quelle di cui all'art. 55, comma 3, lettera b), del Tuir.

Nella **colonna 2** del **rigo A93** va indicato l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettere a), b) e c) del Tuir.

#### ■ PROSPETTO DATI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI DEI COEFFICIENTI PRESUNTIVI DI RICAVI

In questo prospetto, oltre che nel riquadro identificativo, vanno indicati i dati e le notizie necessari per la elaborazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi nonché per l'applicazione dei coefficienti, approvati con D.P.C.M. 23 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 4 gennaio 1993.

In caso di omessa, incompleta o infedele indicazione degli elementi per l'elaborazione e l'applicazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi si applica la pena pecuniaria da uno a dodici milioni di lire.

Al riguardo, si fa presente che ai fini della determinazione degli importi da indicare per l'applicazione del citato D.P.C.M. 23 dicembre 1992, devono essere considerati anche gli eventuali componenti negativi inerenti all'esercizio dell'attività non dedotti in sede di determinazione del reddito.

Il metodo di accertamento induttivo basato sui coefficienti presuntivi non si applica nei confronti dei contribuenti che conseguono ricavi di ammontare obiettivamente determinato, quali quelli derivanti dalle attività di:

- a) distribuzione e rivendita in base a contratti estimatori, di giornali e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
- b) distribuzione di carburanti e lubrificanti;
- c) rivendita di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari;

d) affittacamere e gestione di rifugi alpini di cui all'art. 6, commi 9 e 13, della legge n. 217 del 1983, e successive modificazioni. La non applicabilità dei coefficienti opera nel caso in cui i ricavi di cui all'art. 53 del Tuir derivanti dalle suddette attività siano annotati separatamente ed il loro ammontare risulti non inferiore all'85 per cento dell'importo complessivo dei ricavi conseguiti.

A tali fini si ricorda che i ricavi relativi all'attività di vendita di generi di monopolio, valori bollati o postali, marche assicurative e valori similari (da confrontare con l'importo complessivo dei ricavi conseguenti), vanno assunti nel loro importo "lordo" in modo da costituire un termine di raffronto omogeneo rispetto ai ricavi derivanti dall'esercizio di altre attività.

In tal caso i suddetti contribuenti non devono compilare il presente prospetto.

Nel **rigo A94, colonne 1, 2 e 3**, va indicato in riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo pieno, indipendentemente dalla circostanza che abbiano svolto l'attività per l'intero anno o per parte di esso, rispettivamente:

- il numero complessivo dei dipendenti che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno;
- il numero delle giornate, desumibile dai modelli DM 10 relativi al 1994;

- la spesa di competenza del periodo di imposta sostenuta in riferimento ai detti dipendenti, al netto delle somme attribuite per lavoro straordinario. In tale spesa devono comprendersi gli stipendi, i salari, gli altri compensi in danaro o in natura, i contributi, le quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno - con esclusione delle somme corrisposte nell'anno al lavoratore che ha cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa - nonché le partecipazioni agli utili.

Nei **rigi A95 e A96, colonne 1, 2 e 3**, vanno indicati, in riferimento, rispettivamente, ai lavoratori dipendenti a tempo parziale (compresi gli assunti in base a contratti di formazione-lavoro) ed agli apprendisti (soggetti e non ai contributi Inail) che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno, gli stessi dati sopra illustrati, richiesti per i lavoratori dipendenti a tempo pieno, riducendo a metà il numero delle giornate retribuite.

Al riguardo si precisa che:

- il numero delle giornate di lavoro retribuite dei lavoratori dipendenti a tempo parziale può essere desunto dal modello O1M relativo al 1994;
- il numero delle giornate di lavoro retribuite degli apprendisti va determinato moltiplicando per 6 il numero delle settimane risultanti dal modello DM10 relativo al 1994.

Alla **colonna 4** dei **rigi A94, A95 e A96** vanno indicati, rispettivamente:

- nel **rigo A94**, la spesa, sostenuta nel periodo d'imposta, per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio ecc.) utilizzata per consentire e agevolare lo svolgimento dell'attività;
- nel **rigo A95**, la quota parte della spesa già indicata nel rigo A94 sostenuta per l'energia elettrica;
- nel **rigo A96**, la spesa, sostenuta nel periodo d'imposta, per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati anche da parte delle imprese di autotrasporto esclusivamente per la trazione di autoveicoli, di imbarcazioni, ecc.

Gli importi da indicare nella colonna 4 dei predetti rigi vanno determinati secondo il criterio di competenza e devono comprendere anche l'IVA afferente i consumi che non sia detraibile.

Nel **rigo A97** va indicato:

- nelle **colonne 1 e 2**, rispettivamente il numero dei collaboratori coordinati e continuativi che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno, e l'ammontare dei compensi agli stessi attribuiti, di competenza del periodo d'imposta.
- nelle **colonne 3 e 4**, va indicato, rispettivamente, il numero complessivo delle ore di lavoro straordinario prestate in eccedenza rispetto ai limiti contrattuali e la relativa spesa di competenza comprensiva dei contributi.

Nel **rigo A98, colonna 1**, va indicato il costo del venduto per gli esercenti attività di commercio all'ingrosso o al minuto ovvero, il costo delle materie impiegate per gli esercenti attività di impresa nel settore dell'agricoltura, dell'industria o dell'artigianato. Tale costo si ottiene sommando l'ammontare delle esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 53 del Tuir - esclusi quelli di cui al comma 1, lett. c) dello stesso articolo e le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui al successivo art. 60 - a quello degli acquisti dei menzionati beni effettuati nell'anno, e

sottraendo l'ammontare delle relative rimanenze finali.

Nella **colonna 2**, va indicato il costo del venduto per addetto, determinato rapportando il costo del venduto di cui a colonna 1 al numero delle unità di lavoro, calcolato tenendo conto del numero dei soci e degli associati in partecipazione che apportino lavoro con occupazione prevalente nella società nonché del "numero normalizzato delle unità di lavoro", calcolato dividendo per 312 l'ammontare complessivo delle giornate retribuite e desumibili dai precedenti **righi A94, A95 e A96**.

Nella **colonna 3**, va indicato l'ammontare degli "altri costi"; tale ammontare si determina comprendendo tutti i componenti negativi di reddito esclusi quelli considerati nelle voci specificate nelle tabelle allegate al D.P.C.M. 23 dicembre 1992, ed escluso il costo di acquisto di azioni, di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, nonché le esistenze iniziali dei predetti beni, le partecipazioni agli utili spettanti agli associati in partecipazione, le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di beni e su crediti, le quote di ammortamento anticipato, le quote di ammortamento del valore di avviamento e le deduzioni forfetarie delle spese non documentate di cui all'art. 79, comma 7, del Tuir.

Si ricorda che le voci si considerano specificate nelle tabelle allegate al DPCM 23 dicembre 1992 anche quando in corrispondenza del codice di attività relativo al contribuente non compare alcun coefficiente.

Nel caso in cui nelle suddette tabelle compaia la voce "costo del venduto" gli altri costi vanno diminuiti del valore delle esistenze iniziali e degli acquisti.

Le quote di ammortamento, diverse da quella per ammortamento anticipato e da quella per ammortamento del valore di avviamento vanno comprese nel calcolo dell'ammontare degli altri costi anche se si riferiscono a beni tenuti in considerazione nella determinazione del valore dei beni strumentali indicato nel successivo rigo A99, colonna 1.

Nella **colonna 4** va indicato il numero dei giorni dell'anno compresi nel periodo in cui è stata svolta l'attività in caso di inizio e/o cessazione della stessa nel corso dell'anno.

Nel **rigo A99** devono essere indicati:

- nella **colonna 1**, in riferimento ai beni strumentali impiegati nell'esercizio delle attività, l'importo complessivo ottenuto sommando:

- 1) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;
- 2) l'ammontare complessivo, al netto degli oneri finanziari, dei canoni pattuiti, ancorché non scaduti, compreso il prezzo di riscatto, relativi ai beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria;
- 3) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività per i beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria.

Nella determinazione del valore dei beni strumentali non si tiene conto degli immobili; va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire; le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare di ciascun so-

cio o associato vanno computate nella misura del 50 per cento; il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso, tranne che nelle ipotesi di inizio o cessazione di attività nel corso del periodo d'imposta.

Nella **colonna 2** va indicato l'importo del contributo diretto lavorativo calcolato dal contribuente, nel caso in cui la società abbia conseguito nell'anno 1994 ricavi di ammontare inferiori al limite indicato nell'art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Nella **colonna 3**, va indicato l'indice di rotazione del magazzino riferibile alla società. Tale valore si ottiene dal rapporto tra il costo del venduto e la "consistenza media di magazzino" costituita dalla semisomma delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali considerate ai fini della individuazione del "costo del venduto".

#### ■ DATI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO RELATIVO AGLI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETÀ

Il presente prospetto deve essere utilizzato per indicare i dati relativi all'attività svolta da ciascun associato in partecipazione che non apporti esclusivamente capitale nel caso in cui la società abbia conseguito nell'anno 1994 ricavi di ammontare non superiore ai limiti indicati nell'art. 18, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973.

Qualora la società eserciti più attività d'impresa (con distinta annotazione dei ricavi derivanti da ciascuna attività) per ognuna delle quali è previsto un contributo diretto lavorativo di diverso ammontare va compilato un rigo per ognuna delle attività esercitate da ciascun associato.

Nel caso in cui la società non abbia provveduto alla distinta annotazione dei ricavi riferibili alle diverse attività esercitate, nel presente prospetto dovranno essere indicati i dati relativi alla sola attività per la quale è previsto l'importo più elevato nella tabella E contenuta in **appendice** alla voce "Contributo diretto lavorativo".

Il prospetto non va compilato se i dati da indicare per l'anno 1994 sono identici a quelli riportati nell'analogo prospetto compilato per l'anno 1993 o per l'anno 1992, qualora i dati per l'anno 1993 erano identici a quelli riportati per il 1992.

Ai fini della compilazione dei **rigi A100 e A101** del prospetto si precisa quanto segue.

Nella **colonna 1** deve essere indicato il codice dell'attività svolta in relazione alla categoria di appartenenza rilevabile dalla tabella E contenuta nella **appendice** alla voce «Contributo diretto lavorativo».

Nella **colonna 2** deve essere indicato, per ciascun soggetto, l'anno di inizio dell'attività esercitata.

Nella **colonna 3** deve essere indicata la causa di esclusione prevista dal DPCM 18 dicembre 1992, riportando i seguenti valori relativi alle ipotesi di esclusione già elencate nelle istruzioni comuni ai quadri 750/A, 750/B e 750/C, contraddistinte dalle lettere di seguito riportate:

- 1 - per i casi di cui alla lettera a);
- 2 - per i casi di cui alla lettera b);
- 3 - per i casi di cui alla lettera c);
- 4 - per i casi di cui alla lettera d);
- 5 - per i casi di cui alla lettera f);
- 6 - per i casi di cui alla lettera g);
- 7 - per i casi di cui alla lettera h);
- 8 - per i casi di cui alla lettera i);
- 9 - per gli altri casi.

Per gli associati per i quali trovano applicazione le predette cause di esclusione può non essere compilata la restante parte del prospetto.

Nella **colonna 4** deve essere indicato il coefficiente relativo alla localizzazione geografica dell'attività, rilevabile dalla tabella F contenuta nella **appendice** alla voce «Contributo diretto lavorativo».

Si ricorda che anche per il 1994 le aree di particolare rilievo urbane ed extra urbane non sono state individuate, essendo stati confermati per tale anno gli stessi criteri di calcolo del contributo applicati per il 1992 e il 1993.

Si precisa che vanno considerate assimilate a quella del commercio ambulante l'attività di pesca, nonché le altre attività svolte senza utilizzazione di locali o aree attrezzate, tranne i depositi o i magazzini.

La **colonna 5** deve essere barrata in presenza di invalidità che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 40 per cento rilevante ai fini dell'attività svolta.

Nella **colonna 6** deve essere indicato, in giorni, il periodo di normale svolgimento dell'attività, pari a 312 giorni se si tratta di attività che riguarda l'intero anno.

Il periodo di normale svolgimento dell'attività va determinato con riferimento all'arco temporale nel quale la stessa attività viene svolta dagli operatori economici della specifica area territoriale in cui opera il contribuente.

Nella **colonna 7** deve essere indicato il numero dei giorni di effettivo svolgimento dell'attività, indicando 312 se si tratta di attività che riguarda l'intero anno.

Le **colonne 8, 9 e 10** devono essere utilizzate in caso di contemporaneo svolgimento di attività produttiva di redditi di lavoro dipendente. In particolare, nella **colonna 8** deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento dell'attività, barrando la **colonna 9** se l'attività di lavoro dipendente è svolta a tempo pieno, o la **colonna 10** in caso di attività svolta a tempo parziale.

Nella **colonna 11** deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento di attività produttive di reddito agrario. Nella **colonna 12** deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento di altre attività non soggette a contributo diretto lavorativo diverse da quelle di cui alle colonne da 8 a 11 e nella **colonna 13** deve essere indicato l'importo dei redditi relativi a tali altre attività.

Nella **colonna 14** deve essere indicato l'ammontare dei ricavi relativi all'attività indicata a colonna 1.

Nella **colonna 15** deve essere indicata la percentuale di impiego di energie lavorative riferita all'attività indicata a colonna 1.

## 12

### MOD 750/B - REDDITI D'IMPRESA IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

#### Generalità

Il presente modello deve essere compilato dalle società di persone esercenti attività commerciali che determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir poiché nell'anno 1993 hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore:

- a lire 360 milioni, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;

- a lire un miliardo, per le imprese aventi per oggetto altre attività;  
e che non hanno optato per la contabilità ordinaria.

Tale modello deve essere altresì compilato dalle suddette società che hanno intrapreso l'esercizio di impresa commerciale nel 1993 e che per detto anno hanno tenuto la contabilità semplificata.

Si ricorda che, ai fini del computo di detti limiti, i ricavi vanno assunti secondo i criteri di competenza.

Si fa presente che le società esercenti attività commerciali che si sono avvalse nell'anno 1993 del regime ordinario di determinazione del reddito e sono passate nell'anno 1994 al regime previsto dall'art. 79 del Tuir, devono osservare, per la determinazione del reddito relativo all'anno 1994, i criteri di cui al DM 27 settembre 1989, n. 352.

### ATTENZIONE

I redditi derivanti dalle nuove attività per le quali è stato chiesto di fruire del regime fiscale sostitutivo di cui all'art. 1 del DL 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, non rilevano ai fini dell'Ilor dovuta dalle società e delle imposte personali dei singoli soci e pertanto non devono essere dichiarati nel presente modello.

La società può fruire del regime agevolativo purché tutti i soci si trovino nelle condizioni indicate nel comma 1 del DL n. 357 del 1994. Va precisato, peraltro, che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti in regime sostitutivo non costituiscono componenti negativi di reddito per i rispettivi cessionari o committenti. Tale circostanza deve risultare dalle fatture o da altri documenti comprovanti l'effettuazione delle operazioni.

Per le società personali in regime fiscale sostitutivo, l'imposta sostitutiva è dovuta per intero da ciascuna persona fisica partecipante; il relativo versamento deve essere effettuato cumulativamente dalla società.

Il **Modello 750/B** si compone:

- del riquadro «Dati relativi all'attività»;
- del riquadro «Determinazione del reddito da imputare ai soci»;
- del riquadro «Determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi»;
- dei seguenti prospetti:
  - 1) prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive;
  - 2) prospetto dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti presuntivi di ricavi.
  - 3) prospetto dei dati per il calcolo del contributo diretto lavorativo degli associati in partecipazione;

Nel riquadro in alto a destra del modello vanno indicati la ragione sociale ed il codice fiscale della società.

### Dati relativi all'attività

Nei **rigli B1, B2 e B3** vanno indicati i dati variati rispetto a quelli evidenziati nella precedente dichiarazione. Se per l'anno precedente non è stata presentata la dichiarazione tali rigli vanno integralmente compilati.

Nel **riglo B1** va indicato:

- nel **campo 1**, la descrizione dell'attività esercitata, individuata in conformità alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992 e contenuta in apposito fascicolo disponibile presso gli uffici finanziari;
- nel **campo 2**, il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile dalla predetta classificazione delle attività economiche;
- nel **campo 3**, il codice di attività secondo la precedente codifica in vigore per il periodo d'imposta 1990 rilevabile dalla tabella allegata alla presenti istruzioni;
- nel **campo 4**, l'eventuale subcodice, rilevabile dalla tabella I relativo al codice attività indicato nel campo 3. Si precisa che se per l'attività esercitata in via esclusiva o prevalente sono stati previsti uno o più subcodici, aventi la funzione di individuare più analiticamente l'attività, il contribuente deve indicare il subcodice idoneo ad individuare la propria attività; tale indicazione è necessaria ai fini dell'applicazione dei coefficienti presuntivi di compensi e ricavi, approvati con il DPCM 23 dicembre 1992.

In caso di esercizio di più attività i codici vanno indicati con riferimento all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.

Nel **riglo B2**, va indicato:

- nei **campi da 1 a 4**, il luogo di esercizio dell'attività con il relativo indirizzo.  
Se l'attività è svolta in più luoghi deve essere indicato, quello nel quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi;
- nel **campo 5**, il numero dei luoghi in cui viene esercitata l'attività.

Nel **riglo B3**, il luogo in cui sono conservate le scritture contabili. Se le scritture contabili sono conservate presso terzi, vanno indicate anche le generalità o la denominazione di questi ultimi.

### Determinazione del reddito da imputare ai soci

Nei **rigli da B4 a B11** sono elencati i componenti positivi di reddito.

Nel **riglo B4** va indicato l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53 del Tuir, ad esclusione di quelli previsti dalla lett. c) del comma 1 dello stesso articolo (dei quali si deve tener conto per la determinazione dell'utile netto o della perdita netta indicati rispettivamente nei rigli B5 o B18).

Ai fini della compilazione dell'apposito spazio del riglo B4, si precisa che lo stesso va utilizzato dai soggetti che esercitano attività di agriturismo, ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730, e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per indicarsi l'ammontare dei ricavi derivanti dall'esercizio di detta attività.

A tale proposito, si fa presente che ai sensi della suddetta legge n. 730 del 1985, per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile, singoli od associati e dai loro familiari di cui all'art. 230-bis del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività tipicamente agricole (colti-

vazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame) che devono comunque rimanere principali rispetto a quelle agrituristiche. Tali soggetti devono indicare nel **riglo B1**, oltre all'attività esercitata, il riferimento a quest'ultima norma e, ai fini della determinazione del reddito attribuibile alle attività di agriturismo devono altresì indicare nel **riglo B24**, esclusivamente, il 75 per cento di detti ricavi, quali costi forfetariamente riconosciuti.

Nel **riglo B5** va indicato l'utile netto derivante dalla negoziazione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa. Tale utile netto è determinato dalla differenza tra la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni dei suddetti beni e delle relative rimanenze finali e la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto degli stessi.

Nel **riglo B6** vanno indicati i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili qualora la società intenda avvalersi delle seguenti disposizioni:

- **"Ravvedimento operoso" ai fini penali** (art. 1, 4° comma, del DL 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516).

*Tale norma prevede la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione di corrispettivi, da cui derivano componenti positivi, nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi, a condizione che le annotazioni siano state effettuate in taluna di tali scritture contabili ovvero che i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge e che i corrispettivi non annotati risultino compresi nella dichiarazione dei redditi e sia versata l'imposta globalmente dovuta.*

*Tuttavia, nel caso in cui non siano state effettuate le annotazioni in una delle scritture contabili obbligatorie o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge, è sufficiente che i corrispettivi risultino compresi nella dichiarazione e sia versata l'imposta globalmente dovuta.*

*Occorre peraltro che le annotazioni siano state effettuate o i documenti siano stati emessi o i corrispettivi siano compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche.*

*Si rileva che ai sensi dell'art. 1, 4° comma, lett. c), del D.L. n. 429 del 1982, non si considerano omesse le annotazioni relative ad operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte;*

- **"Ravvedimento operoso" ai fini amministrativi** (art. 55, 4° comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 600).

*Tale norma prevede che se i ricavi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi e sempre che le violazioni previste dall'art. 51 del D.P.R. n. 600 del 1973 non siano già state constatate non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito, ai sensi dell'art. 4,*

comma 4, lettera d), della legge n. 413/91, il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari al 5 per cento dei ricavi non annotati nelle scritture contabili. In tale caso va utilizzato il rigo B6, mentre gli estremi del versamento vanno indicati nell'apposito **rigo B52**;

– **Adeguamento al contributo diretto lavorativo** (art. 62-ter, comma 4, del DL 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427).

Il contribuente che, senza applicazione di sanzioni, intende incrementare i ricavi, al fine di adeguare il proprio reddito al contributo diretto lavorativo può utilizzare il rigo B6, indicando l'ammontare dei predetti ricavi anche nell'apposito spazio all'interno del rigo al fine di evitare l'accertamento induttivo previsto dall'art. 62-ter, commi 1 e 3, del DL n. 331 del 1993.

– **Adeguamento ai ricavi determinati in base ai coefficienti presuntivi** (art. 12 del DL 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154).

Utilizzando il rigo B6 il contribuente può anche incrementare i ricavi, senza applicazione di sanzioni, per adeguarli alle risultanze dei coefficienti presuntivi di cui al DPCM 23 dicembre 1992 al fine di evitare l'accertamento induttivo previsto dalla norma sopra citata.

Nel **rigo B7** va indicato l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all'art. 54 del Tuir, afferenti ai beni relativi all'impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi. Ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso art. 54, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto (vedere in **Appendice** la voce «Plusvalenze patrimoniali»). Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi. La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite, compilando il «prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive». Pertanto, nel presente rigo va indicato l'intero ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite nell'anno e/o la quota costante evidenziata nel **rigo B41** relativa a quelle, da indicare nel **rigo B40**, che si intendono rateizzare.

Va inoltre indicata nello stesso rigo B7 la somma delle quote costanti imputabili al periodo d'imposta 1994 di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze conseguite in precedenti periodi d'imposta.

Nel **rigo B8** va indicato l'ammontare delle sopravvenienze attive di cui all'art. 55, comma 1, 3 e 5 del Tuir, ad esclusione di quelle previste nel comma 2 (da indicare nel rigo B7).

I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) e f) del com-

ma 1 dell'art. 53, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il nono.

La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti, va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il «prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive». Relativamente ai proventi incassati nel periodo di imposta 1994, da evidenziare nel rigo B42, la scelta va effettuata indicando nel rigo B43 la quota costante.

Nello stesso rigo B8 va altresì indicata la quota costante imputabile al reddito dell'esercizio dei proventi conseguiti nel precedente periodo di imposta.

Nel **rigo B9** vanno indicati i dividendi e gli interessi attivi di cui all'art. 56 del Tuir. Si precisa che il credito d'imposta sui dividendi va indicato nel **rigo 02**, colonna 4, del **Quadro 750/L** (vedere in **appendice** la voce "Crediti d'imposta").

Nel **rigo B10** va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:

- 1) materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci e prodotti finiti (art. 59, comma 1, del Tuir);
  - 2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir);
  - 3) opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir).
- Si ricorda che le imprese minori che si sono avvalse delle disposizioni di cui agli artt. 34 e 38 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e che a norma dell'art. 33, comma 10, della legge stessa, hanno apportato, nella dichiarazione relativa ai redditi 1991, variazioni in aumento alle quantità o ai valori delle rimanenze di cui agli artt. 62 del D.P.R. n. 597 del 1973 e 59 del Tuir, devono far concorrere alla formazione del reddito d'impresa, nella presente dichiarazione, l'importo della quarta quota costante dell'ammontare di reddito derivante dalle suddette variazioni o, comunque, la parte residua, nel caso sia cessata l'attività nel presente periodo d'imposta. La predetta quota deve essere indicata nell'apposito spazio del presente rigo B10.

Al riguardo va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio di cui al punto 3), l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.

Tale documentazione, che non va allegata alla dichiarazione, deve essere conservata dal contribuente che ha presentato la dichiarazione fino al 31 dicembre 2000, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di chiederla.

Nel **rigo B11** vanno indicati gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, tra i quali:

- i proventi in denaro o in natura conseguiti da soggetti in contabilità ordinaria nel 1993 a titolo di contributi o di liberalità che sono stati accantonati in apposito fondo del passivo, ai sensi dell'art. 55, comma 3, del Tuir;
- i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa né beni alla cui produzione

o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni concernenti i redditi fondiari, per quelli situati nel territorio dello Stato, o, ai sensi dell'art. 84, comma 2, del Tuir, per quelli situati all'estero;

– i canoni derivanti dalla locazione di immobili non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (c.d. «strumentali per natura»), qualora gli stessi siano stati inclusi tra i beni dell'impresa nel registro dei beni ammortizzabili. In tale ipotesi i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento;

– gli ammontari dedotti ai sensi degli artt. 70, 71, 72 e 73 del Tuir, indicati nei bilanci dei soggetti in contabilità ordinaria nell'anno 1993, nell'ipotesi in cui gli ammontari stessi non risultino iscritti nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta.

In questo rigo vanno altresì compresi gli altri proventi, diversi da quelli indicati nei precedenti righe, conseguiti nell'esercizio dell'impresa.

Nel **rigo B12** va indicato il totale dei componenti positivi risultante dalla somma degli importi indicati nei righe da B4 a B11.

Nei **righe** da **B13** a **B24** sono elencati i componenti negativi di reddito.

Al riguardo, si fa presente che i soggetti che esercitano l'attività di agriturismo di cui alla legge n. 730 del 1985 e che determinano il reddito in misura forfetaria, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 413 del 1991, non devono indicare nei successivi righe i componenti negativi relativi a detta attività in quanto essi vengono dedotti forfetariamente nella misura del 75 per cento dei ricavi derivanti dall'attività medesima, utilizzando l'apposito spazio di **rigo B24**.

Nel **rigo B13** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1994 relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci, prodotti finiti, prodotti in corso di lavorazione, servizi non di durata ultrannuale, nonché quelle relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale.

Nel **rigo B14** va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci.

Nel **rigo B15** va indicato il costo per l'acquisizione di servizi, comprese le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione – non portate ad incremento del costo dei beni strumentali nel registro dei beni ammortizzabili ai quali si riferiscono – deducibili a norma dell'art. 67, comma 7, del Tuir.

In questo rigo vanno altresì indicati i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, nel caso in cui il soggetto abbia scelto la deduzione di detti compensi interamente nell'esercizio di competenza, anziché secondo le modalità stabilite nel citato comma 7 (vedere in **appendice** la voce "Spese di manutenzione e riparazione").

Si ricorda che non sono deducibili le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni indicati nel comma



8-bis dell'art 67 del Tuir, se non sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente come strumentali nell'attività propria dell'impresa (vedere in **appendice** la voce "Beni di lusso").

Nel **rigo B16** va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

- le spese per prestazioni di lavoro dipendente, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili;
- le spese per altre prestazioni di lavoro diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, ecc.) comprensive dei compensi e delle quote di indennità di fine rapporto maturate nel periodo di imposta.

Per quanto riguarda le quote maturate per le indennità di quiescenza e previdenza del personale dipendente, per le indennità di fine rapporto spettanti per collaborazione coordinata e continuativa e per la cessazione di rapporti di agenzia nonché per quelle spettanti agli sportivi professionisti, si osserva che le stesse sono deducibili a condizione che risultino indicate nei registri IVA ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta. Si ricorda che sono ammessi in deduzione i compensi corrisposti nel periodo d'imposta agli amministratori delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, ivi compresi quelli erogati sotto forma di partecipazioni agli utili.

Nel **rigo B17** vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione e, nell'apposito spazio, la parte di essi spettante agli associati che non apportano esclusivamente capitale (vedere in **appendice** la voce "Quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione").

Nel **rigo B18** va indicata la perdita netta derivante dalla negoziazione di azioni, quote di partecipazione in società ed enti indicate nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e altri titoli in serie o di massa. Tale perdita netta è determinata dalla differenza tra la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto di detti beni e la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni degli stessi e delle relative rimanenze finali.

Nel **rigo B19** vanno indicati gli interessi passivi, nell'ammontare corrispondente alla quota proporzionale deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3 del Tuir.

Si ricorda che tra gli interessi passivi da assumere nella quota proporzionale sopra evidenziata vanno compresi anche quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto (vedere in **appendice** la voce "Deducibilità degli interessi passivi").

Nel **rigo B20** vanno indicate le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di cui all'art. 66 del Tuir.

Nel **rigo B21** va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir nonché le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo uni-

tario non superiore ad 1 milione di lire (vedere in **appendice** la voce "Immobili strumentali relativi all'impresa").

Negli appositi spazi va indicata la quota relativa all'ammortamento anticipato ed al valore di avviamento.

Si fa presente che i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir possono fruire dell'ammortamento anticipato a condizione che l'eccedenza rispetto alla quota di ammortamento ordinario sia indicata nel registro dei beni ammortizzabili (vedere in **appendice** la voce "Beni di lusso").

Nel **rigo B22** vanno indicati i canoni di locazione anche finanziaria e/o di noleggio (vedere in **appendice** la voce "Beni di lusso").

Nel **rigo B23**, se si intende fruire dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, va indicato il 50 per cento della differenza tra l'ammontare degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta e la media degli investimenti realizzati nei cinque periodi precedenti. Gli investimenti da ciascun periodo vanno assunti al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo di imposta (vedere "**le novità della disciplina del reddito d'impresa**" contenute nelle istruzioni comuni ai modelli 750/A e 750/B). Ai fini del calcolo della agevolazione si rinvia all'apposito prospetto contenuto nella quarta facciata del modello fondamentale.

Si ricorda che i soggetti che hanno compilato anche il Mod. 750/D1 devono tenere conto pure degli investimenti effettuati nell'esercizio dell'attività di allevamento.

Nel **rigo B24** vanno indicate:

- le imposte deducibili ed i contributi ad associazioni sindacali e di categoria; (vedere in **appendice** la voce "Imposte indeducibili").

- le spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le altre spese relative a più esercizi.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 74 del Tuir le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto; quelle di pubblicità e propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui sono sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei due successivi. Inoltre le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono sostenute e nei due successivi mentre le altre spese relative a più esercizi, sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.

Pertanto, relativamente alle spese sostenute nell'esercizio, nel presente rigo va indicato:

- l'intero ammontare e/o la quota costante delle spese relative a studi e ricerche, pubblicità e propaganda;
- la quota pari a 1/9 delle spese di rappresentanza;
- la quota imputabile all'esercizio delle spese relative a più esercizi.

Nel medesimo rigo va altresì indicata la somma delle quote imputabili all'esercizio relative alle predette spese sostenute negli esercizi precedenti;

- la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre i 12 milioni e fino a 150 milioni di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 milioni e fino a 180 milioni di lire;

- la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall'art. 79, comma 8, del Tuir a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi;

- gli altri componenti negativi deducibili quali:

- le spese e gli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Se le spese si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, sono deducibili con le modalità previste dai commi 5 e 5-bis dell'art. 75 del Tuir;

- le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere c-ter) e c-quater) del comma 2 dell'art. 65 del Tuir, nei limiti ed alle condizioni ivi indicate, nonché i versamenti effettuati a favore delle fondazioni e delle associazioni e degli enti individuati con decreti dei prefetti delle provincie interessate, con il fine di portare aiuto alle popolazioni del Nord Italia colpite dall'alluvione del mese di novembre 1994, ai sensi dell'art. 14-bis comma 1 del DL 24 novembre 1994, n. 646 convertito dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.

Nel **rigo B25** va indicato il totale dei componenti negativi risultante dalla somma degli importi indicati nei righe da B13 a B24.

Nel **rigo B26** va effettuata la differenza tra il totale dei componenti positivi, indicato nel rigo B12, ed il totale dei componenti negativi indicato nel rigo B25.

Nel **rigo B27** va riportato l'importo di rigo B26. Qualora tale importo risulti di ammontare inferiore a quello del contributo diretto lavorativo, la società può, ai sensi dell'art. 62-ter, comma 4, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, senza applicazione di sanzioni, adeguare il reddito al contributo diretto lavorativo di cui al D.P.C.M. 18 dicembre 1992 al fine di evitare l'accertamento induttivo previsto dai commi 1 e 3 dello stesso art. 62-ter del D.L. n. 331 del 1993.

Considerato che la normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, i contribuenti interessati devono confrontare il contributo diretto lavorativo con l'importo di rigo B26 aumentato degli importi non assoggettati ad imposizione per effetto di specifiche disposizioni agevolative.

In particolare, per i contribuenti che beneficiano dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 3 del D.L. n.357 del 1994, il reddito da confrontare con il contributo diretto lavorativo è quello di rigo B26 aumentato dell'importo

indicato nel rigo B23. Se il predetto reddito, così aumentato, risulta inferiore al contributo diretto lavorativo, ai fini dell'adeguamento, nel rigo B27 va indicato l'importo del contributo diretto lavorativo, diminuito dell'importo indicato al rigo B23. Se invece non risulta inferiore, nel rigo B27 va riportato l'importo di rigo B26.

In caso di associazioni in partecipazione in cui gli associati non apportano esclusivamente capitale, il reddito da confrontare con il contributo diretto lavorativo è quello di rigo B26, aumentato degli utili spettanti a detti associati.

Se il reddito di rigo B26, così aumentato, risulta inferiore al contributo diretto lavorativo, nel rigo B27 va indicato, ai fini dell'adeguamento, il contributo diretto lavorativo diminuito degli utili spettanti ai suindicati associati; se, invece, risulta non inferiore, nel rigo B27 va riportato l'importo di B26.

Resta comunque ferma la facoltà per il contribuente, qualora intenda adeguare il reddito al contributo diretto lavorativo, incrementando i ricavi, di indicare tale incremento nel menzionato rigo B6.

Nel **rigo B28** vanno indicate le erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, del Tuir (escluse quelle previste dalla lettera c-quater e quelle relative ai versamenti effettuati a favore delle fondazioni e delle associazioni e degli enti individuati con decreti dei prefetti delle provincie interessate con il fine di portare aiuto alle popolazioni del Nord Italia colpite dall'alluvione del mese di novembre 1994, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 1, del DL 24 novembre 1994, n. 646, convertito dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22).

Nel **rigo B29** va indicata la differenza tra gli importi del rigo B27 e B28.

Nel **rigo B30** va indicato l'importo di rigo B29, al netto del 50% del reddito agevolato, nel caso in cui la società ha effettuato investimenti innovativi ed ha fruito della agevolazione prevista dall'art. 12 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333 convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

Detto importo agevolato è pari alla differenza tra il reddito di rigo B29 e il reddito d'impresa dichiarato ai fini delle imposte personali per l'anno 1993.

Il reddito indicato nel presente rigo deve essere riportato nel quadro L, rigo 2, colonna 1.

#### Riquadro per la determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi

L'apposita casella, collocata accanto al titolo del presente riquadro, va barrata nel caso in cui ricorrano le ipotesi di esclusione dall'Illor ai sensi della lett. e-bis) del comma 2 dell'art. 115 del Tuir. (vedere in **appendice** la voce "Redditi d'impresa esclusi dall'Illor")

Nel **rigo B31** va riportato l'ammontare del reddito d'impresa al lordo delle erogazioni liberali evidenziato nel rigo B27.

Nel **rigo B32** va indicato il totale degli elementi reddituali che differenziano, aumentando, il reddito ai fini Illor rispetto a quello determinato ai fini dell'imposta personale, riportato nel rigo B31, tra i quali:

- le perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili orga-

nizzazioni con gestione e contabilità separata, in quanto il reddito relativo non è soggetto all'Illor;

- le perdite derivanti dalla partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato, in quanto i redditi derivanti da partecipazioni in tali società non sono soggetti all'Illor;
- ogni altro componente reddituale che influenzi in aumento il reddito ai fini Illor.

Nel **rigo B33** va indicato il totale degli elementi reddituali che differenziano, riducendolo, il reddito ai fini Illor rispetto a quello determinato ai fini delle imposte personali, riportato nel rigo B31, tra i quali:

- i redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separata.
- i redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato;
- i redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per i quali spetta il credito d'imposta e che, in base a quanto dispone l'art. 115, comma 2, del Tuir, sono esclusi dall'imposta locale sui redditi;

- i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, e i redditi agrari di cui all'art. 29 del Tuir in quanto, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, tali redditi sono esclusi dall'Illor. In tal caso occorre assumere l'importo corrispondente alla rendita catastale o, in caso di locazione, il reddito effettivo, come determinati in base alle regole stabilite per i redditi fondiari (vedere in **appendice** la voce "Esclusione dall'Illor dei redditi degli immobili relativi all'impresa");
- ogni altro componente reddituale che influenzi in diminuzione il reddito ai fini Illor.

Nel **rigo B34** va indicato l'ammontare del reddito esente ai fini Illor, per il quale deve essere compilato il prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali posto nella quarta pagina del modello fondamentale.

Si precisa che nel caso in cui il reddito d'impresa è stato prodotto in più Comuni, alcuni dei quali beneficiano di agevolazione fiscale di carattere territoriale, deve essere computata come esente la sola parte del reddito prodotto nei comuni stessi, al netto delle relative spese di produzione.

Nel **rigo B35** va indicato l'ammontare del contributo diretto lavorativo.

Al riguardo, si precisa che l'art. 62, comma 13, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, stabilisce che i redditi d'impresa dei soggetti di cui all'art. 62ter del DL n. 331 del 1993 sono esclusi dall'Illor fino ad un ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo determinato sulla base dei criteri di cui al DPCM 18 dicembre 1992.

Pertanto, qualora venga dichiarato un reddito d'impresa di ammontare superiore al contributo diretto lavorativo lo stesso è escluso dall'Illor solo per la parte di esso corrispondente al menzionato contributo.

Nel **rigo B36** va indicato l'ammontare del reddito di rigo B31, aumentato dell'importo di rigo B32 e diminuito degli importi dei

rigi B33, B34 e B35. Il risultato di tale operazione costituisce il reddito d'impresa al lordo delle erogazioni liberali.

Nel **rigo B37** vanno indicate le erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, del Tuir, (escluse quelle previste dalla lettera c-quater e quelle di cui all'art. 14-bis, comma 1, del D.L. 24 novembre 1994, n. 646).

Nel **rigo B38** va indicato il totale del reddito d'impresa risultante dalla differenza tra l'importo di rigo B36 e l'ammontare delle erogazioni liberali indicato nel rigo B37.

Si ricorda che i soggetti che beneficiano della deduzione dall'Illor del contributo diretto lavorativo non possono fruire delle deduzioni previste dall'art. 120 del Tuir.

Possono, invece, continuare a fruire di dette deduzioni i contribuenti esclusi dall'applicazione del contributo diretto lavorativo (vedere il par. "contributo diretto lavorativo" nelle istruzioni comuni ai Modd. 750/A, 750/B e 750/C).

Nel **rigo B39** va indicato l'importo di rigo B38, al netto del 50% del reddito agevolato, nel caso in cui l'imprenditore ha effettuato investimenti innovativi ed ha fruito della agevolazione prevista dall'art. 12 del D.L. 12 luglio 1992, n. 333 convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

Detto importo agevolato è pari alla differenza tra il reddito di rigo B38 e il reddito d'impresa dichiarato ai fini Illor per l'anno 1993.

L'importo di rigo B39 deve essere riportato, unitamente agli altri redditi Illor, nel quadro O, rigo 15 di colonna 2.

#### ■ PROSPETTO DATI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI DEI COEFFICIENTI PRESUNTIVI DI RICAVI

In questo prospetto, oltre che nel riquadro identificativo, vanno indicati i dati e le notizie necessari per la elaborazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi nonché per l'applicazione dei coefficienti, approvati con DPCM 23 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, - serie generale - n. 2 del 4 gennaio 1993.

In caso di omessa, incompleta o infedele indicazione degli elementi per l'elaborazione e l'applicazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi si applica la pena pecuniaria da uno a dodici milioni di lire.

Al riguardo, si fa presente che ai fini della determinazione degli importi da indicare per l'applicazione del citato DPCM 23 dicembre 1992, devono essere considerati anche gli eventuali componenti negativi inerenti all'esercizio dell'attività non dedotti in sede di determinazione del reddito.

Il metodo di accertamento induttivo basato sui coefficienti presuntivi non si applica nei confronti dei contribuenti che conseguono ricavi di ammontare obiettivamente determinato, quali quelli derivanti dalle attività di:

- a) distribuzione e rivendita in base a contratti estimatori, di giornali e di periodici, anche su supporti audiovisivomagnetici;
- b) distribuzione di carburanti e lubrificanti;
- c) rivendita di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari;
- d) affittacamere e gestione di rifugi alpini di cui all'art. 6, commi 9 e 13, della legge n. 217 del 1983, e successive modificazioni.

La non applicabilità dei coefficienti opera nel caso in cui i ricavi di cui all'art. 53 del T.U.I.R. derivanti dalle suddette attività siano

annotati separatamente ed il loro ammontare risulti non inferiore all'85 per cento dell'importo complessivo dei ricavi conseguiti.

A tali fini si ricorda che i ricavi relativi all'attività di vendita di generi di monopolio, valori bollati o postali, marche assicurative e valori similari (da confrontare con l'importo complessivo dei ricavi conseguenti), vanno assunti nel loro importo "lordo" in modo da costituire un termine di raffronto omogeneo rispetto ai ricavi derivanti dall'esercizio di altre attività. In tal caso i suddetti contribuenti non devono compilare il presente prospetto.

Nel **rigo B44, colonne 1, 2 e 3**, va indicato in riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo pieno, indipendentemente dalla circostanza che abbiano svolto l'attività per l'intero anno o per parte di esso, rispettivamente:

- il numero complessivo dei dipendenti che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno;
- il numero delle giornate, desumibile dai modelli DM 10 relativi al 1994;
- la spesa di competenza del periodo di imposta sostenuta in riferimento ai detti dipendenti, al netto delle somme attribuite per lavoro straordinario. In tale spesa devono comprendersi gli stipendi, i salari, gli altri compensi in danaro o in natura, i contributi, le quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno - con esclusione delle somme corrisposte nell'anno al lavoratore che ha cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa - nonché le partecipazioni agli utili.

Nei **righe B45 e B46, colonne 1, 2 e 3**, vanno indicati, in riferimento, rispettivamente, ai lavoratori dipendenti a tempo parziale (compresi gli assunti in base a contratti di formazione-lavoro) ed agli apprendisti (soggetti e non ai contributi INAIL) che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno, gli stessi dati sopra illustrati, richiesti per i lavoratori dipendenti a tempo pieno, riducendo a metà il numero delle giornate retribuite.

Al riguardo si precisa che:

- il numero delle giornate di lavoro retribuite dei lavoratori dipendenti a tempo parziale può essere desunto dal modello O1M relativo al 1994;
- il numero delle giornate di lavoro retribuite degli apprendisti va determinato moltiplicando per 6 il numero delle settimane risultanti dal modello DM10 relativo al 1994.

Alla **colonna 4 dei righe B44, B45 e B46** vanno indicati, rispettivamente:

- nel **rigo B44**, la spesa, sostenuta nel periodo d'imposta, per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio ecc.) utilizzata per consentire e agevolare lo svolgimento dell'attività;
- nel **rigo B45**, la quota parte della spesa già indicata nel rigo B44 sostenuta per l'energia elettrica;
- nel **rigo B46**, la spesa, sostenuta nel periodo d'imposta, per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati anche da parte delle imprese di autotrasporto esclusivamente per la trazione di autoveicoli, di imbarcazioni, ecc.

Gli importi da indicare nella colonna 4 dei predetti righe vanno determinati secondo il criterio di competenza e devono comprendere anche l'IVA afferente i consumi che non sia detraibile.

Nel **rigo B47**, va indicato:

- nelle **colonne 1 e 2**, rispettivamente il numero dei collaboratori coordinati e continuativi che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno, e l'ammontare dei compensi agli stessi attribuiti, di competenza del periodo d'imposta;
- nelle **colonne 3 e 4**, va indicato, rispettivamente, il numero complessivo delle ore di lavoro straordinario prestate in eccedenza rispetto ai limiti contrattuali e la relativa spesa di competenza comprensiva dei contributi.

Nel **rigo B48 colonna 1**, va indicato il costo del venduto per gli esercenti attività di commercio all'ingrosso o al minuto ovvero, il costo delle materie impiegate per gli esercenti attività di impresa nel settore dell'agricoltura, dell'industria o dell'artigianato. Tale costo si ottiene sommando l'ammontare delle esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 53 del Tuir - esclusi quelli di cui al comma 1, lett. c) dello stesso articolo e le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui al successivo art. 60 - a quello degli acquisti dei menzionati beni effettuati nell'anno, e sottraendo l'ammontare delle relative rimanenze finali.

Nella **colonna 2** va indicato il costo del venduto per addetto, determinato riportando il costo del venduto di cui a colonna 1 del rigo B48 al numero delle unità di lavoro, calcolato tenendo conto del numero dei soci e degli associati in partecipazione che apportino lavoro con occupazione prevalente nella società e del «numero normalizzato delle unità di lavoro», calcolato dividendo per 312 l'ammontare complessivo delle giornate retribuite e desumibili dai precedenti righe B44, B45 e B46.

Nella **colonna 3**, va indicato l'ammontare degli «altri costi»; tale ammontare si determina comprendendo tutti i componenti negativi di reddito esclusi quelli considerati nelle voci specificate nelle tabelle allegate al DPCM 23 dicembre 1992, ed escluso il costo di acquisto di azioni, di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, nonché le esistenze iniziali dei predetti beni, le partecipazioni agli utili spettanti agli associati in partecipazione, le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di beni e su crediti, le quote di ammortamento anticipato, le quote di ammortamento del valore di avviamento e le deduzioni forfetarie delle spese non documentate di cui all'art. 79, comma 7, del Tuir.

Si ricorda che le voci si considerano specificate nelle tabelle allegate al DPCM 23 dicembre 1992 anche quando in corrispondenza del codice di attività relativo al contribuente non compare alcun coefficiente.

Nel caso in cui nelle suddette tabelle compaia la voce «costo del venduto» gli altri costi vanno diminuiti del valore delle esistenze iniziali e degli acquisti.

Le quote di ammortamento, diverse da quella per ammortamento anticipato e da quella per ammortamento del valore di avviamento vanno comprese nel calcolo dell'ammontare degli altri costi anche se si riferiscono a beni tenuti in considerazione nella determinazione del valore dei beni strumentali indicato nel successivo rigo B49, colonna 1.

Nella **colonna 4** va indicato il numero dei giorni dell'anno compresi nel periodo in cui è stata svolta l'attività in caso di inizio e/o cessazione della stessa nel corso dell'anno.

Nel **rigo B49** devono essere indicati:

- nella **colonna 1**, in riferimento ai beni stru-

mentali impiegati nell'esercizio delle attività, l'importo complessivo ottenuto sommando:

- 1) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, risultante dal registro dei beni ammortizzabili, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;
- 2) l'ammontare complessivo, al netto degli oneri finanziari, dei canoni pattuiti, ancorchè non scaduti, compreso il prezzo di riscatto, relativi ai beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria;
- 3) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività per i beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria.

Nella determinazione del valore dei beni strumentali: non si tiene conto degli immobili; va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire; le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare di ciascun socio o associato vanno computate nella misura del 50 per cento; il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso, tranne che nelle ipotesi di inizio o cessazione di attività nel corso del periodo d'imposta;

- nella **colonna 2**, la quota percentuale dell'ammontare dei ricavi, conseguiti in relazione ad attività di sola lavorazione, senza alcun utilizzo di materiali e impiegando materiali forniti dai committenti;
- nella **colonna 3**, l'importo del contributo diretto lavorativo calcolato dal contribuente, nel caso in cui la società abbia conseguito nell'anno 1994 ricavi di ammontare inferiore a quelli indicati nell'art. 18 del DPR 29 settembre 1973, n. 600;
- nella **colonna 4**, l'indice di rotazione del magazzino riferibile al contribuente. Tale valore si ottiene dal rapporto tra il costo del venduto e la «consistenza media di magazzino» costituita dalla semisomma delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali considerate ai fini della individuazione del «costo del venduto».

#### ■ DATI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO RELATIVO AGLI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETÀ

Il presente prospetto deve essere utilizzato per indicare i dati relativi all'attività svolta da ciascun associato in partecipazione che non apporti esclusivamente capitale nel caso in cui la società abbia conseguito nell'anno 1994 ricavi di ammontare non superiore ai limiti indicati nell'art. 18, comma 1, del DPR n. 600 del 1973.

Qualora la società eserciti più attività d'impresa, con distinta annotazione dei ricavi derivanti da ciascuna attività, per ognuna delle quali è previsto un contributo diretto lavorativo di diverso ammontare va compilato un rigo per ognuna delle attività esercitate da ciascun associato.

Nel caso in cui la società non abbia provveduto alla distinta annotazione dei ricavi riferibili alle diverse attività esercitate, nel presente prospetto dovranno essere indicati i dati relativi alla sola attività per la quale è previsto l'importo più elevato nella tabella E contenuta in **appendice** alla voce "Contributo lavorativo".

Il prospetto non va compilato se i dati da indicare per l'anno 1994 sono identici a quelli

riportati nell'analogo prospetto compilato per l'anno 1993 o per l'anno 1992, qualora i dati per l'anno 1993 erano identici a quelli riportati per il 1992.

Ai fini della compilazione dei **rigli B50 e B51** del prospetto si precisa quanto segue.

Nella **colonna 1** deve essere indicato il codice dell'attività svolta in relazione alla categoria di appartenenza rilevabile dalla tabella E contenuta nella **appendice** alla voce "Contributo diretto lavorativo".

Nella **colonna 2** deve essere indicato, per ciascun soggetto, l'anno di inizio dell'attività esercitata.

Nella **colonna 3** deve essere indicata la causa di esclusione prevista dal DPCM 18 dicembre 1992, riportando i seguenti valori relativi alle ipotesi di esclusione già elencate nel paragrafo 2.2 delle istruzioni comuni ai quadri 750/A, 750/B e 750/C, contraddistinte dalle lettere di seguito riportate:

- 1 - per i casi di cui alla lettera a);
- 2 - per i casi di cui alla lettera b);
- 3 - per i casi di cui alla lettera c);
- 4 - per i casi di cui alla lettera d);
- 5 - per i casi di cui alla lettera f);
- 6 - per i casi di cui alla lettera g);
- 7 - per i casi di cui alla lettera h);
- 8 - per i casi di cui alla lettera i);
- 9 - per gli altri casi.

Per gli associati per i quali trovano applicazione le predette cause di esclusione di cui alla colonna 3, può non essere compilata la restante parte del prospetto.

Nella **colonna 4** deve essere indicato il coefficiente relativo alla localizzazione geografica dell'attività, rilevabile dalla tabella F contenuta nella **appendice** alla voce "Contributo diretto lavorativo".

Si ricorda che anche per il 1994 le aree di particolare rilievo urbane ed extra urbane non sono state individuate, essendo stati confermati per tale anno gli stessi criteri di calcolo del contributo applicati per il 1992 e per il 1993.

Si precisa che vanno considerate assimilate a quella del commercio ambulante l'attività di pesca nonché le altre attività svolte senza utilizzazione di locali o aree attrezzate, tranne i depositi o i magazzini.

La **colonna 5** deve essere barrata in presenza di invalidità che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 40 per cento rilevante ai fini dell'attività svolta.

Nella **colonna 6** deve essere indicato, in giorni, il periodo di normale svolgimento dell'attività, pari a 312 giorni se si tratta di attività che riguarda l'intero anno.

Il periodo di normale svolgimento dell'attività va determinato con riferimento all'arco temporale nel quale la stessa attività viene svolta dagli operatori economici della specifica area territoriale in cui opera il contribuente.

Nella **colonna 7** deve essere indicato il numero dei giorni di effettivo svolgimento dell'attività, indicando 312 se si tratta di attività che riguarda l'intero anno.

Le **colonne 8, 9 e 10** devono essere utilizzate in caso di contemporaneo svolgimento di attività produttiva di redditi di lavoro dipendente. In particolare, nella **colonna 8** deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento dell'attività, barrando la **colonna 9** se l'attività di lavoro dipendente è svolta a tempo pieno, o la **colonna 10** in caso di attività svolta a tempo parziale.

Nella **colonna 11** deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento di attività produttive di reddito agrario.

Nella **colonna 12** deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento di altre attività non soggette a contributo diretto lavorativo diverse da quelle di cui alle colonne da 8 a 11 e nella **colonna 13** deve essere indicato l'importo dei redditi relativi a tali altre attività.

Nella **colonna 14** deve essere indicato l'ammontare dei ricavi relativi all'attività indicata a colonna 1.

Nella **colonna 15** deve essere indicata la percentuale di impiego di energie lavorative riferita all'attività indicata a colonna 1.

13

## MOD. 750/C - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

### ■ GENERALITÀ

Il Modello 750/C deve essere utilizzato dalle società semplici o dalle associazioni tra artisti e professionisti per dichiarare i redditi di lavoro autonomo prodotti nell'anno 1994.

Il modello è stato predisposto tenendo conto della disciplina prevista dagli artt. 49 e 50 del Tuir. In caso di esercizio abituale di più attività artistiche e/o professionali va compilato un unico Mod. 750/C, con la indicazione dei dati complessivi.

### ATTENZIONE

I redditi derivanti dalle nuove attività per le quali è stato chiesto di fruire del regime fiscale sostitutivo di cui all'art. 1 del DL 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, non rilevano ai fini delle imposte personali dei singoli soci o associati e pertanto non devono essere dichiarati nel presente modello. Si può fruire del regime agevolativo purché tutti i soci o associati si trovino nelle condizioni indicate nel comma 1 del DL n. 357 del 1994. Va precisato, peraltro, che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti in regime sostitutivo non costituiscono componenti negativi di reddito per i rispettivi cessionari o committenti. Le fatture o gli altri documenti comprovanti l'effettuazione delle operazioni devono recare l'indicazione che il corrispettivo è indeducibile.

Per le società od associazioni in regime fiscale sostitutivo, l'imposta sostitutiva è dovuta per intero da ciascuna persona fisica partecipante; il relativo versamento deve essere effettuato cumulativamente dalla società o associazione.

Il Modello 750/C è suddiviso in tre riquadri, ciascuno riguardante rispettivamente i dati relativi all'attività, la determinazione del reddito da imputare ai singoli soci o associati, il prospetto dei dati rilevanti ai fini dei coefficienti presuntivi di ricavi e di compensi.

Nel riquadro in alto a destra del modello vanno indicati la ragione sociale e il codice fiscale della società o associazione.

### Dati relativi all'attività

Questo riquadro va compilato solo se il contribuente non ha presentato per l'anno 1993 il Mod. 750/C ovvero se i dati sono variati rispetto a quelli indicati nella dichiarazione dell'anno precedente. In tale ultima ipotesi vanno indicati i soli dati variati.

Nel **rigo C1** va indicato:

- nel **campo 1** la descrizione dell'attività esercitata secondo la classificazione delle attività economiche di cui ai DDMM 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992 e contenuta in appositi fascicoli reperibili presso gli uffici delle imposte;
- nel **campo 2** il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile dalla citata classificazione delle attività economiche;
- nel **campo 3** il codice di attività secondo la preesistente codifica in vigore per il 1990;
- nel **campo 4** l'eventuale subcodice relativo al codice di attività indicato nel campo 3. Tale indicazione è necessaria ai fini dell'applicazione dei coefficienti presuntivi di compensi e ricavi, approvati con il DPCM del 23 dicembre 1992.

Si precisa che se per l'attività esercitata in via esclusiva o prevalente sono stati previsti uno o più subcodici, il contribuente deve indicare il subcodice più idoneo ad individuare la propria attività. I codici di attività da riportare nel campo 3 e l'eventuale subcodice da riportare nel campo 4 sono desumibili dalle apposite tabelle allegate alle presenti "Istruzioni".

In caso di esercizio di più attività i codici vanno indicati con riferimento alla attività prevalente, cioè a quella da cui deriva la maggiore entità dei compensi.

Per le associazioni tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni nel cui ambito operano associati esercenti attività contraddistinte da codici diversi si considera attività prevalente quella svolta dall'associato o dagli associati ai quali è imputata la maggior entità di reddito.

Nel **rigo C2** va indicato il luogo di esercizio dell'attività con il relativo indirizzo. Se l'attività è svolta in più luoghi, deve essere indicato quello in cui sono stati conseguiti i maggiori compensi e nel campo 5 va indicato il numero complessivo dei luoghi in cui è svolta l'attività.

Nel **rigo C3** deve essere indicato il luogo ove sono conservate le scritture contabili. Se le scritture contabili sono presso terzi devono essere indicate anche le generalità o la denominazione di questi ultimi.

### Determinazione del reddito da imputare ai soci o associati

Nel **rigo C4** va dichiarato l'ammontare lordo complessivo:

- dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'iva, derivanti da attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero. I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti a carico del soggetto che li corrisponde;
- degli interessi moratori e degli interessi per dilazione di pagamento;
- dei proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di arti e profes-

sioni e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanenti o da morte (salvo che trattasi di indennità relative a redditi prodotti in più anni per le quali è prevista la tassazione separata).

Nel **rigo C5** vanno dichiarati i compensi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi delle seguenti disposizioni:

– **“Ravvedimento operoso” ai fini penali** (art. 1, 4° comma, del DL 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516).

Tale norma prevede la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione dei compensi nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi, a condizione che le annotazioni siano state effettuate in taluna di tali scritture contabili, ovvero che i dati delle operazioni risultano da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge e che i compensi non annotati risultano altresì compresi nella dichiarazione dei redditi e sia versata l'imposta globalmente dovuta. Tuttavia, nel caso in cui non siano state effettuate le annotazioni in una delle scritture contabili obbligatorie o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultano da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge, è sufficiente, ai fini della non punibilità, che i compensi risultino compresi nella dichiarazione e sia versata l'imposta globalmente dovuta.

Occorre inoltre che le annotazioni siano state effettuate o i documenti siano stati emessi o i compensi siano compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata o che siano iniziate ispezioni o verifiche. Si rileva che ai sensi dell'art. 1, quarto comma, lettera c), del DL n. 429 del 1982, non si considerano omesse le annotazioni relative ad operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte.

– **“Ravvedimento operoso” ai fini amministrativi** (Art. 55, comma 4, del DPR 29 settembre 1973, n. 600)

Tale norma prevede che se i compensi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi, e sempreché la violazione prevista dall'art. 51 del DPR n. 600 del 1973 non siano già state constatate, non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d), della legge n. 413/91 il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari al 5 per cento dei compensi non annotati nelle scritture contabili.

In tal caso va utilizzato il rigo C5 e gli estremi del versamento vanno indicati nel **rigo C23**;

– **Adeguamento al contributo diretto lavorativo** (Art. 62-ter, comma 4, del DL 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)

Il contribuente che, senza applicazione di sanzioni, intenda incrementare i compensi al fine di

adeguare il reddito al contributo diretto lavorativo può utilizzare il rigo C5 indicando l'ammontare dei predetti compensi anche nell'apposito spazio all'interno del rigo al fine di evitare l'accertamento induttivo previsto dall'art. 62-ter, commi 1 e 3, del DL n. 331 del 1993.

– **Adeguamento ai coefficienti presuntivi** (Art. 12 del DL 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 1989, n. 154)

Utilizzando il **rigo C5**, il contribuente può anche incrementare senza applicazione di sanzioni, i compensi per adeguarli alle risultanze dei coefficienti presuntivi di cui al DPCM 23 dicembre 1992 al fine di evitare l'accertamento induttivo di cui alla citata norma.

Nel **rigo C6** va riportata la somma dei compensi e proventi dei **rigi C4** e **C5**.

Nel **rigo C7** vanno indicate:

- le spese sostenute nell'anno per l'acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del socio o dell'associato;
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dal DM 29 ottobre 1974 per i beni acquistati prima del 1° gennaio 1989, e dal DM 31 dicembre 1988 per quelli acquistati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazioni e soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;
- il 50 per cento della quota di ammortamento del costo di motocicli, con motore di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici, e delle autovetture o autoveicoli, con motore di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici limitatamente ad un solo automezzo per ciascun socio o associato.

#### ATTENZIONE

Per gli aeromobili da turismo, per le navi o imbarcazioni da diporto, per i motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 cc. e per le autovetture e autoveicoli di cilindrata superiore a 2.000 cc. o a 2.500 cc. se con motore diesel acquistati a partire dal 1° gennaio 1985 è stabilita la ineducibilità delle quote di ammortamento.

Nel **rigo C8** vanno indicati:

- l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali;
- l'ammontare delle indennità per cessazione di rapporti di lavoro dipendente corrisposte nell'anno per la sola parte non coperta da precedenti accantonamenti, nonchè l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;

- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo di imposta e quelle relative a collaboratori che prestano la propria attività in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Dette quote debbono risultare da apposito prospetto analitico di calcolo da allegare alla dichiarazione;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno;
- l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per servizi resi alla società semplice o associazione dichiarante in relazione all'esercizio della attività artistica o professionale.

Nel **rigo C9** vanno indicati:

- i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo di imposta per i beni mobili strumentali, a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal DM del 29 ottobre 1974 per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 1989, e dal DM 31 dicembre 1988 per quelli stipulati successivamente a tale data;
- il 50 per cento dei canoni di locazione finanziaria o il 50 per cento dei canoni di noleggio per i beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del socio o associato;
- l'ammontare del canone di locazione corrisposto nell'anno per l'immobile utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione;
- la rendita catastale dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria ovvero il canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati prima del 15 giugno 1990;
- il 50 per cento della rendita catastale per l'immobile adibito promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione ed all'uso personale o familiare del socio o associato ed utilizzato in base ad un contratto di locazione finanziaria o il 50 per cento del canone di locazione corrisposto per l'immobile utilizzato promiscuamente. In entrambe le ipotesi la deduzione spetta a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione;
- il 50 per cento del canone di locazione finanziaria o di noleggio di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;
- il 50 per cento dei canoni di locazione finanziaria per i motocicli con motore di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici, e le autovetture o autoveicoli con motore di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, limitatamente ad un solo automezzo per ciascun socio o associato.

#### ATTENZIONE

Non sono deducibili i canoni di locazione finanziaria degli aeromobili da turismo e delle navi o imbarcazioni da diporto. Non sono, altresì, deducibili i canoni di locazione finanziaria relativi a contratti stipulati a partire dal 15 giugno 1990 degli immobili adibiti esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione.

Nel **rigo C10** va indicato l'ammontare degli interessi passivi sostenuti nel periodo di imposta per finanziamenti relativi all'attività artistica o

professionale o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l'esercizio dell'arte o professione. Non sono deducibili gli interessi di cui all'art. 33, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento trimestrale dell'Iva). Nel **rigo C11** va indicato l'ammontare delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi effettivamente sostenute e idoneamente documentate per un importo complessivo non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi indicati nel rigo C6. Nello spazio tra parentesi deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo C12** va indicato l'ammontare complessivo delle spese di rappresentanza effettivamente sostenute ed idoneamente documentate per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi indicati nel rigo C6. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione dei beni destinati ad essere ceduti gratuitamente. Nello spazio tra parentesi deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo C13** va indicato il 50 per cento delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionali, ivi comprese quelle eventualmente sostenute per viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione.

Nel **rigo C14** vanno indicate:

- il 50 per cento delle spese d'impiego e manutenzione relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazioni soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641;
- il 50 per cento delle spese d'impiego e manutenzione di motocicli, con motore di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici, e delle autovetture o autoveicoli, con motore di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel non superiore a 2.500 centimetri cubici, limitatamente ad un solo automezzo per ciascun socio o associato;
- il 50 per cento delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del socio o associato ed utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio;
- le spese per servizi e manutenzione ordinaria dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione;
- il 50 per cento delle spese per servizi e manutenzione ordinaria dell'immobile adibito promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del socio o associato e utilizzato in base a contratto di locazione anche finanziaria;
- l'ammontare di ogni altra spesa, ivi inclusi i premi di assicurazioni per rischi professionali, inerenti all'attività professionale o artistica, effettivamente sostenute e debitamente documentate, tenendo presente che se trattasi di spesa afferente a beni o servizi utilizzati promiscuamente è deducibile nella misura del 50 per cento.

Nel **rigo C15** va riportato il totale delle spese sommando gli importi da rigo C7 a rigo C14.

Nel **rigo C16** va riportata la differenza tra l'importo di rigo C6 e quello di rigo C15.

Nel **rigo C17** va riportato l'importo del rigo C16. Qualora tale importo risulti di ammontare inferiore a quello del contributo diretto lavorativo, la società o associazione può evitare l'ac-

certamento induttivo ai sensi dell'art. 62-ter, commi 1 e 3, del D.L. n. 331 del 1993 se indica in tale rigo un importo pari all'ammontare del detto contributo diretto lavorativo.

Resta comunque ferma la facoltà per la società o associazione, qualora intenda adeguare il reddito al contributo diretto lavorativo incrementando i compensi, di indicare tale incremento nel menzionato rigo C5.

L'importo di rigo C17 va riportato nel quadro L, rigo 3, colonna 1.

### ■ PROSPETTO DEI DATI RILEVANTI AI FINI DEI COEFFICIENTI PRESUNTIVI

In questo prospetto, oltre che nel riquadro dei dati relativi all'attività, vanno indicati i dati e le notizie necessari per la elaborazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi nonché per l'applicazione dei coefficienti, approvati con DPCM 23 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.2 del 4 gennaio 1993.

In caso di omessa, incompleta o infedele indicazione degli elementi per l'elaborazione e l'applicazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi si applica la pena pecuniaria da 1 a 12 milioni di lire.

Al riguardo, si fa presente che, ai fini della determinazione degli importi da indicare per l'applicazione del citato DPCM 23 dicembre 1992, devono essere considerati anche gli eventuali componenti negativi inerenti all'esercizio dell'attività non dedotti in sede di determinazione del reddito.

Nel **rigo C18** vanno indicati:

- nella **colonna 1**, in relazione ai beni strumentali impiegati nell'esercizio dell'arte o professione, l'importo complessivo ottenuto sommando:

- 1 - il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art.50, commi 2, 3 e 3-bis, del Tuir, al lordo degli ammortamenti;
- 2 - l'ammontare complessivo, al netto degli oneri finanziari, dei canoni pattuiti, ancorchè non scaduti, compreso il prezzo di riscatto, relativi a beni acquistati in dipendenza di contratti di locazione finanziaria;

il valore normale, al momento della immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.

Nella determinazione del valore dei beni strumentali va computato: il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire; le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione ed all'uso personale o familiare dei soci o associati vanno computate nella misura del 50 per cento; il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso tranne che nelle ipotesi di inizio o cessazione di attività nel corso del periodo di imposta;

- nella **colonna 2**, va indicato l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive anche di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel, ecc.).

Nel **rigo C19, colonne 1, 2 e 3**, va indicato, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo pieno, (indipendentemente dalla circostanza che abbiano svolto l'attività per l'intero anno o per parte di esso) rispettivamente:

- il numero complessivo dei dipendenti che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno;

- il numero delle giornate, desumibile dai modelli DM 10 relativi al 1994;

- la spesa sostenuta nel periodo d'imposta in riferimento ai detti dipendenti, al netto delle somme attribuite per lavoro straordinario.

Nel **rigo C19, colonna 4**, deve essere indicata la spesa sostenuta nel periodo d'imposta, per l'acquisto di energia elettrica.

Nel **rigo C20, colonne 1, 2 e 3**, vanno indicati, in riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale (compresi gli assunti in base ai contratti di formazione - lavoro), gli stessi dati richiesti per i lavoratori a tempo pieno, riducendo a metà il numero delle giornate retribuite. Si precisa che il numero delle giornate di lavoro retribuite dei lavoratori dipendenti a tempo parziale può essere desunto dal modello O1M relativo al 1994.

Nel **rigo C20, colonna 4**, va indicata la spesa sostenuta nel periodo di imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Si ricorda che le spese indicate nel rigo 18, colonna 2, e nei rigi 19 e 20 colonna 4 vanno assunte a lordo dell'IVA non detraibile.

Nel **rigo C21, colonne 1 e 2**, va indicato, rispettivamente, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno e l'ammontare dei compensi agli stessi corrisposti nel periodo di imposta.

Nel **rigo C21, colonne 3 e 4**, va indicato relativamente a tutti gli addetti, il numero complessivo delle ore di lavoro straordinario prestate in eccedenza rispetto ai limiti contrattuali e la relativa spesa sostenuta comprensiva dei contributi.

Nel **rigo C21, colonna 5**, va indicato l'ammontare di tutti i componenti negativi di reddito esclusi quelli considerati nelle voci specificate nelle tabelle allegate al DPCM 23 dicembre 1992.

Nel **rigo C22, colonna 1** va indicato l'importo del contributo diretto lavorativo calcolato dalla società od associazione; nella **colonna 2**, va indicato il numero dei giorni di esercizio dell'attività, se iniziata o cessata nell'anno.

## 14

### Mod. 750/D - REDDITI DEI TERRENI

Il presente modello va utilizzato per dichiarare i redditi dei terreni, e deve essere compilato:

- a) dalle società che possiedono, a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita;
- b) dalle società affittuarie di fondi nei quali esercitano l'attività agricola (questi soggetti devono compilare il quadro limitatamente ai campi relativi al reddito agrario). Le società affittuarie devono dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.

Per quanto riguarda le attività considerate agricole vedere in **appendice** la voce "Attività agricole".

I redditi dominicale e agrario da dichiarare sono quelli risultanti dall'applicazione delle tariffe d'estimo, rivalutati rispettivamente del 37 e del 32 per cento.

Se la coltura effettivamente praticata **corrisponde** a quella risultante dal catasto, tali redditi possono essere rilevati direttamente dagli atti catastali.

Se la coltura effettivamente praticata **non corrisponde** a quella risultante dal catasto, per la determinazione del reddito consultare in **appendice** la voce "Variazioni di coltura dei terreni".

Per la determinazione del reddito dei terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura, vedere in **appendice** la voce "Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura".

Non danno luogo a reddito dominicale ed a reddito agrario e **non vanno pertanto dichiarati**:

- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani;
- i terreni utilizzati quali beni strumentali nell'esercizio di attività commerciali da parte del possessore;
- i redditi catastali dei terreni, parchi e giardini che siano aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali di pubblico interesse quando al possessore non è derivato per tutto il periodo d'imposta alcun reddito dalla loro utilizzazione. Per fruire della predetta agevolazione, tale circostanza deve essere denunciata all'Ufficio finanziario entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio.

I redditi dei terreni situati all'estero e di quelli dati in affitto per usi non agricoli devono essere dichiarati utilizzando il Mod. 750/H.

In ordine alla compilazione del presente modello si precisa quanto segue.

Se non sono intervenute variazioni rispetto a quanto indicato nella dichiarazione presentata lo scorso anno e se nessun terreno è stato concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone nel corso del 1993 e/o 1994, è possibile compilare il modello secondo le modalità di seguito riportate. Gli importi indicati ai fini delle imposte personali nelle colonne 2 e 4 del rigo D44 del Mod. 750/D dello scorso anno, vanno rivalutati rispettivamente del 37 e del 32 per cento e direttamente riportati nelle corrispondenti colonne 2 e 4 del rigo D44.

#### ATTENZIONE

I dati di ogni singolo terreno si considerano variati se la quota spettante del reddito è diversa da quella indicata nella dichiarazione presentata nell'anno 1994, ad esempio in conseguenza di variazioni della quota e del periodo di possesso derivanti da acquisti o vendite avvenute nel corso dell'anno oppure per effetto del sorgere o del venire meno di agevolazioni (ad esempio: perdite per eventi naturali, mancata coltivazione). Non si considera variazione la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari.

Se si sono, invece, verificate variazioni rispetto a quanto indicato nella precedente dichiarazione, compilare il modello secondo le seguenti modalità. Ogni terreno od ogni gruppo di terreni di una stessa partita catastale va dichiarato utilizzando un singolo rigo del quadro.

Nelle **colonne 1 e 3** indicare rispettivamente il reddito dominicale e agrario di ciascun terreno, rivalutati rispettivamente del 37 e del 32 per cento.

Nelle **colonne 2 e 4** indicare rispettivamente la quota di reddito dominicale ed agrario spettante sulla base del periodo e della percentuale di possesso.

La **colonna 5** deve essere compilata per indicare taluni casi particolari:

- terreni concessi in affitto e soggetti a regimi legali di determinazione del canone (indicare il **codice 1**);
- mancata coltivazione (indicare il **codice 2**);

- perdite per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto (indicare il **codice 3**). In presenza dei casi particolari sopra descritti vedere in **appendice** la voce "Riduzione del reddito dei terreni" che contiene anche precisazioni in ordine alle modalità di compilazione delle colonne 2 e 4.

Al **rigo D44** indicare l'importo complessivo dei redditi dominicale ed agrari dei terreni indicati nei **rigi da D1 a D43**.

Ai soggetti obbligati alla installazione del registratore di cassa dal 1° gennaio 1993 compete un credito di imposta da indicare al **rigo O4** colonna 5 del quadro 750/L pari al 40 per cento del prezzo unitario di acquisto (o del canone annuo di locazione pagato in ciascun periodo d'imposta) non eccedente i due milioni.

Le ritenute operate a titolo di acconto sui contributi corrisposti dall'Unire quale incentivo all'allevamento (risultanti dalla certificazione del predetto ente) devono essere riportate al **rigo O4**, colonna 2 del quadro 750/L.

## 15

### MOD. 750/D1 - REDDITI DI ALLEVAMENTO DI ANIMALI

Questo modello va compilato per la dichiarazione del reddito derivante dall'attività di allevamento di animali eccedente il limite di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 29, qualora detto reddito sia determinato ai sensi dell'art. 78 del Tuir.

#### ATTENZIONE

I redditi derivanti dalle nuove attività per le quali è stato chiesto di fruire del regime fiscale sostitutivo di cui all'art. 1 del DL 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, non rilevano ai fini dell'Illor dovuta dalla società e delle imposte personali dei singoli soci e pertanto non devono essere dichiarati nel presente modello. Si può fruire del regime agevolato purché tutti i soci della società si trovino nelle condizioni indicate dalla legge. Per le società personali ed equiparate in regime fiscale sostitutivo, l'imposta sostitutiva è dovuta per intero da ciascuna persona fisica partecipante; il relativo versamento deve essere effettuato cumulativamente dalla società.

In base all'art. 78 del TUIR il reddito di allevamento e di animali relativo alla parte eccedente il limite dell'art. 29, concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi.

Il valore medio e il coefficiente sopraindicati sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il DM 14 febbraio 1995, nel quale sono stabiliti:

- il valore medio del reddito agrario riferibile ad ogni capo allevato in eccedenza;
- il coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 78, ai fini della determinazione del reddito attribuibile alla stessa attività eccedente.

Il computo del numero di animali allevabili nell'ambito dell'attività agraria e il valore medio

attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza a tale attività va effettuato sulla base delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al predetto decreto ministeriale e riportate nelle istruzioni relative al presente modello, che riguardano, rispettivamente, la suddivisione dei terreni in fasce di qualità, la potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità foraggiere producibili e i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale, da adottare per la determinazione sia del numero dei capi allevabili entro il limite dell'art. 29 sia dell'imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente il predetto limite.

Per esigenze di semplificazione, nel presente modello 750/D1 è stato predisposto un prospetto di calcolo desunto dalle predette tabelle al fine di rendere omogenei i dati relativi a terreni appartenenti a diverse fasce di qualità e ad animali di diversa specie; ciò attraverso un processo di normalizzazione ad unità base di riferimento.

La disciplina di determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78 si rende applicabile a tutte le imprese di allevamento, indipendentemente dal regime di contabilità nel quale già si collocano (ordinaria o semplificata), purché in possesso dei seguenti requisiti:

- che l'impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale o condotti in affitto;
- che l'allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al DM 14 febbraio 1995.

Il reddito delle attività di allevamento che non rispondono alle sopra richiamate condizioni deve essere determinato secondo i criteri di cui al capo VI del titolo I del Tuir e deve formare oggetto di dichiarazione negli appositi modelli relativi al reddito di impresa.

Va infine precisato che il sistema di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui all'art. 78 non è esclusivo in quanto l'impresa di allevamento può determinare il reddito relativo all'attività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 29 secondo il regime di determinazione che le è proprio. Tale facoltà va esercitata in sede di dichiarazione, determinando il reddito nel quadro 750/A oppure 750/B, senza utilizzare il quadro 750/D1.

In ordine alla compilazione del presente modello si precisa che le sezioni I e II contengono gli schemi di normalizzazione desunti dalle tabelle 2 e 3 allegate al citato D.M., il cui utilizzo consente di ovviare alle difficoltà di calcolo in presenza di allevamenti esercitati su terreni appartenenti a diverse fasce di qualità.

Nella **sezione I** vanno indicati i redditi agrari riportati distintamente per fasce di qualità e, attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia (totale A).

Nella **sezione II** va indicato il numero di capi allevati per ciascuna specie e, attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il numero dei capi ridotto all'unità di misura assunto come base, (totale B).

Per determinare il reddito ai sensi dell'art. 78 si deve sviluppare nella **sezione III** il seguente calcolo:

- il reddito agrario normalizzato alla VI fascia (totale A) va moltiplicato per il valore 372,4, coefficiente che esprime la quantità di capi della specie presa a base (piccioni e altri volatili) allevabili nella VI fascia entro il limite dell'art. 29, per 100.000 lire di R.A.; tale valore, rapportato a 100.000, dà il nume-





ro di capi allevabili (colonna 2 del rigo D1 45) entro il predetto limite;

- b) eseguendo la differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata (totale B) e quello dei capi allevabili entro i predetti limiti (colonna 2 del rigo D1 45), si ha il numero dei capi eccedenti, espresso in unità base di allevamento (colonna 3 del rigo D1 45);
- c) il numero dei capi allevati in eccedenza (colonna 3 del rigo D1 45) va moltiplicato per 87,99; tale valore è il risultato del prodotto tra 33,33, che costituisce il reddito attribuibile a ciascun capo eccedente nella specie base (tabella 3, colonna d), 2, che è il coefficiente moltiplicatore previsto dal DM 14 febbraio 1995, e 1,32 che è il coefficiente di rivalutazione del reddito agrario per il 1994.
- d) qualora la società intenda fruire dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del DL 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, il reddito di allevamento eccedente i limiti di cui all'art. 29, da indicare nella colonna 7, si ottiene eseguendo la differenza fra l'importo indicato nella colonna 5, come reddito di allevamento eccedente, e l'importo indicato nella colonna 6, come agevolazione per reddito reinvestito. Qualora, invece, la società non usufruisca della suddetta agevolazione, riportare l'importo di colonna 5 in colonna 7.
- In entrambi i casi, l'importo di colonna 7 va riportato direttamente nel quadro 750/L, rigo O5.

L'agevolazione per reddito reinvestito indicata nella colonna 6 è costituita dal 50 per cento della differenza tra l'ammontare degli investimenti effettuati nel periodo d'imposta e la media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti (vedere "Le novità della disciplina del reddito d'impresa" contenute nelle istruzioni comuni ai modelli 750/A e 750/B). Ai fini del calcolo del predetto reddito reinvestito si rinvia all'apposito prospetto contenuto nella quarta facciata del modello fondamentale.

Se la società esercita altre attività per le quali si rende necessaria la compilazione del Mod. 750/A, il reddito di allevamento eccedente i limiti di cui all'art. 29 che concorre come componente del reddito d'impresa nel Mod. 750/A è quello indicato nel rigo D1 45, colonna 5.

Analogamente qualora la società fruisca del regime di contabilità semplificata, il reddito di allevamento eccedente i limiti di cui all'art. 29 che va riportato direttamente nel quadro 750/L, rigo O5, è quello indicato nel rigo D1 45, colonna 5 e l'importo del reddito reinvestito va indicato interamente nel Mod. 750/B.

In entrambi i casi per il calcolo del reddito reinvestito va compilato l'apposito prospetto contenuto nella quarta pagina del modello fondamentale.

Si fa presente che nel caso in cui ricorrono le condizioni di esclusione dall'Ilor di cui all'art. 115, comma 2, lettera e-bis), il contribuente dovrà barrare l'apposita casella posta nel riquadro relativo alla determinazione del reddito ai fini Ilor. Per maggiori informazioni al riguardo consultare in **appendice** la voce "Redditi d'impresa esclusi dall'Ilor".

Al di fuori delle ipotesi di esclusione dall'Ilor, si precisa, ai fini della determinazione dell'imponibile Ilor, che il reddito di allevamento risultante dal **rigo D1 45** colonna 7, va indicato nel **rigo D1 46**, dal quale si deducono i redditi esenti ai fini dell'Ilor indicati nel **rigo D1 47** per i quali deve essere compilato l'apposito prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali posto nella quarta pagina del mod. 750 fondamentale. Nel **rigo D1 48** va indicato il reddito netto ri-

sultante dalla suddetta differenza che va riportato nel quadro O, **rigo 16** colonna 2.

## 16 MOD 750/E - REDDITI DEI FABBRICATI

Il presente modello va utilizzato per dichiarare i redditi dei fabbricati posseduti nel periodo d'imposta 1994 e deve essere compilato dalle società che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano; pertanto, in presenza di redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane nonché dai fabbricati situati all'estero non deve essere compilato questo modello bensì il **mod. 750/H**.

### ATTENZIONE

Ciascuna unità immobiliare di proprietà condominiale cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, quali i locali per la portineria, per l'alloggio del portiere e per altri servizi in comune, deve essere dichiarata dal singolo condomino solo se la quota di reddito di propria spettanza è di importo superiore a lire 50.000. Tale limite è valido per ciascun condominio ed in relazione a ciascun condomino. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.

Non danno luogo a reddito di fabbricati, e non vanno pertanto dichiarate:

- le costruzioni rurali, comprese quelle ad uso non abitativo, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, effettivamente adibite agli usi agricoli. Le unità immobiliari che sulla base della vigente normativa non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito dei fabbricati le unità immobiliari iscrivibili alle categorie A/1 e A/8 nonché quelle aventi caratteristiche di lusso al riguardo vedere in **appendice** la voce "Costruzioni rurali";
- le unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;
- gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non derivi alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile per l'intero anno. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio.

Si ricorda che gli immobili relativi alle imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni non vanno dichiarati in questo modello. Per maggiori informazioni consultare in **appendice** la voce "Immobili strumentali relativi alle imprese".

In ordine alla compilazione del presente modello si precisa che se non sono intervenute variazioni rispetto a quanto indicato nella di-

chiarazione presentata lo scorso anno, è possibile riportare direttamente nella **colonna 7 del rigo E44** l'importo indicato ai fini delle imposte personali nel rigo 6 del mod. 750/L dello scorso anno.

### ATTENZIONE

I dati dei fabbricati si considerano variati se il reddito imponibile da esporre nella colonna 7 è diverso da quello indicato nella corrispondente colonna 7 del Mod. 750/E dello scorso anno ad esempio in conseguenza di variazioni della quota e del periodo di possesso derivanti da acquisti o vendite avvenute nel corso dell'anno oppure per effetto del sorgere o del venir meno di agevolazioni (ad esempio: immobili in ristrutturazione).

Se invece si sono verificate variazioni, anche in relazione ad uno solo dei fabbricati da dichiarare oppure se vengono dichiarati per la prima volta redditi dei fabbricati, compilare il modello secondo le modalità di seguito riportate tenendo presente che per le unità immobiliari che non hanno subito variazioni è sufficiente compilare solo la colonna 7 relativa al reddito imponibile.

Nella **colonna 1** va indicato la rendita catastale.

Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata indicare la rendita catastale presunta.

In caso di immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, vedere in **appendice** la voce "Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico".

Nella **colonna 2**, va indicato il periodo di possesso espresso in giorni (365, se per tutto l'anno).

Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Nella **colonna 3**, va indicata la quota di possesso espressa in percentuale (100% per l'intero). Se la percentuale di possesso è variata nel corso dell'anno indicare la percentuale media di possesso.

La **colonna 4**, va utilizzata se il fabbricato è dato in locazione.

Si precisa che va indicato l'85% del canone di locazione (per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano indicare il 75% del canone). L'ammontare del canone è quello risultante dal contratto di locazione (compresa la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se sono comprese nel canone). L'ammontare del canone va considerato indipendentemente dalla effettiva percezione. In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso. Nel caso in cui il fabbricato è stato posseduto per una parte dell'anno indicare il canone relativo al periodo di possesso.

Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che alla abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, indicare per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa; quest'ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.

Nella **colonna 5**, vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi:

- **2** unità immobiliare tenuta a disposizione della società o associazione per la quale si applica l'aumento di un terzo (vedere in **appendice** la voce "Unità immobiliari tenute a disposizione";
- **3** unità immobiliare locata;
- **4** unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone;
- **9** unità immobiliare che non rientra nei precedenti casi.

Nella **colonna 6** va evidenziato, il seguente caso particolare, riportando il codice 1:

fabbricati distrutti o inagibili a seguito di eventi sismici, ed esclusi per legge da imposizione (a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità del fabbricato);

Nella **colonna 7**, va indicata la quota di reddito imponibile in relazione al periodo e alla percentuale di possesso del dichiarante calcolata come segue.

Se la società è l'unica proprietaria per tutto l'anno, nella **colonna 7** indicare:

- l'importo di colonna 1, se il fabbricato non è affittato o non è tenuto a disposizione, codice 9, nel campo "Utilizzo" di col. 5);
- l'importo di colonna 1, maggiorato di un terzo se il fabbricato è tenuto a disposizione (codice 2, nel campo «Utilizzo» di col. 5);
- il maggiore tra l'importo di colonna 1 e quello del reddito effettivo di colonna 4, se il fabbricato è affittato (codice 3 nel campo "Utilizzo" di col. 5);
- il reddito effettivo di colonna 4, se il fabbricato è affittato in regime legale di determinazione del canone (codice 4 nel campo "Utilizzo" di col. 5).

Se la società non è l'unica proprietaria o non ha posseduto il fabbricato per l'intero anno nella colonna 7 va indicato il reddito relativo al periodo e alla percentuale di possesso; in particolare:

- se il reddito del fabbricato è determinato in base alla rendita, quest'ultima, eventualmente maggiorata di un terzo, deve essere moltiplicata per il numero dei giorni e la percentuale di possesso (colonne 2 e 3) diviso 365;
- se il reddito del fabbricato è determinato in base al reddito effettivo quest'ultimo deve essere moltiplicato soltanto per la percentuale di possesso.

Nel **rigo E44** riportare il totale dei redditi dei fabbricati indicati nei righi da **E1** a **E43**, colonna 7.

## 17 MOD. 750/F - REDDITI DI CAPITALE

Questo modello deve essere compilato dalle società o associazioni che nel corso dell'anno hanno percepito i redditi di capitale indicati nei **righi da F1 a F12**, ad esclusione delle società esercenti attività commerciali.

Non devono essere dichiarati i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

Nei **righi da F1 a F4** devono essere indicati gli utili, anche in natura, compresi gli acconti, distribuiti dalle società di capitali e dagli enti — commerciali e non commerciali — aventi

in Italia la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività nonché quelli distribuiti da società estere (non residenti) di ogni tipo, ivi inclusi sia i proventi derivanti da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie e sia le somme che, in forza di alcune convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, vengono corrisposte, in relazione ai dividendi percepiti, a titolo di credito d'imposta (come previsto, ad esempio, dalle convenzioni stipulate con la Francia e il Regno Unito) ovvero di maggiorazione di conguaglio (come previsto, ad esempio, dalle convenzioni stipulate con la Germania, la Francia ed i Paesi Bassi).

Costituiscono altresì utili le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate, diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir.

Per quanto concerne il **credito d'imposta** sui dividendi si precisa che:

- a) il credito compete nella misura dei *nove sedicesimi* (pari al 56,25 per cento) degli utili che concorrono alla formazione del reddito complessivo dei soci o partecipanti nel caso in cui la distribuzione è stata deliberata da società di capitali italiane dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983 nonché, nel caso in cui trattasi di partecipazioni in enti commerciali di cui all'art. 87, lett. b), del Tuir, quando la delibera è stata adottata dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988;
- b) il credito compete nella misura di *un terzo* degli utili riscossi se la distribuzione è stata deliberata da società di capitali italiane prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983;
- c) il credito compete nella misura del 25 per cento degli utili riscossi, se derivano dalla distribuzione di riserve e fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408;
- d) il credito d'imposta *non compete*:
  - per gli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, lett. b), del Tuir prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988;
  - per gli utili distribuiti da società estere non residenti nonché per le altre somme o proventi che il contribuente è tenuto a dichiarare in relazione a detti utili, secondo le precisazioni già fornite;
  - per gli utili percepiti dall'usufruttuario quando la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto è stata posta in essere da soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia;
  - per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto delle partecipazioni, con riguardo ai soggetti che le acquistano dai fondi comuni d'investimento mobiliare o dalle società a capitale variabile (Sicav).

Ciò premesso, ai fini della compilazione del presente modello, indicare, secondo i chiarimenti già forniti:

nel **rigo F1** gli utili relativamente ai quali compete il **credito di imposta** nella misura di *nove sedicesimi*. Pertanto, a **colonna 1** vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute d'acconto

subite; a **colonna 2** l'ammontare del credito d'imposta; a **colonna 3** l'importo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta;

nel **rigo F2** gli utili relativamente ai quali compete il **credito d'imposta** nella misura di *un terzo*. Pertanto, a **colonna 1** vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute d'acconto subite, a **colonna 2** l'ammontare del credito d'imposta; a **colonna 3** l'importo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta;

nel **rigo F3** gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 25 per cento. Pertanto, a **colonna 1** vanno riportati gli utili, al lordo delle ritenute d'acconto subite; a **colonna 2** l'ammontare del credito d'imposta; a **colonna 3** l'importo delle ritenute d'acconto operate dal sostituto d'imposta;

nel **rigo F4** gli utili relativamente ai quali *non compete il credito d'imposta*. Pertanto, a **colonna 1** vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute d'acconto subite; a **colonna 3** l'ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta;

nel **rigo F5**, **colonna 1**, la parte degli utili conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per i quali non spetta il credito d'imposta.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 44, comma 3, del Tuir il credito d'imposta sui dividendi distribuiti dalle società o dagli enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 87, comma 1, del Tuir spetta limitatamente alla parte dell'utile, indicato nel rigo F1, proporzionalmente corrispondente alle riserve diverse da quelle costituite con sovrapprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote o con versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale, anche se imputate a capitale. Nella **colonna 3** vanno indicate le ritenute d'acconto subite;

nel **rigo F6** gli interessi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti). Al riguardo si precisa che tali interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura degli interessi non è stata determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale. Nella **colonna 3** vanno indicate le ritenute d'acconto subite;

nel **rigo F7** le rendite perpetue, dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, ovvero imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.); nonché le prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.). Nella **colonna 3** vanno indicate le ritenute d'acconto subite;

nel **rigo F8** i compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fidejussioni) o reali (ipoteche, pegni) assunte in favore di terzi. Nella **colonna 3** vanno indicate le ritenute d'acconto subite;

nel **rigo F9** nella **colonna 1**, gli utili, al lordo delle ritenute, derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente da prestazioni di lavoro. Trattandosi di reddito di capitale, l'associato non può dedurre dal reddito complessivo l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante. Nello stesso rigo **F9** vanno, altresì, indicati gli utili derivanti dai contratti di cui al primo

comma dell'art. 2554 del codice civile e cioè gli utili derivanti sia da rapporti di coin-teressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite e sia dai rapporti con i quali un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto. Attesa la natura di reddito di capitale sancita per gli altri rapporti di partecipazione agli utili ed alle perdite testè considerati, l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa non può essere dedotta dal reddito complessivo del partecipante. Le ritenute subite vanno indicate a colonna 3;

nel **rigo F10**, colonna 1, gli utili corrisposti ai mandanti e fiduciari ed ai loro aventi causa dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione. Nella colonna 3 vanno indicate le ritenute d'acconto subite;

nel **rigo F11**, colonna 1, gli altri interessi diversi da quelli sopra esaminati, non aventi natura compensativa, ed ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale percepito nel 1994. In questo rigo non vanno invece indicati gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento che costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. Tali redditi, pertanto, vanno, indicati nei singoli modelli della presente dichiarazione mod. 750 ove sono dichiarati i proventi di cui costituiscono accessorio. Per contro, nel caso in cui detti proventi non siano imponibili, per qualsiasi causa, gli interessi della specie devono essere dichiarati in questo rigo in quanto imponibili come redditi di capitale.

In questo rigo va altresì dichiarato ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale, ivi inclusi i redditi conseguiti in dipendenza di operazioni di finanziamento in valori mobiliari.

Per operazioni di finanziamento in valori mobiliari si intende il contratto di mutuo di valori mobiliari garantito, nonché ogni altro contratto che persegua le medesime finalità economiche, compreso quello di riporto, nonché le operazioni di pronti contro termine aventi ad oggetto valori mobiliari diversi dalle obbligazioni e titoli similari. Si ricorda che per le "Operazioni prestito titoli", l'art. 8 del DL 7 gennaio 1995, n. 1, ha introdotto una nuova disciplina entrata in vigore dall'8 gennaio 1995.

Nella colonna 3, vanno indicate le ritenute d'acconto subite;

nel **rigo F12** i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale già considerati nelle precedenti voci, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi. Nella colonna 3 vanno indicate le ritenute d'acconto subite.

Al **rigo F13** vanno indicati i totali delle colonne 1, 2 e 3 dei rigi da F1 a F12. I totali delle colonne 1, 2 e 3 devono essere riportati nel **rigo 7** del mod. 750/L, rispettivamente nelle colonne 1, 4 e 2.

Il successivo riquadro è destinato alla determinazione dell'imponibile ai fini dell'imposta locale sui redditi (Ilor).

Tale imposta si applica esclusivamente ai redditi prodotti in Italia; ne sono esclusi i redditi

derivanti da partecipazioni a società ed enti, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ad esclusione degli utili di cui al rigo F5. Pertanto, la determinazione dei redditi di capitale assoggettabili ad Ilor si effettua deducendo dall'ammontare complessivo dei redditi, così come riportato al **rigo F14**, gli utili di cui ai rigi da F1 a F4 nonché i redditi prodotti all'estero (e cioè i redditi di capitale corrisposti da soggetti residenti all'estero, tranne quelli corrisposti da loro stabili organizzazioni in Italia).

L'importo di **rigo F18** deve essere riportato al **rigo 17**, colonna 2, del mod. 750/O.

## 18

### MOD. 750/G - REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE

Questo modello deve essere compilato dalle società o associazioni che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività e che partecipano in qualità di soci a società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate residenti.

I redditi (o le perdite) delle anzidette società o associazioni sono accertati unitariamente nei confronti delle stesse, le quali devono, pertanto, provvedere a dichiararli nel proprio Mod. 750, ma sono assoggettati all'imposta personale sul reddito in capo ai singoli soci o associati proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione agli utili, anche se questi non sono stati in tutto o in parte distribuiti.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del Tuir, le quote di partecipazione agli utili sono quelle risultanti dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura privata autenticata che, qualora non sia mutata nel 1994 la compagine dei soci, deve essere di data anteriore all'inizio del periodo di imposta. Se le quote non risultano da detti atti si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali. Di conseguenza, ciascuno dei soci, se società di persone o equiparata, deve dichiarare nel presente modello la quota del reddito (o della perdita) della società o associazione, risultante dalla dichiarazione di questa, che gli è proporzionalmente imputabile.

#### ATTENZIONE

Il presente modello non va compilato nel caso in cui la partecipazione in società personale è stata assunta nell'esercizio di impresa commerciale in regime ordinario, ovvero il cui reddito è stato determinato ai sensi dell'art. 79 del Tuir, nel qual caso la corrispondente quota di reddito deve risultare nel mod. 750/A ovvero nel mod. 750/B, sezione prima, come componente del reddito d'impresa.

Nel **primo riquadro** devono essere indicati, rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro sottostante i dati relativi alla società partecipata (codice fiscale, ragione sociale, eventuale iscrizione nell'apposito albo delle imprese artigiane, codice di attività e indirizzo) rilevabile dall'apposito prospetto rilasciato dalla stessa.

Nel **secondo riquadro** va indicato, per ciascuna società cui si riferisce la partecipazione:

- nella **colonna 9** il reddito totale della società o associazione, preceduto dal segno «—» in caso di perdita;
- nella **colonna 10**, la percentuale di partecipazione agli utili spettanti alla società o associazione dichiarante;
- nella **colonna 11**, l'ammontare della quota del reddito (o della perdita) della società o associazione imputabile alla società o associazione dichiarante;
- nella **colonna 12**, l'ammontare della quota delle ritenute d'acconto subite dalla società o associazione imputabile alla società o associazione dichiarante;
- nella **colonna 13**, la quota del credito d'imposta sugli utili spettante alla società o associazione dichiarante, nonché il credito d'imposta spettante ai soci delle società di persone risultante dalla trasformazione di società soggette ad Irpeg, avvenuta dopo il 31 dicembre 1987, in relazione ai fondi e alle riserve costituiti prima della trasformazione stessa;
- nella **colonna 14**, l'ammontare della quota degli altri crediti d'imposta, tra i quali:
  - il credito d'imposta per l'acquisto o l'acquisizione in locazione finanziaria dei registratori di cassa;

Si ricorda che l'art. 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, limita il riconoscimento di tale credito d'imposta ai soli soggetti per i quali in base all'art. 12, comma 4, legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'obbligo di installare gli apparecchi misuratori è sorto a partire dal 1° gennaio 1993;

- il credito d'imposta previsto dagli artt. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990 e 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991 nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione venga attribuito ai soci.

## 19

### MOD. 750/H - REDDITI DIVERSI

In questo modello le società semplici ed i soggetti equiparati dichiarano i «redditi diversi», previsti nei titoli I, capo VII del Tuir.

#### ATTENZIONE

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti in regime sostitutivo non costituiscono componenti negativi per i rispettivi cessionari o committenti. Le fatture o gli altri documenti comprovanti l'effettuazione delle operazioni devono recare l'indicazione che il corrispettivo è indeducibile.

Per le società personali ed equiparate in regime fiscale sostitutivo, l'imposta sostitutiva è dovuta per intero da ciascuna persona fisica partecipante, il relativo versamento deve essere effettuato cumulativamente dalla società o associazione.

Per la compilazione del modello e la determinazione del reddito si forniscono i seguenti chiarimenti.

Nel **primo riquadro**, nel **rigo H1** del modello vanno indicati i corrispettivi lordi, percepiti nel periodo di imposta al netto dell'INVIM, derivanti dalla vendita anche parziale dei terreni che hanno formato oggetto di lottizzazione o di esecuzione di opere intese a renderli edificabili, nonché degli edifici costruiti sui terreni stessi. Nel **rigo H9** va indicato il prezzo d'acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.

Per quanto concerne la nozione di "Lottizzazione" si rinvia alla corrispondente voce dell'**appendice**.

Nel **rigo H2** vanno indicati i corrispettivi lordi percepiti nel periodo di imposta, al netto dell'Invm, derivanti dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione. Nel **rigo H10** va indicato il prezzo d'acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.

Nel **rigo H3** vanno indicati i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta con riferimento alle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali poste in essere prima del 28 gennaio 1991. Per quelle poste in essere in data successiva, va utilizzato il modello 750/U.

Nel **rigo H11** va indicato il prezzo di acquisto delle partecipazioni cedute.

Nel **rigo H4** vanno indicati, nell'intera misura percepita e senza alcuna deduzione di spese, i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli.

Nel **rigo H5** vanno indicati i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero, riportando lo stesso ammontare netto per il quale risultano assoggettati ad imposta sul reddito nello Stato estero, nel corrispondente periodo di imposta o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, nel periodo di imposizione estero che scade nel corso di quello italiano.

Se lo stato estero non tassa gli immobili in base alle rendite catastali o criteri similari, bensì li assoggetta ad imposta soltanto se producono un reddito effettivo, derivante, ad esempio, dalla locazione, il contribuente dovrà dichiarare il reddito, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese, solo se lo abbia realmente percepito.

Nel **rigo H6** vanno indicati i proventi percepiti nel periodo di imposta derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili. Nel **rigo H12** vanno indicate le spese specificatamente inerenti alle attività di cui al rigo H6.

Nel **rigo H7** vanno indicati gli altri proventi relativi ad attività non comprese nei rigi precedenti, indicando nel **rigo H13** le spese inerenti a detti proventi.

Si precisa che le spese e gli oneri da indicare nei rigi da H9 a H13 non possono in ogni caso superare gli ammontari corrispondenti a ciascuno dei redditi indicati nei rigi da H1 a H7.

Nel **rigo H15** si deve indicare il "reddito netto" che è costituito dalla differenza fra il totale dei proventi di cui al rigo H8 ed il totale dei costi e degli oneri indicati al **rigo H14**.

L'importo del rigo H15 deve essere riportato al rigo 9, colonna 1, del quadro L.

Il **secondo riquadro** va utilizzato per la determinazione del reddito ai fini dell'Ilor. A questo scopo al **rigo H16** deve essere riportato il "reddito netto" di cui al **rigo H15** e ai **rigi H17 ed H18**, rispettivamente, l'ammontare dei redditi dei beni immobili situati all'estero e l'ammontare degli altri redditi prodotti all'estero. Nel **rigo H17** va indicata, ai fini dell'esclusione dall'Ilor, anche la rendita catastale dei fabbricati facenti parte dell'unica azienda concessa in affitto o in usufrutto nonché dei terreni dati in affitto per uso non agricolo senza tener conto della rivalutazione dei redditi dei terreni prevista dall'art. 31 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Nel **rigo H20** deve essere indicata la differenza fra il "reddito net-

to" di cui al rigo H16 ed il totale dei redditi di fonte estera indicato nel rigo H19.

#### ATTENZIONE

Non vanno dichiarati in questo quadro i corrispettivi ed i proventi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa delle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate.

## 20

### MOD. 750/I - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

In questo modello devono essere indicati i redditi che vanno attribuiti ai soci persone fisiche o associati distintamente dagli altri redditi della società o associazione, in quanto assoggettati a tassazione separata ai fini dell'Irpef.

Il modello è stato predisposto tenendo conto sia delle modifiche introdotte dal DL 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, con il quale è stata introdotta la disposizione di cui all'art. 16, comma 1, lettera n-bis) del Tuir, ai sensi della quale sono soggette al regime di tassazione separata le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in precedenti periodi d'imposta, sia delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 1, lett. a) del DL 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, in forza del quale gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento inerenti ai crediti sui quali sono maturati sono imponibili secondo il regime tributario applicabile ai crediti ai quali detti interessi accedono.

Si ricorda che in base all'art. 16, comma 2, del Tuir, i redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 dello stesso articolo sono esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da società in nome collettivo o in accomandita semplice ed equiparate. Pertanto, possono fruire della tassazione separata ai fini dell'IRPEF soltanto i soci di società semplici e gli associati in associazioni ad esse equiparate, i quali, in base all'art. 16, comma 3, del Tuir, possono non avvalersi della detta modalità di tassazione optando per la tassazione nei modi ordinari nel mod. 740/M.

Il quadro si articola in 4 sezioni in funzione della indicazione dei dati necessari per la tassazione dei redditi ivi considerati.

Nella **Sezione I** vanno indicati i redditi, le indennità e le plusvalenze di seguito elencate:

a) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Al riguardo si precisa che per terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria s'intendono quelli classificati come edificabili dal piano regolatore generale, o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione e che la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per donazione ovvero è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni. Le predette plusvalenze vanno determinate secondo i criteri di cui agli ultimi due periodi dell'art. 82, comma 2, del Tuir. Al riguardo vedere in **appendice** la voce "Calcolo delle plusvalenze";

b) le plusvalenze e le altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo. Ricorrendo questa fattispecie, si ricorda che la compilazione di questo modello interessa quei contribuenti i quali sono stati assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ed intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari, scomputando conseguentemente la predetta ritenuta. A tale proposito si rammenta altresì che il prelievo alla fonte viene effettuato sulle somme erogate, a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo, a decorrere dal 1° gennaio 1992 e indipendentemente dalla data del provvedimento. Ciò premesso, ai fini della individuazione delle singole fattispecie produttive delle plusvalenze in questione si veda, in **appendice** la voce "Indennità di esproprio";

c) le indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita dei redditi relativi a più anni;

d) i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'art. 5 del Tuir nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e i redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche se concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni;

e) i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'art. 41 del Tuir, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni.

Ciò premesso, ai fini della compilazione di questa sezione dovrà essere indicato, nella **colonna 1** dei rigi da I1 a I6 il tipo di reddito, indicandolo con la lettera con la quale i redditi, le plusvalenze e le indennità suddetti sono stati contraddistinti nella elencazione sopra riportata; nella **colonna 2**, ove necessario, l'anno di insorgenza del diritto a percepirla (limitatamente ai redditi di cui alle precedenti lettere c), d) ed e)); nella **colonna 3** l'ammontare del reddito, dell'indennità o della plusvalenza e nella **colonna 4** l'importo della ritenuta d'acconto subita.

Nella **Sezione II** vanno indicate le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte e di oneri dedotti dal reddito complessivo (rigo I 7) o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti (rigo I 8).

Nella **Sezione III** vanno indicati i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso, di riduzione del capitale o di liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni. Nella **colonna 1** va indicato l'anno di insorgenza del diritto, nella **colonna 2** l'ammontare del reddito, nel-

la **colonna 3** la ritenuta d'acconto subita e nella **colonna 4** l'ammontare del credito d'imposta sui dividendi.

Nella **Sezione IV** vanno indicati i redditi di fonte estera — diversi dai dividendi, che vanno dichiarati nel Mod. 750/F — percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti, ovvero quando l'intervento degli intermediari non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte. Su tali redditi si rende applicabile la tassazione separata nella misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura.

In merito all'individuazione dei redditi da indicare in questa sezione vedasi nell'**appendice** la voce "Redditi di fonte estera".

Ciò premesso, nella **colonna 1** va specificato il tipo di reddito; nella **colonna 2** il Paese estero in cui il reddito è stato prodotto; nella **colonna 3** l'aliquota applicabile e nella **colonna 4** l'ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subite nello Stato della fonte; nella **colonna 5** l'importo delle ritenute d'acconto operate dal sostituto d'imposta.

La somma dei redditi indicati nella colonna 3 della sezione I, nella colonna 2 della sezione III, nella colonna 4 della sezione IV e delle somme indicate nella sezione II va riportata nel quadro **750/L, rigo 12, colonna 1**; la somma delle ritenute indicate nella colonna 4 della sezione I, nella colonna 3 della sezione III e nella colonna 5 della sezione IV va riportata nel quadro **750/L, rigo 12, colonna 2**; l'importo del credito d'imposta indicato nella colonna 4 della sezione III, va riportato nel quadro **750/L, rigo 12, colonna 4**.

Nel **rigo 13, colonna 1**, va indicata la somma dei redditi delle sezioni precedenti da assoggettare all'Ilor, con esclusione dei redditi di fonte estera.

## 21

### QUADRO 750/L - REDDITI DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI

In questo quadro, nella **colonna 1** vanno riepilogati i redditi (o le perdite) dichiarati dalle società o associazioni nei singoli modelli con trasognati dalle lettere da A ad I.

#### ATTENZIONE

Si precisa che il reddito dominicale dei terreni ed il reddito agrario, determinati nel MOD. 750/D, devono essere cumulativamente indicati nel **rigo 04 «REDDITO DEI TERRENI»**.

In relazione a ciascun tipo di reddito vanno indicati:

- nella **colonna 2**, le ritenute d'acconto subite dalle società o associazioni;
- nella **colonna 3**, le imposte pagate all'estero.
- nella **colonna 4**, il credito d'imposta sui dividendi. Maggiori chiarimenti sono contenuti in **appendice** alla voce "Crediti d'imposta".

Nella **colonna 5** vanno indicati gli altri crediti di imposta, tra i quali:

- il credito d'imposta per l'acquisto o l'acquisizione in locazione finanziaria dei registratori di cassa;
- il credito d'imposta spettante ai soci ai sensi degli artt. 26, comma 5, della legge

n. 413 del 1991 e 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione venga attribuito ai soci.

Informazioni più dettagliate sono contenute in **appendice** alla voce "Crediti d'imposta".

La **colonna 6**, la cui compilazione è riservata alle società semplici ed ai soggetti equiparati, vanno distintamente indicati gli oneri, sostenuti direttamente dalla società (nonché quota parte dei predetti oneri sostenuti dalle società semplici ed equiparate alle quali la società semplice dichiarante partecipa) deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci e gli oneri per i quali spetta ai soci stessi una detrazione d'imposta pari al 27 per cento.

In particolare, gli oneri deducibili sostenuti dalle società vanno indicati nelle prime tre caselle:

- la quota costante dell'Invim decennale di cui all'art. 3 del DPR 26 ottobre 1972, n. 643;

- la quota spettante alla società dichiarante dell'Invim decennale pagata dalle società semplici ed equiparate cui la stessa partecipa;

- i seguenti altri oneri di cui all'art. 10, comma 3, del Tuir, all'art. 14-bis, comma 1, del DL n. 646 del 1994, convertito dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22 e all'art. 2, comma 1 del D.L. n. 16 del 1993 convertito dalla legge n. 75 del 1993 così come modificato dal D.L. n. 330 del 1994 convertito dalla legge n. 473 del 1994:

- le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
- i contributi destinati ai paesi in via di sviluppo;
- le indennità per perdita di avviamento corrisposte per legge al conduttore in caso di cessazione della locazione degli immobili urbani adibiti ad usi diversi da quelli di abitazione;
- i versamenti effettuati a favore delle fondazioni e delle associazioni e degli enti individuati con i decreti dei prefetti delle province interessate, con il fine di portare aiuto alle popolazioni del Nord Italia colpite dall'alluvione del mese di novembre 1994;

- la differenza, migliorata del 6 per cento, tra il reddito dei fabbricati dichiarato per il periodo di imposta 1992 e quello (minore) calcolato per il medesimo anno applicando le tariffe d'estimo e le rendite determinate a seguito dell'esito favorevole dei ricorsi presentati dai Comuni.

L'importo complessivo dei predetti oneri deducibili va indicato nella casella **TOTALE 1**.

Gli oneri di cui all'art. 13 bis, comma 3, del Tuir, sostenuti dalle società vanno indicati nelle successive due caselle con il seguente ordine:

- gli interessi passivi e relativi oneri accessori nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
- gli interessi passivi e relativi oneri accessori nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati in dipendenza di mutui ipotecari su immobili, stipulati anteriormente al 1° gennaio 1994, nel limite di lire 4 milioni;
- le spese sostenute obbligatoriamente per la manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico nella misura effettivamente rimasta a carico della società;

- le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività relative a beni soggetti a regime vincolistico;

- le erogazioni liberali in denaro, effettuate a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nel settore dello spettacolo;

- la quota degli oneri sopraindicati sostenuti dalle società semplici ed equiparate alle quali la società dichiarante partecipa.

L'importo complessivo degli oneri per i quali compete la detrazione d'imposta, in luogo della deduzione dal reddito complessivo, va riportato nella casella **TOTALE 2**. Per maggiori informazioni sui limiti e le condizioni di spettanza dei suddetti oneri si veda in **Appendice** la voce "Oneri deducibili e oneri per cui spetta una detrazione d'imposta".

Nel **rigo 10**, riservato alle società di persone risultanti dalla trasformazione di società soggette all'Irpeg, avvenuta dopo il 31 dicembre 1987, devono essere indicate le riserve costituite prima della trasformazione stessa con esclusione di quelle di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir, distribuite od utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio.

Nel **rigo 11**, colonne 1,2,3,4 e 5 vanno indicate le somme dei righe da 01 a 10.

Nel **rigo 12**, riservato alle società semplici e soggetti equiparati, vanno indicati i redditi soggetti a tassazione separata dichiarati nel mod. 750/I.

Nel **rigo 13** va indicato a **colonna 4** l'ammontare del credito d'imposta riferibile agli utili derivanti dai dividendi distribuiti da società "figlie" residenti in un Paese della UE, cui si applica la disciplina di cui all'art. 96-bis comma 4 del Tuir.

## 22

### QUADRO 750/M - DATI RELATIVI AI SINGOLI SOCI O ASSOCIATI

Il quadro 750/M va utilizzato per indicare i dati relativi ai soci o associati che rivestono tale qualità alla chiusura dell'esercizio. Ciò in quanto la determinazione del reddito prodotto dalla società o associazione può avvenire soltanto al termine del periodo di imposta e, quindi, soltanto nei riguardi dei soci o associati che rivestono tale qualità in quel momento. Le eventuali somme liquidate al socio o associato nel cui confronto si scioglie il rapporto sociale o associativo, costituiscono un componente negativo deducibile dal reddito della società od associazione.

Il presente quadro va inoltre utilizzato per indicare i dati relativi ai soci o associati per i quali va calcolato il contributo diretto lavorativo (anche se non rivestono tale qualifica alla data di chiusura dell'esercizio).

Il quadro è ripartito in due sezioni:

Nella **prima sezione**, che va compilata anche dai GEIE, vanno indicati, nell'ordine, il codice fiscale, le generalità dei soci, associati o membri dei GEIE e la qualifica rivestita, tenendo presente che per le persone fisiche si deve riportare il cognome, il nome, il sesso, il comune, la provincia e la data di nascita, mentre per i soggetti diversi è necessario indicare l'esatta denominazione o ragione sociale.

Gli amministratori che non rivestono la qualifica di soci o associati vanno indicati nel modello 750/N.

**ATTENZIONE**

Se i soci sono più di venti la loro indicazione dovrà essere proseguita su un foglio aggiunto indicandovi i dati ed elementi richiesti nello stesso ordine sopra detto. In questo caso, nel **rigo 52** va indicata la quota di partecipazione agli utili cumulativamente spettante ai soci, elencati nel foglio aggiunto, che esercitano la propria opera nell'impresa e tale prestazione costituisce la loro attività prevalente; nel **rigo 53** va indicata la quota di partecipazione agli utili cumulativamente spettante ai soci, elencati nel foglio aggiunto, che non prestano alcuna opera nell'impresa o, se la prestano, essa non costituisce la loro occupazione prevalente. Detto foglio aggiunto va datato e sottoscritto ed allegato alla dichiarazione.

Nella **colonna 1**, va precisato con una "X" se per il socio l'attività svolta nell'impresa costituisce l'occupazione prevalente.

Nella **colonna 2** va indicata la quota percentuale di partecipazione agli utili, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata che, qualora non sia mutata la compagine dei soci nel corso dell'anno 1994, deve essere di data anteriore al 1° gennaio 1994. Se le quote non risultano da detti atti si presumono proporzionali al valore dei conferimenti dei soci; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.

Per i soci o associati che non rivestono più tale qualifica alla data del 31 dicembre 1994 indicare il valore zero.

Nella **colonna 3** va indicato il numero dei mesi di esercizio dell'attività in cui si è verificata la condizione dell'occupazione prevalente per il socio, se inferiore all'anno.

Nella **colonna 4** va indicato il numero degli anni di esercizio dell'attività professionale.

La **seconda sezione** deve essere utilizzata dalla società o associazione che nell'anno 1994 abbia conseguito ricavi o compensi di ammontare non superiore ai limiti indicati rispettivamente negli artt. 18, comma 1, e 19, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, al fine di indicare, per ciascun socio che non apporti esclusivamente capitale o per ciascun associato, i dati relativi all'attività svolta.

Per maggiori informazioni si rinvia istruzioni comuni ai Mod. 750/A, 750/B e 750/C.

La sezione non va compilata se i dati da indicare per l'anno 1994 sono identici a quelli riportati nell'analoga sezione compilata per l'anno 1993 o per l'anno 1992, qualora i dati per l'anno 1993 erano identici a quelli riportati per il 1992.

Qualora la società svolga più attività, con distinta annotazione dei ricavi derivanti da ogni attività, per ciascuna delle quali è previsto un contributo diretto lavorativo di diverso ammontare, va compilato un rigo per ognuna delle attività esercitate da ciascun socio.

Nel caso in cui la società non abbia provveduto alla distinta annotazione dei ricavi riferibili alle diverse attività esercitate, nella presente sezione devono essere indicati i dati relativi alla sola attività per la quale è previsto l'importo più elevato nella tabella E, contenuta nelle istruzioni comuni ai Mod. 750/A, 750/B e 750/C.

Nella **colonna** relativa al numero d'ordine va indicato lo stesso numero riferito al socio o associato nella sezione I.

Nella **colonna 5** deve essere indicato il codice dell'attività svolta in relazione alla categoria di appartenenza rilevabile dalla tabella E contenuta nella **appendice** alla voce "Contributo diretto lavorativo".

Nella **colonna 6** deve essere indicato, per ciascun socio o associato, l'anno di inizio dell'attività esercitata.

Nella **colonna 7** deve essere indicata la causa di esclusione prevista dal DPCM 18 dicembre 1992, riportando i seguenti valori relativi alle ipotesi di esclusione già indicate nelle istruzioni comuni ai modelli 750/A, 750/B e 750/C (contraddistinte dalla lettera di seguito riportate):

- 1 - per i casi di cui alla lettera a);
- 2 - per i casi di cui alla lettera b);
- 3 - per i casi di cui alla lettera c);
- 4 - per i casi di cui alla lettera d);
- 5 - per i casi di cui alla lettera e);
- 6 - per i casi di cui alla lettera f);
- 7 - per i casi di cui alla lettera g);
- 8 - per i casi di cui alla lettera h);
- 9 - per i casi di cui alla lettera i);
- 10 - per gli altri casi.

Per i soci o associati nei confronti dei quali trovano applicazione le predette cause di esclusione, può non essere compilata la restante parte dalla presente sezione.

Nella **colonna 8** deve essere indicato il coefficiente relativo alla localizzazione geografica dell'attività, rilevabile dalla tabella F contenuta nella **appendice** alla voce "Contributo diretto lavorativo". Si ricorda che anche per il 1994 le aree di particolare rilievo urbane ed extraurbane non sono state individuate essendo stati confermati per tale anno gli stessi criteri di calcolo del contributo, applicati per il 1992 e il 1993.

Si precisa inoltre che l'attività di pesca, nonché le altre attività svolte senza utilizzazione di locali o aree attrezzate, tranne i depositi o i magazzini, vanno considerate assimilate a quella del commercio ambulante.

La **colonna 9** deve essere barrata in presenza di invalidità che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 40% rilevante ai fini dell'attività svolta.

Nella **colonna 10** deve essere indicato il periodo di normale svolgimento dell'attività pari a 312 giorni se si tratta di attività che riguarda l'intero anno. Il periodo di normale svolgimento dell'attività va determinato con riferimento all'arco temporale nel quale la stessa attività viene svolta dagli operatori economici della specifica area territoriale in cui opera il contribuente.

Nella **colonna 11** deve essere indicato il numero di giorni di effettivo svolgimento dell'attività, indicando 312 in caso di attività svolta per l'intero anno.

Le **colonne 12, 13 e 14** devono essere utilizzate in caso di contemporaneo svolgimento di attività produttiva di redditi di lavoro dipendente. In particolare, nella **colonna 12** deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento dell'attività, barrando la casella di **colonna 13**, se l'attività di lavoro dipendente è svol-

ta a tempo pieno, ovvero la casella di **colonna 14** in caso di attività svolta a tempo parziale.

Nella **colonna 15** deve essere indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento di attività produttive di reddito agrario.

Nella **colonna 16** va indicato il numero dei giorni di contemporaneo svolgimento di altre attività non soggette al contributo diretto lavorativo diverse da quelle delle colonne da 12 a 15 e nella **colonna 17** deve essere indicato l'importo dei redditi relativi a tali altre attività.

Nella **colonna 18** deve essere indicato l'ammontare dei ricavi relativi all'attività indicata a colonna 5.

Nella **colonna 19** va indicata la percentuale di impiego di energie lavorative riferita all'attività indicata a colonna 5.

## 23

**QUADRO 750/O - DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI ILOR E CALCOLO DELL'IMPOSTA**

Nella **colonna 2** del quadro O vanno riepilogati, nei righe da 14 a 19, i redditi dichiarati ai fini dell'Ilor nei singoli modelli staccati.

**ATTENZIONE**

I redditi fondiari (dominicali dei terreni, agrari e dei fabbricati) non devono essere indicati nel presente quadro poiché esclusi dall'Ilor.

Nelle **colonne 3 e 4** vanno indicate le deduzioni spettanti alla società ai sensi dell'art. 120 del Tuir.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 62, comma 13, del D.L. 30 agosto 1993 n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, i redditi di impresa delle società nei cui confronti trova applicazione la disciplina di cui all'art. 11-bis del decreto-legge n. 384 del 1992 sono esclusi dall'Ilor fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo determinato ai sensi del D.P.C.M. 18 dicembre 1992.

Pertanto le società che beneficiano della menzionata esclusione dall'Ilor non possono fruire delle deduzioni previste dall'art. 120 del Tuir.

Nella **colonna 3** va indicata la deduzione spettante per ciascun socio così come calcolata ai sensi dell'art. 120, comma 1, del Tuir.

La suddetta deduzione è fissata nella misura del 50% della quota di reddito d'impresa spettante a ciascun socio ed in ogni caso per un ammontare non inferiore a L. 8.000.000 e non superiore a L. 16.000.000, salvo il ragguaglio ad anno.

Nella **colonna 4** va indicata l'ulteriore deduzione dal reddito d'impresa che, ai sensi dell'art. 120, comma 2, del Tuir, spetta, in aggiunta a quella prevista nel comma 1 dello stesso articolo, alle seguenti imprese:

- a) imprese artigiane iscritte nel relativo albo;
- b) imprese che esercitano attività di commercio al minuto, di intermediazione o di rappresentanza commerciale, alberghiera o di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi e in mense aziendali;
- c) imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne.

L'ulteriore deduzione è pari al 30% della quota di reddito spettante a ciascun socio, al netto della deduzione di cui all'art. 120, comma 1, del Tuir, con un minimo di L. 2.000.000 ed un massimo di L. 4.000.000, salvo il ragguglio ad anno. Le predette misure sono elevate a L. 3.000.000 e a L. 6.000.000 ovvero a L. 4.000.000 e a L. 8.000.000 per le imprese artigiane di cui alla precedente lettera a) che hanno impiegato per la maggior parte del periodo di imposta, rispettivamente, uno ovvero due o più apprendisti.

Si sottolinea che entrambe le deduzioni spettano a condizione che il socio abbia prestato, in quanto tale, la propria personale opera nella società e che questa sia stata tale da rappresentare la sua occupazione prevalente.

#### ATTENZIONE

Le deduzioni previste dall'art. 120, commi 1 e 2, del Tuir spettano a condizione che la società dichiarante attesti, mediante la firma apposta sul frontespizio del presente modello, che sussistono i requisiti e le condizioni sopra specificati in capo a ciascun socio per il quale sono state calcolate le deduzioni.

Si fa presente che, in caso di falsità dell'attestazione, si applicano, ai sensi dell'art. 3, comma 14, del decreto-legge n. 853 del 1984, convertito nella legge n. 17 del 1985, le sanzioni penali previste dall'art. 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 e successive modificazioni.

Per maggiori informazioni al riguardo si può consultare la voce "Deduzioni llor" in **appendice**.

#### ATTENZIONE

Si ricorda che i redditi esposti in questo quadro non possono essere negativi e che le deduzioni calcolate non possono superare il relativo reddito.

Nel **rigo 20** le società derivanti dalla trasformazione di società soggette ad Irpeg devono indicare l'ammontare delle riserve che, in caso di distribuzione, concorrono a formare il reddito imponibile della società, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 122, comma 4, del Tuir;

nel **rigo 21** vanno indicati i totali dei redditi e delle deduzioni indicati nelle colonne 2, 3 e 4 del presente quadro;

nel **rigo 22**, va indicato il totale delle deduzioni llor spettanti, risultanti dalle colonne 3 e 4 di rigo 21;

nel **rigo 23**, va indicato il reddito imponibile ai fini llor, risultante dalla differenza tra il totale del reddito indicato nella colonna 2 del rigo 21 e il totale delle deduzioni indicate nel rigo 22;

nel **rigo 24**, va indicato l'llor dovuta, pari al 16,2% dell'importo di rigo 23;

nel **rigo 25** vanno indicati i crediti d'imposta, risultanti nel **modello 750/S**, utilizzati ai fini del pagamento dell'llor relativa all'anno 1994 (in acconto e/o saldo);

nel **rigo 26** va indicato l'ammontare dell'ecedenza llor risultante dalla precedente dichiarazione, di cui il contribuente ha chiesto il computo in diminuzione dell'imposta dovuta per l'anno 1994 (vedi rigo 30 del quadro O del Mod. 750/94);

nei **righe 27 e 28** gli importi della prima e seconda rata di acconto eventualmente versati, riportando, negli appositi spazi, gli estremi dei versamenti e cioè la data e il codice della banca o dell'ufficio postale o del concessionario desunti dalle attestazioni o dalle distinte di versamento.

#### ATTENZIONE

Le società o associazioni che hanno effettuato il versamento della prima rata di acconto oltre il termine del 20 giugno 1994 devono indicare l'importo versato al netto della maggiorazione dello 0,50 per cento corrisposta a titolo di sanzione per l'imposta versata tardivamente.

La differenza tra l'importo indicato nel rigo 24 e il totale degli importi indicati nei righe 25, 26, 27 e 28 va indicata nel **rigo 29** soltanto se positiva, in quanto costituisce l'imposta da versare a saldo.

Se la suddetta differenza è negativa, la stessa va indicata nel **rigo 30**, se si intende utilizzarla in diminuzione degli acconti o dell'imposta dovuta per il 1995, ovvero nel **rigo 31**, qualora se ne chieda il rimborso.

#### ATTENZIONE

Se la società o associazione intende utilizzare il credito llor in parte per il pagamento degli acconti dovuti per la successiva dichiarazione e in parte richiederne il rimborso, indicare al rigo 30 l'importo da utilizzare per gli acconti e l'importo residuo al rigo 31, come imposta di cui si chiede il rimborso.

Nel **rigo 29**, oltre all'importo del saldo versato, vanno indicati gli estremi di versamento (la data e il codice della banca o dell'ufficio postale o del concessionario) desunti dalle attestazioni o dalle distinte di versamento. I documenti probatori relativi ai versamenti effettuati con riferimento alla presente dichiarazione non devono essere allegati alla dichiarazione stessa, ma conservati dalla società o associazione fino al 31 dicembre 2000. I suddetti documenti, su richiesta, dovranno essere esibiti o trasmessi all'Amministrazione finanziaria.

#### ATTENZIONE

In caso di mancata esibizione o trasmissione all'ufficio delle Imposte dirette di idonea documentazione dei versamenti suddetti è applicabile una pena pecuniaria dal 40% al 120% della maggiore imposta liquidata.

Per maggiori informazioni sui versamenti consultare in **appendice** la voce "Conto Fiscale".

## PROSPETTO DA RILASCIARE AI SOCI O ASSOCIATI

Sulla base dei dati risultanti dal quadro 750/L e dalla prima sezione del quadro 750/M, la società o associazione rilascerà a ciascun socio o associato un prospetto da cui risultino la ragione sociale, la sede, il codice fiscale e il codice di attività desumibile dalla classificazione delle attività economiche nonché l'eventuale iscrizione all'albo delle imprese artigiane.

Nel suddetto prospetto devono essere indicati:

- 1) i dati identificativi del socio o associato;
- 2) il reddito (o la perdita) complessivo dichiarato agli effetti dell'imposta personale nel rigo 11 del quadro L;
- 3) la quota di partecipazione agli utili;
- 4) le quote di reddito (o perdita), di ritenute d'acconto o d'imposte pagate all'estero (con l'indicazione delle quote di reddito prodotto all'estero), imputabili al singolo socio o associato;
- 5) le quote di crediti d'imposta sui dividendi, di crediti d'imposta per i registratori di cassa, degli altri crediti d'imposta spettanti ai sensi dell'art. 25, comma 8 e dagli artt. 26, comma 5, della legge 413 del 1991 e 4, comma 5, della legge 408 del 1990;
- 6) l'ammontare del credito d'imposta riferibile agli utili derivanti dai dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'art. 96-bis del Tuir;

#### ATTENZIONE

Il credito d'imposta spettante agli auto-trasportatori di cui al D.L. n. 90 del 1990 è fruibile soltanto dalla società e quindi non va indicato nel prospetto da rilasciare ai soci;

- 7) gli oneri deducibili dal reddito complessivo del singolo socio, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Tuir, dell'art. 14-bis, comma 1 del DL n. 646 del 1994, convertito dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22 e dell'art. 2, comma 1 del D.L. n. 16 del 1993 convertito dalla legge n. 75 del 1993 così come modificato dal D.L. n. 330 del 1994 convertito dalla legge n. 473 del 1994;
- 8) gli oneri per i quali è riconosciuta a ciascun socio una detrazione d'imposta, di cui all'art. 13-bis, comma 3, del Tuir;
- 9) i redditi soggetti a tassazione separata, di cui al rigo 12 del quadro L, evidenziando a quale delle tipologie individuate nelle singole sezioni del Mod. 750/I essi appartengono;

#### ATTENZIONE

Si ricorda che i redditi a tassazione ordinaria vanno dichiarati dal socio o associato nel **Mod. 740/H** mentre i redditi soggetti a tassazione separata vanno dichiarati dal socio o associato nel **Mod. 740/M**.

- 10) il metodo di determinazione del reddito adottato dalla società e quindi se la società ha determinato il reddito ai sensi dell'art. 52 del Tuir ovvero a norma dell'art. 79 del Tuir;

**ATTENZIONE**

Se la società ha determinato il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir:

- a) al socio spetta la detrazione di cui all'art. 13, comma 4, del Tuir;
- b) il socio non può portare in diminuzione dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, la differenza tra l'ammontare della quota di perdita a lui imputabile e l'ammontare dei redditi.

11) la quota attribuibile a ciascun socio degli interessi e altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente da titoli a decorrere dalla stessa data, ovvero proventi, comprese le plusvalenze realizzate in sede di cessione o di riscatto di quote, derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso, che non sono stati già portati a riduzione degli interessi passivi deducibili in sede di determinazione del reddito della società.

**ATTENZIONE**

Ai sensi dell'art. 63, comma 3, del Tuir, ai fini del calcolo degli interessi passivi ammessi in deduzione fino alla concorrenza dell'importo complessivo dei suddetti interessi e proventi, i soci esercenti attività di impresa devono ricomprendere anche la quota di interessi o proventi conseguita per il tramite delle società di cui all'art. 5 del Tuir.

Analogo prospetto va rilasciato nel caso in cui il socio sia una società di capitale o altra società di persone.

**24****MOD. 750/S - CREDITI DI IMPOSTA****Generalità**

Il mod. 750/S va utilizzato per l'indicazione e l'utilizzo del credito d'imposta concesso a:

- alle imprese di autotrasporto di merci per conto terzi;
- alle piccole e medie imprese;
- ai datori di lavoro per l'incremento delle basi occupazionali;
- ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- alle imprese rivenditrici di prodotti audiovisivi e cinefototelevisivi;
- alle imprese distributrici di carburante;
- alle imprese operanti nei bacini minerari.

Il modello 750/S contiene infine il prospetto per l'indicazione della sospensione dei versamenti di imposta dei creditori verso l'EFIM.

In linea generale, si precisano le seguenti regole applicabili alle imprese che fruiscono dei benefici sopra indicati:

- non si fa luogo a rimborso del credito d'imposta determinato ai sensi delle singole disposizioni attributive: tale rimborso non è riconosciuto neanche nei casi in cui il credito d'imposta non risulti completamente utilizzato;

- in caso di utilizzo del credito d'imposta non spettante o spettante in misura inferiore, si rendono applicabili le sanzioni ordinariamente previste a seguito della liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (soprattassa del 40 per cento ovvero pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento);
- il credito d'imposta compete esclusivamente alle società di persone ed equiparate, ai sensi dell'art. 5 del Tuir e ai Gruppi Europei di Interesse Economico (GIE) e non anche ai loro soci o associati.

I soci o associati non potranno avvalersi del credito d'imposta per il pagamento delle loro imposte personali, né possono avvalersi del credito, collaboratori dell'impresa familiare ed il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria.

**DETERMINAZIONE E UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO DI TERZI**

Il presente prospetto deve essere utilizzato dalle imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, iscritte all'albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, per la determinazione e l'utilizzo del credito di imposta ad esse spettante ai sensi dell'art. 13, comma 1, del DL 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive integrazioni.

Si ricorda che con il D.L. 22 novembre 1994, n.642, reiterato da ultimo, dal D. L. 21 gennaio 1995 n. 21 convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 94 e con il D. L. 29 marzo 1995, n.92, sono stati fissati i limiti di spesa, rispettivamente per il primo e il secondo semestre, e che con i DD.MM. 28 novembre 1994 e 30 marzo 1995 sono stati determinati i criteri per la concessione del credito d'imposta per detti semestri.

Il prospetto in esame è composto da 3 sezioni:

- la prima da utilizzare per la determinazione analitica del credito d'imposta per l'anno 1994;
- la seconda da compilare ai fini della determinazione per masse del credito d'imposta per l'anno 1994;
- la terza da compilare ai fini dell'utilizzo del credito d'imposta residuo del 1993 e di quello spettante per il 1994, fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.

**SEZIONE I**

I soggetti interessati devono indicare, nella prima sezione, per ciascun autoveicolo posseduto, la targa, la massa complessiva espressa in kg (per i trattori stradali senza rimorchi o semirimorchi agganciabili va indicata la massa rimorchiabile), la categoria di appartenenza, nonché il periodo di possesso espresso in giorni se inferiore all'anno.

Per la compilazione della colonna 3 i DD.MM. 28 novembre 1994 e 30 marzo 1995 individuano le seguenti quattro categorie di autoveicoli, per ciascuno dei quali è attribuibile, rispettivamente per il primo e per

il secondo semestre 1994, il seguente credito d'imposta massimo:

- L. 295.000 e L. 280.000 per autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6.000 chilogrammi (prima categoria);
- L. 625.000 e L. 580.000 per autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 6.000 chilogrammi ma non superiore a 11.500 chilogrammi (seconda categoria);
- L. 1.790.000 e L. 1.670.000 per autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 11.500 chilogrammi ma non superiore a 24.000 chilogrammi (terza categoria);
- L. 3.045.000 e L. 2.850.000 per autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva superiore a 24.000 chilogrammi (quarta categoria).

In particolare, in tale colonna vanno indicati i codici 1, 2, 3 e 4 a seconda della categoria individuata.

Le colonne 5 e 6 devono essere utilizzate ai fini della determinazione del credito di imposta spettante.

A tal fine, nella colonna 5 deve essere indicata, con riferimento a ciascun veicolo, la spesa effettivamente sostenuta nel 1993 per il consumo di gasolio e lubrificanti, al netto dell'IVA.

Nella colonna 6 deve essere indicata, con riferimento a ciascun autoveicolo, la somma del credito spettante per il primo e per il secondo semestre 1994, tenendo conto che per il primo semestre il credito spettante è pari al minore importo tra il 10,43 per cento dell'ammontare indicato nella colonna 5 e la misura massima del credito come sopra indicato e che per il secondo semestre il credito spettante è pari al minore importo tra il 9,7 per cento dell'ammontare indicato nella colonna 5 e la misura massima del credito come sopra indicato. Si osserva che il credito d'imposta spetta nella misura massima se la spesa per gasolio e lubrificanti sostenuta per ogni veicolo di ciascuna categoria è superiore a L. 2.850.000, 6.000.000, 17.150.000 e 29.200.000.

Poiché il D.L. n. 92 del 1995 prevede che per il secondo semestre 1994 il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un massimo di 100 veicoli, nel caso in cui il numero degli autoveicoli posseduti sia superiore a tale limite, al rigo S8 va indicata la somma del totale del credito di imposta spettante per il primo semestre per ciascun autoveicolo e del totale del credito di imposta calcolato per il secondo semestre rapportato proporzionalmente a 100 autoveicoli (in pratica il credito d'imposta spettante per il secondo semestre è pari al credito computato per tutti i veicoli posseduti, con le modalità sopraindicate diviso per il numero degli autoveicoli posseduti e moltiplicato per 100).

Si ricorda, infine, che nel caso di imprese abilitate all'autotrasporto di merci sia per conto di terzi sia per conto proprio, ai fini della determinazione del credito di imposta spettante, l'ammontare della spesa per gasolio e lubrificanti va preliminarmente diminuito della soglia teorica prevista per ciascun autoveicolo, con riferimento alla categoria di appartenenza, adibito al trasporto per conto proprio.

Al riguardo si rinvia ai chiarimenti forniti con le circolari n. 13 del 10 maggio 1990, n. 23 del 14 novembre 1990, n. 8 del 3 aprile 1991, n. 22 del 20 maggio 1991 e n. 1 del 22 maggio 1993.



Se la spesa per gasolio e lubrificanti sostenuta per ogni veicolo di ciascuna categoria è superiore a lire 2.850.000, 6.000.000, 17.150.000 e 29.200.000, nella colonna 6 dovrà essere indicato l'importo massimo del credito di imposta come sopra evidenziato.

Nel caso in cui non fosse sufficiente un unico modulo per l'elencazione degli autoveicoli, si dovranno utilizzare altri moduli avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi, riportando la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra. I dati della Sezione II e della Sezione III vanno indicati esclusivamente nel primo modulo.

## SEZIONE II

I soggetti che hanno più veicoli, anche se di massa diversa, i quali non possono dimostrare le spese di gasolio e lubrificanti imputabili a ciascun veicolo, dovranno utilizzare la Sezione II, previa compilazione delle colonne da 1 a 4 della precedente sezione, secondo le indicazioni sopra fornite.

Al **rigo S 9** dovrà essere indicato l'ammontare del credito massimo spettante per il numero complessivo degli autoveicoli sulla base degli elementi desumibili dalla Sezione I.

Al **rigo S 10** deve essere indicata la spesa totale per il consumo di gasolio e lubrificanti sostenuta nel 1993.

Se il contribuente ha posseduto veicoli di massa non superiore a 3.500 chilogrammi, nel **rigo S 11** dovrà essere indicato il numero dei suddetti veicoli nonché l'importo ottenuto moltiplicando l'ammontare forfetario di lire 2.850.000 per il numero dei predetti autoveicoli.

Al **rigo S 12** deve essere effettuata la differenza tra l'importo indicato al rigo S 10 e quello indicato al rigo S 11.

Al **rigo S 13** va indicato il 10,43 per cento dell'importo di rigo S 12 aumentato del 9,7 per cento dell'importo dello stesso rigo S 12 (eventualmente rapportato a 100 se gli autoveicoli posseduti sono superiori a 100).

Al **rigo S 14** va indicato il credito d'imposta spettante che è dato dal minore importo tra l'ammontare indicato al rigo S 9 e quello indicato al rigo S 13.

## SEZIONE III

In questa Sezione va indicato nella colonna 1:

- al **rigo S 15**, il credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione;
- al **rigo S 16**, l'ammontare del credito d'imposta spettante per l'anno 1994 evidenziato nei righe S 8 colonna 6 o S 14. La somma degli importi indicati nei righe S 15 ed S 16 costituisce l'ammontare totale del credito d'imposta spettante;
- al **rigo S 17**, l'ammontare totale del credito d'imposta spettante utilizzato successivamente alla data della precedente dichiarazione, a compensazione dell'IVA dovuta nel 1994;
- al **rigo S 18**, l'ammontare totale del credito d'imposta spettante utilizzato ai fini dell'acconto dell'ILOR dovuta per il 1994;
- al **rigo S 19**, l'ammontare totale del credito d'imposta utilizzato successivamente al-

la data di presentazione della precedente dichiarazione, per il versamento delle ritenute relative al 1994;

nella colonna 2:

- al **rigo S 15**, il credito di imposta residuo del 1994 dato dalla differenza tra il credito totale spettante per il 1994 e la somma degli importi dei righe da S 17 colonna 1 a S 19 colonna 1;
- al **rigo S 16**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo S 15 utilizzato a compensazione dell'IVA dovuta a decorrere dal 1° gennaio 1995 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- al **rigo S 17**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo S 15 utilizzato a compensazione del saldo dell'ILOR dovuta per il 1994;
- al **rigo S 18**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo S 15 utilizzato per il versamento delle ritenute effettuate a decorrere dal 1° gennaio 1995 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- al **rigo S 19**, l'ammontare del credito d'imposta residuo ottenuto dalla differenza tra l'ammontare di rigo S 15 e la somma degli ammontare dai righe S 16 a S 18.

Si rammenta che a norma dell'art. 2 del citato D.M. 28 novembre 1994, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui trattasi devono conservare, ai fini della successiva presentazione per ogni veicolo fotocopia autenticata della carta di circolazione dalla quale si desume la vigenza dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi e l'avvenuta revisione del veicolo, oggetto del titolo autorizzativo medesimo, nonché fotocopia autenticata documentante l'avvenuto versamento della tassa di possesso del medesimo veicolo. Detta documentazione, agli effetti fiscali, deve essere conservata fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta così come stabilisce l'art. 22 del D.P.R. n. 600 del 1973.

### INDICAZIONE E UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA CONCESSO A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, AI SENSI DELLA LEGGE n. 317 del 1991

Il presente prospetto deve essere compilato dalle piccole e medie imprese cui è stato concesso il credito di imposta previsto dagli articoli 6, 7 e 9 della legge n. 317 del 1991.

Si fa presente che detto credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza - e quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato - nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio.

Tale credito d'imposta può essere fatto valere ai fini del pagamento dell'ILOR, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo di imposta nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione dell'imposta relativa ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ovvero è computata indifferentemente in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dai versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è indicato.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo S 20, colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo S 6 colonne 1 e 2 del Mod. 750/S dei redditi 1993;
- nel **rigo S 21, colonna 3**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo S 22, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui al rigo S 20, colonna 1, utilizzato a compensazione dell'ILOR relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo S 22, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui al rigo S 20, colonna 2, utilizzato a compensazione dell'ILOR relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo S 22, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui al rigo S 21 colonna 3, utilizzato a compensazione dell'ILOR relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo S 23, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui al rigo S 20, colonna 1, utilizzato a compensazione dei versamenti dovuti ai fini dell'IVA successivamente alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 1993 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo S 23, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui al rigo S 20, colonna 2, utilizzato a compensazione dei versamenti dovuti ai fini dell'IVA successivamente alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 1993 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo S 24, colonna 1**, la differenza tra l'importo di rigo S 20 colonna 1 e la somma degli importi dei righe S 22, colonna 1 e S 23 colonna 1.  
Tale credito residuo può essere utilizzato a compensazione dell'ILOR e dell'IVA relativamente ai periodi di imposta successivi ma non oltre il secondo;
- nel **rigo S 24, colonna 2**, la differenza tra l'importo di rigo S 20 colonna 2 e la somma degli importi dei righe S 22 colonna 2 e S 23 colonna 2.  
Tale credito residuo può essere utilizzato a compensazione dell'ILOR e dell'IVA relativamente ai periodi di imposta successivi ma non oltre il terzo;
- nel **rigo S 24, colonna 3**, la differenza tra l'importo di rigo S 21 colonna 3 e l'importo del rigo S 22 colonna 3.  
Tale credito residuo può essere utilizzato a compensazione dell'ILOR e dell'IVA relativamente ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto.

### PROSPETTO DI INDICAZIONE E UTILIZZO ALTRI CREDITI DI IMPOSTA

#### INDICAZIONE E UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE AI SENSI DEL DL n. 357 del 1994 (PREMIO DI ASSUNZIONE)

Generalità

L'articolo 2 del DL 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, ha previsto l'attribuzione di un credito di imposta, denominato premio di assunzione, in favore dei datori di lavoro che incrementa-

no la base occupazionale esistente alla data del 12 giugno 1994 assumendo, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori in possesso dei particolari requisiti successivamente indicati.

Tale credito di imposta, che non costituisce componente positivo di reddito per i percipienti, compete per gli anni 1994, 1995 e 1996 e può essere utilizzato, a partire dall'inizio del periodo di imposta successivo a quello di formazione del credito stesso, in sede di versamento dell'Iva, dell'Ilor e delle ritenute alla fonte operate su qualsiasi tipo di reddito. Il credito formatosi nel corso del 1994 può essere quindi utilizzato a partire dal 1° gennaio 1995.

## 1 – CONDIZIONI PER FRUIRE DEL CREDITO DI IMPOSTA

### 1.1 – Requisiti dei neo-assunti

Il premio di assunzione è attribuito ai sostituti di imposta di cui all'articolo 23 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, che incrementano la base occupazionale assumendo lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:

- a) lavoratori al primo impiego;
- b) lavoratori che fruiscono del trattamento di integrazione salariale e che non possiedono i requisiti per fruire delle prestazioni pensionistiche di vecchiaia e di anzianità;
- c) disoccupati iscritti da più di due anni nella prima classe delle liste di collocamento e che non risultino iscritti negli ultimi tre anni negli elenchi ed albi degli esercenti attività commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti e negli albi dei liberi professionisti;
- d) lavoratori iscritti nella lista di mobilità prevista dall'articolo 6 della legge n. 223 del 1991;
- e) portatori di handicap che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione.

Sono da considerare lavoratori al primo impiego solo quelli che non hanno precedentemente intrattenuto alcun altro rapporto di lavoro. Sono, pertanto, esclusi dal novero dei soggetti che possono determinare incremento di base occupazionale sia coloro che hanno precedentemente instaurato rapporti di lavoro a tempo indeterminato (anche se risolti per mancato superamento del periodo di prova) sia quei soggetti che in precedenza hanno intrattenuto rapporti di lavoro a tempo determinato o in base a contratti di formazione-lavoro o di apprendistato.

Si precisa, però, che in caso di trasformazione, senza soluzione di continuità, di un contratto a tempo determinato o di un contratto di apprendistato o di formazione-lavoro in un contratto a tempo indeterminato, la verifica dell'esistenza dei requisiti indicati alle precedenti lettere deve essere effettuata con riferimento al momento della prima assunzione.

Il possesso da parte dei neo-assunti dei requisiti previsti dalla norma deve risultare da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dagli stessi al datore di lavoro.

### 1.2 – Incremento della base occupazionale

Per la determinazione della consistenza della base occupazionale in essere alla data del 12 giugno 1994, con la quale vanno confrontate le basi occupazionali esistenti alla scadenza dei successivi periodi di paga, si deve far riferimento al numero complessivo dei lavoratori indicati nei commi 1 ed 1-bis del citato articolo 2 e cioè:

- a) ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato assunti sia a tempo pieno che a tempo parziale, anche se lavoratori a domicilio (comma 1);
- b) ai lavoratori collocati in cassa integrazione che ancora fruiscono del relativo trattamento (comma 1-bis);
- c) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 che risultano ancora iscritti nelle apposite liste tenute dagli uffici regionali del lavoro (comma 1-bis);
- d) gli apprendisti (comma 1-bis);
- e) ai lavoratori assunti con contratto di formazione-lavoro (comma 1-bis).

Per l'individuazione dei dipendenti in questione occorre far riferimento alla definizione che di tali soggetti è data dalla legislazione del lavoro italiana. Non assume, pertanto, alcun rilievo, ai fini della determinazione della consistenza della base occupazionale, come anche per l'individuazione dei lavoratori al primo impiego, lo svolgimento di attività lavorativa disciplinata da disposizioni contenute in ordinamenti diversi da quello italiano.

Per verificare se esistono gli incrementi di base occupazionale che generano il diritto al credito d'imposta occorre raffrontare la base occupazionale in essere alla predetta data del 12 giugno 1994 con quella esistente al termine di ciascuno dei successivi periodi di paga.

Ai fini della determinazione della consistenza di quest'ultima base occupazionale si deve far riferimento ai dipendenti indicati nel comma 1 (ossia a coloro che risultano assunti in base a contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato prima o dopo il 12 giugno 1994) nonché, fino a che permangono in azienda a tale titolo, agli apprendisti, e ai dipendenti assunti con contratto di formazione-lavoro presenti nella base occupazionale esistente alla data del 12 giugno 1994. I lavoratori collocati in mobilità presenti nella base occupazionale in essere al 12 giugno 1994 vanno considerati nella base occupazionale esistente alla scadenza dei successivi periodi di paga fino a che rimangono iscritti nelle apposite liste tenute dagli uffici regionali del lavoro.

In particolare, si precisa che:

- a) l'assunzione di un apprendista o di un dipendente con contratto di formazione-lavoro successivamente al 12 giugno 1994 non determina incremento di base occupazionale;
- b) la trasformazione, senza soluzione di continuità, di un contratto di apprendistato o di formazione-lavoro in un contratto a tempo indeterminato influenza in aumento la base occupazionale se la regolarizzazione avviene dopo il 12 giugno 1994 ed il lavoratore (in possesso dei requisiti soggettivi indicati al punto 1.1) non rientra tra quelli presenti in azienda alla stessa data con contratto di formazione-lavoro o di apprendistato. Se tali lavoratori erano, invece, presenti in azienda alla data del 12 giugno 1994, in qualità di apprendisti o in base a contratti di formazione-lavoro, la regolarizzazione della loro posizione non determina, di fatto, alcun incremento della base occupazionale;

- c) la trasformazione, senza soluzione di continuità, dopo la data del 12 giugno 1994 di un rapporto di lavoro a tempo determinato (costituitosi anche anteriormente al 12 giugno 1994) in rapporto di lavoro a tempo indeterminato influenza in aumento la determinazione della consistenza della base occupazionale se il lavoratore era in possesso dei requisiti soggettivi richiesti al momento della assunzione a tempo determinato.

### 1.3 – Decremento di base occupazionale in società controllate.

L'incremento della base occupazionale del contribuente per il quale si procede alla determinazione del credito deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o in società facenti capo, anche per interposta persona (fisica o giuridica) allo stesso soggetto (persona fisica, società, ecc.). Tale ultima situazione può verificarsi, ad esempio, in caso di persona fisica socio di una società nella quale disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero dei voti sufficienti per esercitare una influenza dominante in tale assemblea.

Si ricorda che, in base all'articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile, sono considerate società controllate quelle nelle quali un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria e che i successivi punti 2) e 3) considerano società controllate, rispettivamente quelle in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria e quelle che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Il secondo comma del citato articolo 2359 stabilisce, poi che, ai fini dell'accertamento della situazione di controllo mediante partecipazione, sono da computare anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta e che non si computano, invece, i voti spettanti per conto di terzi.

Con riguardo alle diminuzioni occupazionali in società controllate si fa inoltre presente quanto segue:

- se il premio di assunzione viene calcolato per una società controllante l'incremento di base occupazionale a essa riferibile in un determinato periodo di paga va diminuito dei decrementi che si sono verificati, nel medesimo periodo, nelle società da essa controllate. Nessuna compensazione può essere effettuata fra decrementi e incrementi relativi all'insieme delle società controllate. Se, ad esempio, la società A (controllante) per il mese di ottobre 1994 registra un incremento di base occupazionale pari a tre unità, e se si ha nella società controllata B un incremento di quattro unità e nella società controllata C un decremento di una unità, la base occupazionale della controllante A deve considerarsi incrementata di due unità;
- se il premio di assunzione viene calcolato, invece, per la società controllata, questa deve tener conto delle sole diminuzioni di base occupazionale che si sono verificate in altre società controllate, anche per interposta persona, dal medesimo soggetto che controlla la società controllata per la quale si sta calcolando il premio. Se la so-

cietà controllata a sua volta controlla altre società si deve però anche tener conto dei decrementi di base occupazionale verificatisi in dette società controllate. Se ad esempio la società A controlla le società B, C e D e la società B a sua volta controlla la società K, nel determinare il credito di imposta della società B si deve tener conto dei decrementi avvenuti in C, D e K e non di quelli avvenuti in A.

Anche in questo caso nessuna compensazione può essere effettuata tra decrementi ed incrementi relativi all'insieme delle predette società.

Il decremento di base occupazionale verificatosi nelle società controllate va portato in diminuzione dell'incremento di base occupazionale di una o più delle altre società controllate o della società controllante, fino a concorrenza del decremento stesso. Le società alle quali attribuire il decremento sono liberamente scelte dai contribuenti.

Se, ad esempio, le società A controlla la società B, C, D ed E, in presenza della seguente situazione occupazionale:

A - incremento nullo  
B, C e D - incremento +2  
E - decremento -3

il decremento della società E può essere liberamente ripartito tra le società B, C e D per le quali si sta calcolando il premio di assunzione (ad esempio si potrebbe avere: B, C e D con incremento +1; B con incremento +2, C con incremento +1 e D con incremento nullo, ecc.).

## 2. - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

La verifica della esistenza di eventuali incrementi di base occupazionale va operata ad ogni periodo di paga (mese, quindicina o settimana) al momento di scadenza dello stesso. Se l'incremento verificatosi in un determinato periodo di paga viene successivamente meno, il contribuente non perde il diritto ad utilizzare il credito di imposta maturato in precedenza. Si potrà, peraltro, generare in seguito ulteriore credito se per i successivi periodi di paga si dovesse registrare un nuovo incremento di base occupazionale.

Il premio di assunzione è determinato alla data di chiusura del periodo di imposta sommando il credito spettante in riferimento alle retribuzioni effettivamente corrisposte in ciascuno dei periodi di paga in cui è stato riscontrato un incremento di base occupazionale.

Al riguardo si precisa che nella determinazione del premio di assunzione spettante per il 1994 (utilizzabile a partire dal 1° gennaio 1995) si può tener conto degli incrementi di base occupazionale verificatisi a dicembre solo se il periodo di paga che comprende tale mese termina entro il 31 dicembre 1994 e se entro tale data siano state pure corrisposte le relative retribuzioni. Nel caso in cui anche uno solo di tali eventi si verifichi nel 1995 il credito di imposta relativo all'incremento occupazionale verificatosi nell'ultimo mese del 1994 influenzerà, invece, la determinazione del credito relativo al 1995 e sarà, quindi, utilizzabile solo a partire dal 1996.

Il credito d'imposta è pari al 25 per cento del reddito di lavoro dipendente assoggettabile a

ritenuta corrisposto ai lavoratori considerati in incremento di base occupazionale ed in possesso dei requisiti previsti dalla norma.

Se il numero dei dipendenti che risulta in incremento di base occupazionale è inferiore a quello dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato successivamente al 12 giugno 1994 ed in possesso dei requisiti per l'attribuzione del premio di assunzione, il contribuente può liberamente scegliere quale delle retribuzioni corrisposte ai neo-assunti in possesso dei predetti requisiti prendere a base per il calcolo del credito di imposta.

Le retribuzioni da prendere a base per il calcolo del premio di assunzione non possono risultare di importo superiore a 30 milioni di lire, ragguagliati al periodo di lavoro nell'anno (espresso in giorni) per il quale il lavoratore è stato prescelto quale dipendente, in possesso dei requisiti previsti dalla norma, su cui calcolare il premio di assunzione. Tale limite risulta applicabile anche nei confronti di lavoratori con contratto a tempo indeterminato part-time.

Ad esempio in presenza di un neo-assunto con contratto a tempo indeterminato che nel corso del 1994 abbia prestato la propria attività lavorativa nell'impresa per 180 giorni e che per l'intero periodo abbia generato premio di assunzione, l'importo su cui commisurare il credito di imposta non può risultare superiore a 14.794.520 lire.

Tale limite va considerato con riferimento all'intero periodo in cui il lavoratore ha generato credito di imposta e non deve essere ulteriormente suddiviso in relazione ai diversi periodi di paga. Ad esempio un lavoratore assunto il 20 settembre che genera credito di imposta nei mesi di settembre (11 giorni), ottobre (31 giorni), e novembre (30 giorni) avrà un limite pari a lire 5.917.808 (30 milioni diviso 365 moltiplicato per 72) e non tre distinti limiti per ciascuno dei periodi di paga nei quali risulta in incremento di base occupazionale.

Il reddito di lavoro dipendente su cui va commisurato il credito di imposta (ossia la base su cui calcolare il 25 per cento) è costituito dal reddito di lavoro dipendente assoggettato a ritenuta e corrisposto in riferimento al periodo di paga in cui il lavoratore è stato considerato ai fini del calcolo del premio di assunzione.

Unica deroga a tale principio è costituita dalla previsione legislativa che nella determinazione del credito si deve tener conto anche dei redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, a condizione che gli stessi siano stati corrisposti a lavoratori fiscalmente residenti in Italia.

Si deve tener conto, altresì, dei ratei di mensilità aggiuntive corrisposte nel 1994 e riferibili ai giorni compresi nei periodi di paga in cui si è verificato l'incremento della base occupazionale. Pertanto in presenza di un lavoratore che ha generato credito di imposta per il solo mese di ottobre la quota parte di mensilità aggiuntiva, corrisposta ad esempio nel mese di dicembre 1994, da tenere in considerazione è pari alla mensilità aggiuntiva stessa divisa per 365 e moltiplicata per 31.

Non si può tener conto, invece, delle retribuzioni corrisposte ai neo-assunti che risultino di importo inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro.

Il credito di imposta non spetta, inoltre, per le assunzioni dei soggetti che sono stati posti dal precedente datore di lavoro in cassa integrazione o in mobilità al solo fine di consentire a chi effettua l'assunzione di fruire del premio.

## 3. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLO SCHEMA PER IL CALCOLO DEL PREMIO DI ASSUNZIONE.

Ai fini della determinazione del premio di assunzione si può utilizzare lo schema di calcolo «A» di seguito riportato per la cui compilazione si forniscono le seguenti istruzioni.

Lo schema di calcolo non va allegato alla dichiarazione dei redditi.

Deve essere compilato un rigo del prospetto per ciascun lavoratore preso in considerazione ai fini della attribuzione del premio di assunzione.

Nella **colonna 1** va riportata la somma dei giorni corrispondenti ai periodi di paga, compresi nel periodo tra il 12 giugno ed il 31 dicembre 1994, presi in considerazione per l'attribuzione del premio di assunzione.

Nella **colonna 2**, relativa al reddito di lavoro corrisposto, va riportata la somma delle retribuzioni prese a base per il calcolo del premio di assunzione comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive.

Nella **colonna 3**, relativa al limite massimo spettante, va riportato l'importo che si ottiene moltiplicando il numero dei giorni indicato nella colonna 1 per 82.191,7 (importo corrispondente a 30.000.000 ragguagliati al giorno).

Nella **colonna 4** va riportato l'importo minore risultante dal confronto tra il reddito corrisposto ed il limite massimo spettante.

Nel **rigo 11** va indicata la somma delle retribuzioni base.

Nel **rigo 12** va indicato il credito d'imposta spettante pari al 25 per cento dell'importo di rigo 11. Tale credito va riportato nel modello 750/S al **rigo S26**.

### Esempio di calcolo

Si vuole calcolare il premio di assunzione spettante per il 1994 in presenza della seguente situazione occupazionale.

Al 12 giugno la base occupazionale è composta di 3 unità.

Al 31 luglio la base occupazionale risulta composta da 6 unità per l'assunzione con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, dal 1° luglio, di 3 lavoratori con retribuzione mensile rispettivamente di lire 1.000.000 (lavoratore A), 1.200.000 (lavoratore B), 3.000.000 (lavoratore C). Tali retribuzioni, per semplicità di esposizione, si devono ritenere comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive.

Al 31 agosto la base occupazionale è costituita da 5 unità, a seguito del licenziamento di uno dei dipendenti in forza al 12 giugno.

La medesima situazione si presenta al 30 settembre ed al 31 ottobre.

Al 30 novembre la base occupazionale risulta invece costituita da 4 unità, a seguito del licenziamento di un altro dei dipendenti in forza al 12 giugno.

Pertanto alla scadenza dei diversi periodi di paga, l'incremento di base occupazionale risulta pari a:

- 3 unità nel mese di luglio;
- 2 unità nei mesi di agosto, settembre ed ottobre;
- 1 unità nel mese di novembre.

Unità in incremento	Numero giorni in incremento <sup>1</sup>	Reddito corrisposto <sup>2</sup>	Limite massimo spettante <sup>3</sup>	Retribuzione base <sup>4</sup>
1		.000	.000	.000
2		.000	.000	.000
3		.000	.000	.000
4		.000	.000	.000
5		.000	.000	.000
6		.000	.000	.000
7		.000	.000	.000
8		.000	.000	.000
9		.000	.000	.000
10		.000	.000	.000
riga 11	Totale retribuzioni base			.000
riga 12	Credito d'imposta spettante (25% del riga 11)			.000

Schema «A»

Per ciascun periodo di paga, vengono pertanto presi in considerazione i seguenti lavoratori:

luglio:

lavoratore A con retribuzione di 1.000.000  
lavoratore B con retribuzione di 1.200.000  
lavoratore C con retribuzione di 3.000.000

agosto:

lavoratore B con retribuzione di 1.200.000  
lavoratore C con retribuzione di 3.000.000

settembre ed ottobre:

lavoratore B con retribuzione di 1.200.000  
lavoratore C con retribuzione di 3.000.000

novembre:

lavoratore C con retribuzione di 3.000.000

Hanno, pertanto, generato credito di imposta:

- il lavoratore A per il mese di luglio (31 giorni);

- il lavoratore B per i mesi da luglio a ottobre (123 giorni);  
- il lavoratore C per i mesi da luglio a novembre (153 giorni).

Per ciascuno di tali lavoratori il limite massimo di reddito su cui determinare il credito di importo è pari a:

- 2.548.000 (82.191, 7 x 31 giorni) per il lavoratore A che ha percepito 1.000.000 di lire;  
- 10.110.000 (82.191, 7 x 123 giorni) per il lavoratore B che ha percepito complessivamente un reddito di 4.800.000 lire;  
- 12.575.000 (82.191, 7 x 153 giorni) per il lavoratore C che ha percepito complessivamente un reddito di 15.000.000 di lire.

Nella situazione illustrata lo schema di calcolo dovrà essere compilato come nello schema «B», nel quale la situazione del lavoratore A è rappresentata al primo rigo, quella del lavoratore B al secondo rigo e quella del lavoratore C al terzo rigo.

Unità in incremento	Numero giorni in incremento <sup>1</sup>	Reddito corrisposto <sup>2</sup>	Limite massimo spettante <sup>3</sup>	Retribuzione base <sup>4</sup>
1	31	1.000.000	2.548.000	1.000.000
2	123	4.800.000	10.110.000	4.800.000
3	153	15.000.000	12.575.000	12.575.000
4		.000	.000	.000
5		.000	.000	.000
6		.000	.000	.000
7		.000	.000	.000
8		.000	.000	.000
9		.000	.000	.000
10		.000	.000	.000
riga 11	Totale retribuzioni base			18.375.000
riga 12	Credito d'imposta spettante (25% del riga 11)			4.594.000

Schema «B»

#### 4. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA COLONNA 1 RELATIVA ALL'INDICAZIONE E UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA.

La spettanza e le modalità di utilizzo del premio di assunzione vanno evidenziate nel presente quadro.

Nella **colonna 1** vanno indicati:

- nel **riga S 26** l'ammontare del credito d'imposta spettante per il periodo d'imposta 1994 determinato sulla base delle istruzioni fornite nei paragrafi precedenti;
- nel **riga S 30** l'ammontare del credito d'imposta di cui al riga S26, utilizzato a compensazione dei versamenti dovuti ai fini dell'IVA dal 1° gennaio 1995 e fino alla data di scadenza della presentazione della presente dichiarazione;
- nel **riga S 31** l'ammontare del credito d'imposta di cui al riga S26 utilizzato a compensazione del versamento di saldo dell'ILOR dovuta per il 1994;
- nel **riga S 32** l'ammontare del credito d'imposta di cui al riga S26 utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte di qualunque tipo effettuate a decorrere dal 1° gennaio 1995 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **riga S 33** l'ammontare del credito d'imposta residuo dato dalla differenza tra l'importo di riga S26 e la somma degli importi dei rigi da S30 a S32.

#### ■ CREDITO D'IMPOSTA CONCESSO A FAVORE DEI TITOLARI DI LICENZA PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO TAXI (art. 20 del DL n. 331/93)

La **colonna 2** deve essere compilata dalle società titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, le quali, ai sensi dell'art. 20 del DL 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dei punti 13 e 14 della tabella A allegata al predetto decreto legge nonché del DM 29 marzo 1994, devono indicare, a pena di decadenza, e quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato, nel presente Mod. 750/S il credito d'imposta concesso per l'anno 1994.

Tale credito d'imposta può essere fatto valere ai fini del pagamento dell'ILOR e dell'IVA fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza può essere computata in diminuzione dei versamenti successivi.

Pertanto, vanno indicati:

- nel **riga S 26** l'ammontare del credito d'imposta spettante il cui importo è stato determinato dalla circoscrizione doganale alla quale il titolare di licenza o autorizzazione ha presentato l'istanza di concessione;
- nel **riga S 27** l'ammontare del credito d'imposta di cui al riga S 26 utilizzato a compensazione dei versamenti dovuti ai fini dell'IVA effettuati a partire dalla data di presentazione della dichiarazione precedente e fino al 31 dicembre 1994;
- nel **riga S 28** l'ammontare del credito d'imposta di cui al riga S 26 utilizzato a compensazione dei versamenti di acconto dell'ILOR dovuta per il 1994;

- nel **rigo S 29** l'ammontare del credito d'imposta residuo al 31 dicembre 1994 dato dalla differenza tra l'importo di rigo S 26 e la somma degli importi di rigo S 27 e S 28;
- nel **rigo S 30** l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo S 29 utilizzato a compensazione dei versamenti dovuti ai fini dell'IVA dal 1° gennaio 1995 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo S 31** l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo S 29 utilizzato a compensazione del versamento di saldo dell'ILOR dovuta per il 1994;
- nel **rigo S 32** l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo S 29 utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo operate a decorrere dal 24 febbraio 1995 e fino alla data di presentazione della dichiarazione;
- nel **rigo S 33** l'ammontare del credito d'imposta residuo dato dalla differenza tra l'importo di rigo S 29 e la somma degli importi dei righe S 30 e S 31. Tale credito potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti dell'ILOR e dell'IVA successivi a quelli sopra menzionati.

#### ■ CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE RIVENDITRICI DI PRODOTTI AUDIOVISIVI E CINEFOTOOTTICI (art. 35 del DL n. 331/93)

La **colonna 3** deve essere compilata dalle imprese commerciali che hanno detenuto per uso commerciale alla data del 1° gennaio 1993, presso magazzini o esercizi di vendita, prodotti audiovisivi e cinefotografici, per l'indicazione dell'utilizzo del credito d'imposta ad esse già concesso nell'anno 1993, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del DL 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e non completamente utilizzato. Si fa presente che con DM 2 febbraio 1994 sono state stabilite le modalità di applicazione di tale credito d'imposta.

Il credito doveva essere indicato, a pena di decadenza, e quindi anche in caso di mancato utilizzo, nella dichiarazione mod. 750/S dei redditi 1993.

Esso spetta ai soggetti che hanno presentato entro il 1° febbraio 1993 all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio, apposita istanza, anche se prodotta con riserva di integrazione della relativa documentazione e del valore complessivo degli acquisti di prodotti soggetti all'imposta sui prodotti audiovisivi e cinefotografici effettuati nel 1992.

Ai fini della compilazione della colonna 3 si fa presente che il credito d'imposta può essere fatto valere ai fini dei versamenti dell'ILOR effettuati a decorrere dalla data di presentazione della precedente dichiarazione e relativi al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, nonché dell'IVA dovuta fino alla data di presentazione della dichiarazione. Tale credito d'imposta concorre alla formazione del reddito imponibile.

Pertanto vanno indicati:

- nel **rigo S 25** il credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione;
- in caso di dichiarazione infedele, volte ad ottenere un credito d'imposta per importi superiori a quelli spettanti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento e al pagamento dell'imposta.

- nel **rigo S 27** l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo S 25 utilizzato a compensazione dei versamenti dovuti ai fini dell'IVA a partire dalla data di presentazione della dichiarazione precedente e fino al 31 dicembre 1994;
- nel **rigo S 28** l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo S 25 utilizzato a compensazione dei versamenti di acconto dell'ILOR dovuta per il 1994;
- nel **rigo S 29** l'ammontare del credito d'imposta residuo al 31 dicembre 1994 dato dalla differenza tra l'importo di rigo S 25 e la somma degli importi di rigo S 27 e S 28;
- nel **rigo S 30** l'ammontare del credito di cui al rigo S 29, utilizzato a compensazione dei versamenti dovuti ai fini dell'IVA effettuati dal 1° gennaio 1995 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo S 31** l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo S 29 utilizzato a compensazione del versamento di saldo dell'ILOR dovuta per il 1994;
- nel **rigo S 33** l'ammontare del credito d'imposta residuo dato dalla differenza tra l'importo di rigo S 29 e la somma degli importi dei righe S 30 e S 31. Tale credito potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti dell'ILOR e dell'IVA successivi a quelli sopra menzionati.

#### ■ CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE DISTRIBUTRICI DI CARBURANTE (art. 8 del DL n. 16/93)

La **colonna 4** deve essere compilata dalle imprese che gestiscono impianti di distribuzione di carburanti, ai fini dell'utilizzo del credito di imposta ad esse spettante, ai sensi dell'art. 8, commi 1, 2 e 3 del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.

Tale credito, da valere ai fini del pagamento dell'ILOR e dell'IVA, per gli anni 1992 e 1993, non concorre alla formazione del reddito imponibile.

Si ricorda che la determinazione del credito d'imposta spettante per l'anno 1993 è stata effettuata sulla base del decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze 31 marzo 1993 pubblicato nella G.U. n. 102 del 4 maggio 1993.

La presente colonna potrà essere utilizzata per l'evidenziazione dello scomputo del credito dai versamenti delle imposte sui redditi e dell'IVA effettuati fino al 31 dicembre 1994, così come previsto dal comma 3 del DL n. 16 del 1993, modificato dalla legge di conversione n. 75 del 1993.

Pertanto, vanno indicati nella **colonna 4**:

- nel **rigo S 25** l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione;
- nel **rigo S 27** l'ammontare dei crediti d'imposta di cui al rigo S 25 utilizzato a compensazione dei versamenti dovuti ai fini dell'IVA effettuati a partire dalla data di presentazione della dichiarazione precedente e fino al 31 dicembre 1994;
- nel **rigo S 28** l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo S 25 utilizzato a compensazione dei versamenti di acconto dell'ILOR dovuta per il 1994;
- nel **rigo S 29** l'ammontare del credito d'imposta residuo al 31 dicembre 1994 dalla differenza tra l'importo di rigo S 25 e la somma degli importi di rigo S 27 e S 28.

#### ■ CREDITO D'IMPOSTA CONCESSO ALLE IMPRESE OPERANTI NEI BACINI MINERARI (art. 8 del DL n. 16/93)

La **colonna 5** è riservata alle imprese che fruiscono delle agevolazioni previste dall'art. 8, comma 6-bis, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.

Tale norma prevede, in alternativa all'esenzione degli utili reinvestiti, il riconoscimento per i periodi d'imposta 1992-1996 di un credito d'imposta ai soggetti titolari della concessione di coltivazione dell'attività mineraria e ad altri soggetti che intraprendono attività sostitutive o alternative nel territorio dei comuni sui quali insiste l'attività mineraria o di comuni limitrofi individuati dalle delibere del CIPE del 30 luglio 1991, del 20 dicembre 1991 e del 25 marzo 1992, secondo i criteri e le modalità stabilite con decreti del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze.

Detto credito spetta nella misura del 30 per cento del costo degli investimenti e può essere fatto valere ai fini del pagamento, anche in acconto dell'imposta locale sui redditi a decorrere dal periodo d'imposta nel quale vengono effettuati gli investimenti.

I soggetti in argomento possono optare per la scelta del beneficio del credito d'imposta in alternativa alla esenzione dal pagamento dell'ILOR sugli utili reinvestiti compilando l'apposita colonna 5.

Vanno pertanto indicati:

- nel **rigo S 25** l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione;
- nel **rigo S 26** il credito spettante sulla base degli investimenti effettuati nel corso del 1994;
- nel **rigo S 28** il credito utilizzato a compensazione dei versamenti dell'acconto dell'ILOR dovuta per il 1994;
- nel **rigo S 29** l'ammontare del credito di imposta residuo al 31 dicembre 1994 dato dalla differenza tra la somma degli importi di rigo S 25 e di rigo S 26 e l'importo di rigo S 28;
- nel **rigo S 31** l'ammontare del credito di imposta di cui al rigo S 29 utilizzato a compensazione del versamento del saldo dell'ILOR dovuta per il 1994;
- nel **rigo S 33** l'ammontare del credito di imposta residuo dato dalla differenza fra gli importi di rigo S 29 e di rigo S 31 e che potrà essere utilizzato ai fini del versamento delle imposte sui redditi da effettuare successivamente alla presentazione della presente dichiarazione.

#### ■ RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DI IMPOSTA DEI CREDITORI VERSO L'EFIM

Il presente prospetto va utilizzato dalle piccole e medie imprese, individuate nella decisione della Commissione delle Comunità Europee 92/C 213/02, adottata in data 20 maggio 1992, creditrici del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, per le quali a norma dell'articolo 6 del DL 19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, opera, a decorrere dal 18 luglio 1992 la sospensione del pagamento dei crediti da esse vantati.

Per effetto dell'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, nei confronti dei menzionati soggetti sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi, dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta, da versarsi o iscritte a ruolo. (cfr. Circolare n. 110/E del 18 luglio 1994).

A seguito del DL 31 gennaio 1995, n. 26, il termine di cui all'art. 1 e 3 del DL n. 532 del 1993 è prorogato al 31 dicembre 1995.

La sospensione dei versamenti è ammessa fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti vantati, come risultano dai decreti del Ministro del tesoro di approvazione dell'elenco dei crediti ammessi, ovvero da documentazione avente data certa e asseverata dagli amministratori responsabili delle società creditrici.

Pertanto i soggetti interessati devono indicare:

- nel **rigo S 34, colonna 1**, l'importo del credito per il quale è operante la sospensione del pagamento dei debiti delle società controllate dall'EFIM al netto degli importi utilizzati per fruire della sospensione dei versamenti ai fini dell'ILOR, dell'imposta sul patrimonio netto e dell'IVA nonché delle imposte iscritte a ruolo e indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al 1993;
- nel **rigo S 35, colonna 1**, l'importo del credito eventualmente rimborsato;
- nel **rigo S 36, colonna 1**, l'importo dell'IVA dovuta dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi 1993 e fino alla data di presentazione della dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo S 37, colonna 1**, l'importo dell'ILOR dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo S 34, colonna 2**, l'importo delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, per le quali si fruisce della sospensione;
- nel **rigo S 35, colonna 2**, l'importo dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa dovuta per il periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo S 36, colonna 2**, l'importo complessivo delle citate imposte iscritte a ruolo, per le quali si fruisce della sospensione.

25

### MOD. 750/U - PLUSVALENZE ASSOGGETTE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

Questo modello deve essere compilato dalle società semplici e dagli altri soggetti ad esse equiparati ai sensi dell'art. 5 del Tuir per dichiarare le plusvalenze e/o le minusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione ed ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorché derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine.

Deve essere altresì compilato per dichiarare le suddette plusvalenze e/o minusvalenze, relative a beni che si trovano nel territorio dello Stato - tenendo conto che si considerano in ogni caso esistenti nel territorio stesso le partecipazioni in società a responsabilità limitata, in nome collettivo ed in accomandita semplice quivi residenti - realizzate dalle società di fatto con oggetto non commerciale, nonché dalle società ed associazioni tra artisti e professionisti non residenti (con o senza stabile organizzazione o base fissa in Italia), dalle società di ogni tipo, nonché dagli enti commerciali non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia.

In questo modello non vanno dichiarate le plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in misura forfettaria ai sensi dell'art. 3 del D.L. 28 gennaio 1991 n. 27 convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1991 n. 102 relative a cessioni per le quali è operante l'opzione prevista dalla citata norma.

Si fa tuttavia presente che l'opzione predetta, da esercitare all'atto della prima cessione effettuata nel periodo di imposta e valida per tutte le altre operazioni che vengono poste in essere nello stesso periodo di imposta e non può essere esercitata per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 81 del Tuir, escluse quelle acquisite per successione, superiori al 2, al 5 o al 10 per cento del capitale della società a seconda che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie, tenendo conto, per il computo della percentuale della partecipazione ceduta, di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi.

Comportando tale ipotesi l'assoggettamento al regime analitico delle plusvalenze relative alle partecipazioni per le quali si è verificato il suddetto superamento, l'eventuale imposta sostitutiva pagata, ai sensi del citato art. 3, sulle cessioni effettuate anteriormente al superamento delle percentuali predette, costituisce credito di imposta ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva calcolata secondo il metodo ordinario previsto dall'art. 2 del provvedimento stesso.

L'imposta sostitutiva in questione non è dovuta per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati italiani fino al riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale.

Per la compilazione del modello e la determinazione dell'imposta sostitutiva si forniscono i seguenti chiarimenti.

La plusvalenza relativa alle cessioni delle partecipazioni di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 del citato art. 81, è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, se l'acquisto è avvenuto per successione, il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta; per le partecipazioni ricevute in donazione dal cedente si fa riferimento al prezzo che è stato pagato all'atto dell'ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso, ovvero al valore definito dal precedente titolare o, in mancanza, da lui dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. In ogni caso il prezzo è aumentato di ogni altro costo inerente alla partecipazione ceduta, (bolli, commissioni, imposte, ecc, con esclusione degli oneri finanziari di qualsiasi genere) ed è diminuito delle somme o del

valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir.

Ai fini della determinazione della plusvalenza il costo fiscalmente riconosciuto deve essere adeguato in base a un coefficiente pari al tasso di variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevati nell'anno in cui si è verificata la cessione rispetto a quella dei medesimi valori rilevati nell'anno in cui è avvenuto l'acquisto, sempreché tra la cessione e l'acquisto siano intercorsi non meno di 12 mesi. I coefficienti di adeguamento sono stati approvati con DM 9 febbraio 1995, pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio 1995.

Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze divenute imponibili per effetto del DL 28 gennaio 1991, n. 27, convertito dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, comprese le plusvalenze su partecipazioni sociali possedute al 28 gennaio 1991 da meno di cinque anni e cedute dopo il compimento del quinquennio, a richiesta dell'interessato, può essere assunto per la determinazione del prezzo di acquisto di titoli, quote o diritti quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, quello risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi, fatti nel corso dell'anno 1990, della borsa valori di Milano, o, in difetto, delle borse presso cui i titoli sono quotati; per gli altri titoli, quote o diritti non quotati può essere assunto, a richiesta del soggetto interessato il valore alla data di entrata in vigore del D.L. n. 27 del 1991, risultante da apposita valutazione peritale.

L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25% ed è commisurata all'ammontare delle plusvalenze al netto delle minusvalenze determinate con gli stessi criteri previsti per le plusvalenze. Se l'ammontare delle minusvalenze supera quello delle plusvalenze, la differenza può essere computata in diminuzione dei redditi della stessa specie, realizzati nei successivi periodi di imposta ma non oltre il quinto.

Ciò premesso, per la redazione del Mod. 750/U si forniscono le seguenti istruzioni, tenendo comunque presente che la società è tenuta a compilare un apposito prospetto, indicando, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei correlativi costi, l'eventuale importo derivante dall'applicazione del coefficiente di rivalutazione del costo, come sopra determinato ed il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto deve essere conservato dal contribuente e da questi esibito, ovvero, trasmesso all'ufficio tributario competente nel caso in cui quest'ultimo ne faccia richiesta.

Al **rigo U1** va indicato il totale dei corrispettivi delle cessioni delle partecipazioni e dei diritti, effettuate nel 1994, per l'importo effettivamente percepito, ivi incluse le somme percepite precedentemente a titolo di anticipazione. In questo rigo va indicata anche la quota parte dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni poste in essere a partire dal 28 gennaio 1991, per le quali è stato convenuto il pagamento rateale secondo i chiarimenti forniti nel rigo successivo, concernente il costo fiscale dell'operazione.

Al **rigo U2** va indicato l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti ceduti, incrementato o decrementato, come sopra indicato, dell'ammontare derivante dall'applicazione del coefficiente di rivalutazione del costo. Qualora la società non abbia percepito nel periodo di imposta tut-

to il corrispettivo pattuito, conformemente a specifiche clausole contrattuali che prevedono il pagamento rateale del corrispettivo ed il numero delle rate stabilite, in tale rigo dovrà essere indicato il costo fiscalmente rilevante, incrementato o decrementato, come sopra indicato, proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo di imposta.

Con riferimento ai predetti righe si precisa che in essi dovranno essere indicati rispettivamente i corrispettivi percepiti ed i costi fiscalmente rilevanti, incrementati o decrementati come sopra indicato, relativi a tutte le cessioni del periodo di imposta, ivi comprese quelle assoggettate, in dipendenza dell'opzione esercitata ai sensi dell'art. 3, all'imposta sostitutiva secondo il regime forfettario. In tal caso, infatti, il superamento delle percentuali di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 81 del Tuir comporta l'attrazione di tali plusvalenze al regime analitico, e ciò anche quando tale superamento si sia verificato per effetto delle cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi precedenti.

Nel **rigo U3** va indicato l'imponibile, che si ottiene per differenza tra l'importo del rigo U1 e quello del rigo U2.

Se il risultato è negativo, la minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della specie realizzate nel quinquennio successivo. In tale ipotesi indicare zero nel rigo U3 e riportare, nel prospetto delle minusvalenze non compensate nell'anno, la differenza tra l'importo di rigo U2 e quello di rigo U1.

Se il risultato è positivo e nella dichiarazione dell'anno precedente sono state indicate minusvalenze, nel rigo **U4** indicare dette minusvalenze (fino a concorrenza dell'importo di rigo U3).

Nel **rigo U5** indicare la differenza tra l'importo di rigo U3 e quello di rigo U4.

Se il risultato è negativo indicare zero nel rigo U5 e riportare, nel prospetto delle minusvalenze non compensate nell'anno, la parte residua della minusvalenza.

Nel **rigo U6** va indicata l'imposta sostitutiva, pari al 25% dell'importo di rigo U5.

Nel **rigo U7** va indicato il credito d'imposta pari all'imposta sostitutiva pagata in base al regime forfettario.

L'imposta sostitutiva da versare, nell'ipotesi in cui il contribuente vanti il credito d'imposta di cui al rigo U7, è pari alla differenza tra l'importo di rigo U6 e l'importo di rigo U7.

Nel **rigo U8** va indicato l'ammontare dell'imposta sostitutiva versata.

Nel **rigo U9** va indicato l'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui si chiede il rimborso, che si determina quando l'importo del rigo U7 è superiore a quello di rigo U6.

## PROSPETTO DELLE MINUSVALENZE

In questo prospetto sono evidenziati quattro distinti righe nei quali vanno separatamente indicate le minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni annuali relative ai periodi d'imposta 1991, 1992, 1993 e 1994, calcolate secondo quanto osservato in precedenza.

Al riguardo si fa presente che nel caso in cui il contribuente abbia utilizzato, in tutto o in parte, le minusvalenze in questione per compensare eventuali plusvalenze, in ciascuno dei righe suddetti dovrà essere riportata soltanto la quota parte residua delle minusvalenze non compensate.

## 26

### MOD. 750/W - TRASFERIMENTI DA E PER L'ESTERO DI DENARO, TITOLI E VALORI MOBILIARI

Il D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ha introdotto un sistema di rilevazione dei trasferimenti da e verso l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari.

Tale disciplina prevede, fra l'altro, l'obbligo a carico delle persone fisiche, degli enti non commerciali e dei soggetti di cui all'art. 5 del Tuir, fiscalmente residenti in Italia, di indicare nella dichiarazione dei redditi ovvero, in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione, su apposito modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze, i trasferimenti dall'estero, verso l'estero e sull'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, sempreché l'ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati nel corso del periodo d'imposta (computando, quindi, tutti i trasferimenti suddetti e cioè anche gli eventuali disinvestimenti) abbia superato l'importo di 20 milioni di lire; tale obbligo, peraltro, sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo di imposta i soggetti interessati non detengano investimenti all'estero, né attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l'estinzione dei rapporti finanziari.

Il cennato meccanismo di rilevazione non concerne le sole operazioni di natura finanziaria ma comprende tutte le transazioni di denaro, titoli o valori — sia in lire che in valuta — indipendentemente dalla causale delle stesse siccome emerge dal comma 2 dell'art. 5 del D.L. n. 167 e dalle modalità con le quali le transazioni hanno avuto luogo: vi rientrano, pertanto, oltre a quelle effettuate con l'intervento degli intermediari residenti, anche quelle poste in essere attraverso soggetti non residenti e quelle eseguite in forma diretta, sia pure attraverso l'emissione di assegni o la girata di titoli trasferibili con tale mezzo.

Nel caso in cui le operazioni in questione siano eseguite in valuta estera, il contribuente dovrà indicarne il controvalore in lire all'uso utilizzando il cambio indicato nel D.M. 13 febbraio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1995.

Lo stesso D.L. n. 167 prevede in particolare l'obbligo di indicare sia le consistenze degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria detenuti nel corso dell'anno — prescindendo, quindi, dal fatto che relativamente ad essi non siano intervenute movimentazioni o che gli stessi traggano origine da cause diverse dai cennati trasferimenti (sono da ricomprendere fra le consistenze in questione anche quelle derivanti da donazioni, successioni, ecc.) — e sia i flussi, cioè le singole operazioni di trasferimento suddette.

L'obbligo di dichiarazione in discorso sussiste anche nel caso in cui le operazioni di che trattasi siano state poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali ed ancorché essi operino in regime di contabilità ordinaria e siano quindi soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalla normativa fiscale.

Pertanto il presente modulo dev'essere presentato dalle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate

nonché dalle associazioni tra artisti e professionisti residenti in Italia che nel periodo d'imposta hanno detenuto investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria, sussistenti o presupposti dianzi precisati.

Nel caso in cui sussiste l'obbligo di presentazione del modello 750, il presente modulo dev'essere allegato a detto modello.

Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi il presente modulo deve essere autonomamente presentato con le modalità e nei termini previsti per la presentazione del mod. 750.

Ciò premesso in via generale, si precisa, con riferimento ai singoli articoli del citato D.L. n. 167 concernenti la soggetta materia, che le società semplici e le associazioni fiscalmente residenti in Italia:

a) qualora abbiano effettuato trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari attraverso soggetti non residenti, senza il tramite degli intermediari — sia istituzionali che professionali — residenti, sono tenute ad indicare nella propria dichiarazione annuale dei redditi i trasferimenti medesimi sempreché l'ammontare complessivo degli investimenti all'estero o delle attività estere di natura finanziaria abbia superato, al termine del periodo d'imposta, l'ammontare di 20 milioni di lire. Identico obbligo sussiste nel caso in cui l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno per cause diverse da quelle riguardanti i cennati investimenti ed attività finanziarie abbia superato il suddetto importo di 20 milioni di lire;

b) qualora al termine del periodo d'imposta detengano investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria devono indicarli nella propria dichiarazione dei redditi sempreché l'ammontare complessivo risulti superiore a 20 milioni di lire. Nella stessa dichiarazione, inoltre, gli interessati sono tenuti ad indicare l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero, che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria: questo specifico obbligo sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo d'imposta i soggetti interessati non detengano gli investimenti e le attività suddetti.

Gli obblighi di dichiarazione di cui alle precedenti lettere a) e b) non sussistono — per espressa previsione legislativa — per gli investimenti all'estero e per le attività estere di natura finanziaria produttive di redditi di capitale o di redditi diversi di cui all'art. 81, comma 1 lettera c-ter) del TUIR (plusvalenze realizzate mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, derivanti da operazioni con soggetti non residenti), sempreché tali redditi:

1. siano esenti dalle imposte sui redditi. Trattasi degli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di Stato ed equiparati emessi all'estero, fino al 9 settembre 1992;
2. siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 12,50 per cento ai sensi dell'art. 26, terzo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 e successive modificazioni. Trattasi degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari esteri, percepiti mediante l'intervento dei soggetti di cui al

primo comma dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, che nella specie assumono la veste di sostituto d'imposta, ovvero conseguiti attraverso la cessione dei predetti titoli con l'intervento — a qualsiasi titolo — di tali sostituti d'imposta, e dei depositi e conti correnti esteri i cui redditi siano percepiti in Italia per il tramite dei citati sostituti. Identica disciplina si applica con riferimento agli interessi, premi ed altri frutti derivanti da obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e di quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, assoggettati a ritenuta ai sensi del terzo comma dell'art. 26 del citato D.P.R. n. 600 del 1973;

3. siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 10 per cento ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973. Trattasi degli utili su titoli partecipativi esteri, sempreché percepiti in Italia per il tramite di intermediari residenti, siccome chiarito nel precedente punto 2, che vanno dichiarati nel Modello 750/F;
4. siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 30 per cento ai sensi dell'art. 8 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649. Trattasi dei proventi derivanti dai titoli e certificati (cc.dd. «titoli atipici»), emessi da soggetti non residenti, collocati in Italia ed assoggettati a ritenuta da parte del soggetto residente incaricato del pagamento dei proventi o del riacquisto dei titoli o certificati.

Inoltre i predetti obblighi di dichiarazione non sussistono per le quote di organismo collettivo in valori mobiliari di diritto estero:

- già autorizzati al collocamento in Italia prima dell'entrata in vigore del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, ai quali continua ad applicarsi la disciplina di cui all'art. 11-bis del D.L. n. 512 del 1983, ai sensi del comma 2 dell'art. 10-ter della legge n. 77 del 1983 e successive modificazioni;
- situati negli Stati membri della UE, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 10-bis della citata L. n. 77/1983, diversi da quelli di cui alla precedente allinea, i cui proventi sono soggetti alla ritenuta del 12,50%, che deve essere operata, ai sensi dell'art. 10-ter, comma 1, della medesima legge, dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni (cfr. art. 10-ter, comma 4, L. n. 77/1983);
- diversi da quelli di cui ai precedenti punti, sempreché i relativi proventi siano stati percepiti in Italia e assoggettati alla ritenuta d'acconto del 12,50% di cui al comma 6 dell'art. 10-ter della predetta legge n. 77/1983.

Gli obblighi di dichiarazione di cui alle precedenti lettere a) e b) non sussistono, infine, per le operazioni di compravendita di valute estere allorché le plusvalenze, soggette alla ritenuta d'imposta del 12,50 per cento, derivano dalla cessione a termine delle predette valute ovvero sono conseguite attraverso altri contratti a termine che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo.

Nel caso in cui le attività estere di natura finanziaria di cui alla presente dichiarazione abbiano prodotto redditi relativamente ai quali non sussistano le condizioni di esonero, il contribuente dovrà farne oggetto di dichiarazione nella Sezione V del modello 750/I, secondo le istruzioni ivi fornite.

Per espressa previsione normativa si intendono compresi fra gli investimenti esteri — comprese le valute estere e le attività estere di natura finanziaria — i titoli ed i valori mobiliari esteri acquistati in Italia per il tramite degli intermediari di cui all'art. 1 del D.L. n. 167.

Vanno altresì comprese le obbligazioni ed i titoli similari di cui all'art. 31 del citato D.P.R. n. 601 e quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992.

Si richiama altresì l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'art. 6 del D.L. appena citato, che prevede la presunzione di fruttuosità, nella misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nei singoli periodi d'imposta, ai fini delle imposte sui redditi, con riguardo alle somme in denaro, ai titoli ed ai valori mobiliari trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d'imposta.

Il presente modulo si compone di 3 sezioni: nella **sezione I** vanno indicati i trasferimenti dall'estero verso l'Italia e dall'Italia verso l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari effettuati attraverso non residenti e senza il tramite degli intermediari residenti, per ragioni diverse dagli investimenti all'estero e dalle attività estere di natura finanziaria; nella **sezione II** vanno indicate le consistenze degli investimenti esteri e delle attività di natura finanziaria detenute all'estero al termine del periodo di imposta; nella **sezione III** vanno indicati i flussi dei trasferimenti dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, in qualunque modo effettuati (attraverso, cioè, sia i non residenti che per il tramite di intermediari residenti ovvero in forma diretta) che nel corso dell'anno hanno interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria.

La **Sezione I** si compone di undici campi: in essi gli interessati devono indicare, rispettivamente per ciascuna operazione di trasferimento, i seguenti dati:

- nei **campi 1 e 2** le generalità complete (cognome e nome, se trattasi di persone fisiche; denominazione, se trattasi di soggetti diversi dalle persone fisiche) del soggetto non residente attraverso il quale è stata effettuata l'operazione;
- nel **campo 3** il paese estero di residenza del soggetto non residente;
- nel **campo 4** la tipologia dell'operazione, indicando il **codice 1** se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'estero verso l'Italia oppure il **codice 2** se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'Italia verso l'estero;
- nei **campi 5 e 6**, rispettivamente, la descrizione in chiaro dello Stato estero e l'indicazione «in codice», dello stesso. A quest'ultimo fine il dichiarante dovrà indicare nel campo 6 il codice numerico dello Stato

estero già indicato nel campo 5, desumendolo dall'elenco dei Paesi esteri, riportato in allegato alle istruzioni;

- nei **campi 7 e 8** il mezzo di pagamento impiegato per l'effettuazione dell'operazione (es.: denaro, assegno bancario, ecc.) indicando nel campo 7 la descrizione in chiaro e nel campo 8 il **codice 1, 2 o 3** a seconda che il mezzo di pagamento sia rappresentato, rispettivamente, da denaro, assegni bancari, o altri mezzi;
- nel **campo 9** il codice della causale dell'operazione, desumendolo dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in allegato alle istruzioni del presente modulo;
- nel **campo 10** la data dell'operazione;
- nel **campo 11** l'importo dell'operazione. Al riguardo si precisa che, qualora le operazioni siano state effettuate in valuta estera, il controvalore in lire degli importi da indicare nel campo 11 è determinato, per il 1994, come dall'apposito decreto ministeriale.

La **Sezione II** si compone di cinque campi. In essi gli interessati devono indicare, distintamente per ciascuna tipologia di investimento estero e di attività estera di natura finanziaria e distintamente per ciascuno Stato estero, le consistenze dei predetti investimenti ed attività detenuti all'estero al termine del periodo di imposta. In particolare si dovrà indicare:

- nei **campi 1 e 2**, rispettivamente, la descrizione in chiaro dello Stato estero e il corrispondente codice, desumendolo dall'elenco dei Paesi esteri riportato in allegato alle istruzioni del presente modulo;
- nei **campi 3 e 4**, rispettivamente, la descrizione della causale dell'operazione e il relativo codice, desumendolo dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in allegato alle istruzioni del presente modulo. La casella riportata nel campo 4 va barrata solo nel caso di acquisto, per il tramite di intermediari residenti, di titoli o valori mobiliari i cui proventi non sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte in Italia;
- nel **campo 5**, l'importo degli investimenti ed attività suddetti. In proposito si richiama quanto già precisato in riferimento al campo 11 della Sezione 1.

La **Sezione III** si compone di sette campi. In esse gli interessati devono indicare, per ciascuna operazione che ha comportato trasferimenti di denaro, titoli e valori mobiliari da, verso e sull'estero i dati qui di seguito elencati:

- nei **campi 1 e 2**, rispettivamente, la descrizione dello Stato estero e il relativo codice, desumendolo dall'elenco dei Paesi esteri, riportato in allegato alle presenti istruzioni;
- nel **campo 3** la tipologia dell'operazione indicando:
- il **codice 1** per i trasferimenti dall'estero verso l'Italia;
- il **codice 2** per i trasferimenti dall'Italia verso l'estero;
- il **codice 3** per i trasferimenti dall'estero sull'estero;
- nel **campo 4** il codice dell'operazione, desumendolo dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in allegato alle presenti istruzioni. La casella ivi riportata va barrata solo nel caso di acquisto, per il tramite di intermediari residenti, di titoli o valori mobiliari i cui proventi non sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte in Italia;



- nel **campo 5** la data in cui è intervenuta l'operazione;
- nel **campo 6** dovranno essere indicati gli estremi di identificazione della banca ed il numero di conto utilizzato;
- nel **campo 7** l'importo dell'operazione. In proposito si richiama quanto precisato in relazione al campo 11 della sezione 1.

Nel caso in cui non fosse sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati ivi richiesti, si dovranno utilizzare altri moduli avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi, riportando la numerazione progressiva nella casella posta nella prima pagina del modulo.

Se il contribuente ha posto in essere una pluralità di operazioni comportanti il trasferimento dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero su estero di denaro, titoli o valori mobiliari mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti, in luogo della indicazione delle singole operazioni di trasferimento il contribuente può limitarsi ad indicare, con riferimento a ciascun conto interessato, l'ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati dall'estero (codice 1), dall'Italia (codice 2) e sull'estero (codice 3), indicandone l'importo nel campo 7 e la tipologia nel campo 4. Infine, nel caso in cui per una stessa operazione di trasferimento intervengano più intermediari menzionati nei primi due commi dell'articolo 1 del D.L. n. 167, dovrà essere indicato soltanto il numero di conto relativo all'intermediario che per primo è intervenuto nell'operazione di trasferimento verso l'estero e per ultimo nell'operazione di trasferimento verso l'Italia.

Si richiama l'attenzione del dichiarante sull'esigenza di barrare una delle 2 caselle poste in calce al presente modulo per segnalare le modalità di presentazione dello stesso.

Tutti gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel caso contrario; ad esempio: 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000.

Per semplificare la compilazione, sul modello sono già prestampati i tre zeri finali in tutti gli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.

## 27

### PROSPETTO DELLE RISERVE FORMATE PRIMA DELLA TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ SOGGETTE ALL'IRPEG IN SOCIETÀ DI PERSONE

Questo prospetto deve essere compilato al fine di consentire ai soci della società di persone risultante dalla trasformazione di una società soggetta all'IRPEG, avvenuta dopo il 31 dicembre 1987, di fruire del credito d'imposta previsto dall'art. 14 del Tuir in relazione alle riserve (diverse da quelli di cui al comma 1 dell'art. 44 del Tuir) costituite prima della trasformazione, le quali sono imputate ai soci stessi a norma dell'art. 5 del Tuir.

Maggiori informazioni in merito sono contenute in **appendice** alla voce "crediti d'imposta".

Ai fini della compilazione del prospetto, si fa presente che, in relazione a ciascuna categoria di riserve, va indicato nella **colonna 1** il saldo esistente all'inizio del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, che deve essere pari al

saldo finale risultante dall'ultimo bilancio della società di capitali; qualora la riserva dopo la trasformazione non sia stata iscritta in bilancio, ovvero sia stata iscritta senza l'indicazione della propria origine, deve essere in ogni caso indicato il saldo esistente al termine dell'ultimo periodo di imposta per il quale la società di capitale ha presentato la dichiarazione.

Nella **colonna 2** vanno indicate le somme utilizzate nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione per la copertura delle perdite d'esercizio, le quali non devono essere imputate ai soci.

Nella **colonna 3** va, invece, indicato l'ammontare delle somme distribuite o utilizzate nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio, le quali devono essere imputate ai soci, qualora le riserve dopo la trasformazione, non siano state iscritte in bilancio, ovvero siano state iscritte senza l'indicazione della propria origine, deve essere riportato in questa colonna l'intero importo indicato nella colonna 1, senza compilare la colonna 2.

Nella **colonna 4** va indicato l'ammontare risultante dopo aver sottratto gli importi delle colonne 2 e 3 da quello della colonna 1.

Nel **rigo 55** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi sopra evidenziati relativi alle riserve o altri fondi formati a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983 con utili o proventi assoggettati all'IRPEG con aliquota normale.

Nel **rigo 56** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi relativi alle riserve o altri fondi formati con utili o proventi non assoggettati all'IRPEG a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983, ad esclusione di quelli che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società ovvero non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci.

Nel **rigo 57** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi relativi alle riserve o altri fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla data del 1° dicembre 1983 o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso, ad esclusione di quelli che, in caso di distribuzione, concorrono a formare il reddito imponibile della società ovvero non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci.

Nel **rigo 58** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi delle riserve o altri fondi che, in caso di distribuzione, concorrono a formare il reddito imponibile della società indipendentemente dal periodo di formazione.

Nel **rigo 59** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi delle riserve o altri fondi che, in caso di distribuzione, non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci indipendentemente dal periodo di formazione.

## 28

### PROSPETTO DEI CONFERIMENTI AGEVOLATI

Questo prospetto interessa le imprese che in esercizi precedenti hanno operato conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (prorogato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904).

Nel caso in cui l'operazione di conferimento riguardi più complessi aziendali apportati a società diverse, si deve provvedere alla compilazione di un apposito allegato riportando nel **rigo 60** i dati riepilogativi.

Quanto alle voci delle distinte colonne si precisa che:

- il valore da indicare in **colonna 1** è quello riferibile alla quota posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente, che risulta dalla somma algebrica delle attività e passività conferite ai sensi di una delle predette leggi, assunte nei valori ad esse fiscalmente attribuiti alla data del conferimento, eventualmente aumentato dell'importo del fondo, in cui è stata accantonata la plusvalenza agevolata (in regime di sospensione d'imposta), acquisito a tassazione in precedenti esercizi;
- il valore da indicare in **colonna 2**, è quello riferibile alla partecipazione posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente che risulta in bilancio a tale data;
- l'importo da indicare in **colonna 3**, è quello della plusvalenza realizzata nel corso dell'esercizio.

In ordine alla evidenziazione dei realizzati si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 9 del 21 marzo 1980 ove sono state trattate le ipotesi che danno luogo a realizzo della plusvalenza in sospensione d'imposta.

A titolo esemplificativo, si rammenta che costituiscono realizzo:

- la vendita e la distribuzione delle azioni o quote ricevute a seguito del conferimento;
- la destinazione delle azioni o quote ricevute da parte della società o ente a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- la distribuzione ai soci o ai partecipanti dei fondi che sono stati eventualmente iscritti in bilancio per effetto del conferimento.

## 29

### PROSPETTO DELLE ESENZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI

In questo prospetto non vanno indicati i dati riguardanti le esenzioni relative ai redditi dei terreni e dei fabbricati.

Nella **colonna 1** o **7** i contribuenti che richiedono l'esenzione o che l'hanno già richiesta devono indicare la disposizione legislativa che la prevede apponendo il codice individuato nella **tabella L**, di seguito riportata.

Il contribuente che ha più attività agevolate indicherà per ciascuna di esse le disposizioni agevolative anche nell'ipotesi in cui si tratta delle medesime disposizioni.

Nella **colonna 2** o **8** deve essere indicato lo stato della esenzione utilizzando i diversi codici di cui alla **tabella I**, (a seconda che l'esenzione sia richiesta nella dichiarazione dei redditi per la prima volta, che sia stata già richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa ai precedenti anni, che sia stata già richiesta con apposita istanza, che sia stata riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio, che sia stata negata con provvedimento in contestazione).

Nella **colonna 3** o **9** va indicato l'anno a decorrere dal quale opera l'esenzione.

Nella **colonna 4** o **10** deve essere indicato l'anno in cui è stata richiesta l'esenzione. Il contribuente che richiede l'esenzione per la prima volta nella dichiarazione 1995 relativa all'anno 1994 indicherà l'anno 1995.

Nella **colonna 5 o 11** deve essere indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto o reinvestito il reddito esente.

Nella **colonna 6 o 12** va indicato l'ammontare del reddito esente o reinvestito.

Le **colonne 3, 4, 9 e 10** non devono essere utilizzate per le agevolazioni degli utili reinvestiti.

Se la richiesta dell'agevolazione è fatta per la prima volta nella dichiarazione dei redditi, è opportuno sia informato il competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette al quale (e non al Centro di Servizio cui è stata inviata la dichiarazione dei redditi contenente la richiesta di esenzione) deve essere inviata con plico separato, a mezzo raccomandata A.R., la documentazione di rito.

Ai fini dell'applicazione del DPCM 29 luglio 1993, concernente "Modalità di concessione delle agevolazioni contributive e fiscali alle piccole e medie imprese della Valtellina", in sede di richiesta delle agevolazioni devono essere indicate le agevolazioni di diversa natura eventualmente già richieste o ottenute, assicurando il rispetto dei limiti d'importo di cui all'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. medesimo. Per ulteriori chiarimenti vedere circolare n. 88/E del 14 giugno 1994.

#### TABELLA I) STATO DELL'ESENZIONE

- |   |   |
|---|---|
| A | Esenzione (totale o parziale) richiesta in dichiarazione per la prima volta.            |
| B | Esenzione (totale o parziale) già richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi. |
| C | Esenzione (totale o parziale) già richiesta con apposita istanza.                       |
| D | Esenzione (totale o parziale) riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio.              |
| E | Esenzione (totale o parziale) negata dall'Ufficio con provvedimento in contestazione.   |

#### TABELLA I) TIPO DI ESENZIONE

**Mezzogiorno** (T.U. 6 marzo 1978, n.218 e legge 1° marzo 1986, n.64; D.L. 11 luglio 1988, n.258, convertito dalla legge 5 agosto 1988, n. 337; D.L. 8 febbraio 1995, n. 32);

- |    |  |
|----|--|
| 01 | Esenzione totale ILOR (art.101, 1° comma, T.U. 6 marzo 1978, n.218); |
|----|--|

- |    |  |
|----|--|
| 02 | Esenzione parziale ILOR (art.101, 2° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218) |
|----|--|

**Zone depresse Centro Nord e Pole-sine** (art. 30, 1° e 2° comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n.601; legge 1 dicembre 1986, n. 879)

- |    |                         |
|----|-------------------------|
| 20 | Esenzione totale ILOR   |
| 21 | Esenzione parziale ILOR |

**Province di Trieste e Gorizia; Comuni di Montalcone, S. Canzian d'Isonzo, Staranzano, Ancona, zona portuale Aussa Corno** (art. 29 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 art. 4, legge 27 dicembre 1975, n. 700; art.30, 2° comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n.601; art. 9, 2° comma, legge 2 maggio 1983, n.156; legge 29 gennaio 1986, n. 26)

- |    |                         |
|----|-------------------------|
| 30 | Esenzione totale ILOR   |
| 31 | Esenzione parziale ILOR |

**Altri territori** (art.1, comma 9°, D.L. 22 dicembre 1981 n.790, convertito in legge 23 febbraio 1982, n. 47, art.3 terdecies D.L.1° ottobre 1982, n. 696, conv. in legge 29 novembre 1982, n. 883; art. 73 del D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76; legge 10 maggio 1983, n.190; art. 11, commi 1, 2 e 3 legge 2 maggio 1990, n.102, DPCM 29 luglio 1993)

- |    |                                      |
|----|--------------------------------------|
| 50 | Esenzione totale ILOR                |
| 51 | Esenzione parziale ILOR              |
| 62 | Esenzione ILOR 50% utili reinvestiti |

**Utili reinvestiti in settori agevolati:**

- |    |   |
|----|---|
| 72 | Esenzioni utili reinvestiti (art. 8, comma 6, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 conv. legge 24 marzo 1993, n. 75) |
|----|---|

1994, n. 489, che hanno realizzato, nel periodo d'imposta in corso alla data del 12 giugno 1994, investimenti per i quali chiedono di fruire dell'agevolazione illustrata nelle istruzioni comuni ai modelli 750/A, 750/B», paragrafo 3.

Ai fini della compilazione dei righi da 65 a 71 si precisa quanto segue:

Nel **rigo 65** deve essere indicato l'importo degli investimenti agevolati realizzati nell'anno 1994 al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo d'imposta (il cui ammontare va indicato nell'apposito spazio).

Nei **righi da 66 a 70** devono essere indicati gli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi d'imposta precedenti al netto delle cessioni effettuate nel periodo stesso (il cui ammontare va indicato negli appositi spazi). In proposito, si fa presente che se in un periodo d'imposta non sono stati realizzati investimenti o se l'ammontare delle cessioni di beni strumentali supera il costo degli investimenti realizzati, l'importo, da indicare nel relativo rigo, è pari a zero e nel calcolo della media deve comunque essere considerato anche tale periodo.

Nel **rigo 71** deve essere indicato il 50 per cento della differenza fra l'importo di rigo 65 e la media degli importi indicati nei righi da 66 a 70, che rappresenta l'ammontare del reddito reinvestito agevolato. Nello stesso rigo 71 deve essere indicato anche il numero dei periodi d'imposta in base al quale è stata calcolata la media degli investimenti degli esercizi precedenti.

## 31

### RIQUADRO PER IL VISTO DI CONFORMITÀ

Questo riquadro è riservato al visto di conformità del Centro autorizzato di assistenza fiscale o del professionista che presta l'assistenza fiscale o professionale richiesta dal contribuente.

Il visto di conformità è apposto ai sensi dell'articolo 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore del DL 27 dicembre 1994, n. 719 (Vedi articolo 3, comma 2, primo periodo del DL n. 719 del 1994).

## 30

### PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO REINVESTITO (ART. 3 DEL D.L. 10 GIUGNO 1994, N. 357)

Il presente prospetto deve essere utilizzato dai soggetti destinatari delle disposizioni contenute nell'art. 3 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto

### ■ Acconto

Se l'importo del rigo 24 del quadro 750/O:

- non supera lire 40.000 non è dovuto acconto;
- supera lire 40.000 è dovuto l'acconto, nella misura del 98 per cento del suddetto importo.

Se l'importo del rigo 24 del quadro 750/O:

- è inferiore a lire 512.000 l'acconto dovuto, sempre nella misura del 98 per cento, va versato in unica soluzione nel mese di novembre 1994;
- è pari o superiore a lire 512.000 l'acconto va versato in due rate, di cui:
  - la prima, pari al 39,2 per cento, dell'importo di rigo 24, nel mese di maggio 1994;
  - la seconda, pari al restante 58,8 per cento, nel mese di novembre 1994.

Se il contribuente prevede una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, potrà determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.

### ■ Acconto patrimoniale

Si ricorda inoltre che l'art. 20 del D.L. n. 41 del 1995, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ha disposto che per il periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1995, è dovuto un acconto dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, nei termini e con le modalità previste per le imposte sui redditi.

Tale acconto è determinato nella misura del 35 per cento dell'imposta dovuta per il periodo precedente risultante dal rigo K10 della sez. I (per le imprese in contabilità ordinaria) o dal rigo K14 della sez. II (per le imprese in contabilità semplificata) del presente modello.

Se l'importo di rigo K10 della Sezione I o K14 della Sezione II:

- non supera lire 100.000 non è dovuto acconto;
- supera lire 100.000 è dovuto acconto nella misura del 35 per cento dell'importo del rigo di riferimento.

L'acconto così determinato deve essere versato:

- in unica soluzione nel mese di novembre 1995, se l'importo non è inferiore a lire 502.000;
- in due rate se l'importo è pari o superiore a lire 502.000 di cui:
  - la prima entro maggio 1995, nella misura del 40 per cento dell'acconto come sopra determinato;
  - la seconda nel mese di novembre 1995, nella restante misura del 60 per cento.

### Esempio di calcolo dell'acconto:

Imposta dovuta	1.433.000
Acconto (35% imposta dovuta)	502.000
I rata (40% acconto)	201.000
II rata (60% acconto)	301.000

### ■ Attività agricole

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:

- attività dirette alla coltivazione del terreno, alla silvicoltura e alla funghicoltura;
- l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno;
- le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedano i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nel capo VI del titolo I del Tuir.

### ■ Beni di lusso relativi all'impresa

Ai sensi del comma 8-bis dell'art. 67 del Tuir, non sono deducibili, sempréché non siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali

nell'attività propria dell'impresa, le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione, relativi ai seguenti beni:

- aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto;
- autovetture ed autoveicoli di cui alle lettere a) e c) dell'art. 26 del D.P.R. 15 giugno 1959, n.393, con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici;
- motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici.

Per le imprese che esercitano attività di locazione o noleggio dei predetti beni la disposizione citata si applica per quelli dati in uso agli amministratori, soci, collaboratori o dipendenti.

Si precisa che per beni strumentali all'attività propria dell'impresa devono intendersi quelli senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata (es. le autovetture di lusso per le imprese che effettuano noleggi in occasione di cerimonie, ecc., gli aeromobili da turismo e imbarcazioni da diporto utilizzate dalle scuole per l'addestramento al volo e alla navigazione).

### ■ Calcolo delle plusvalenze

Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e delle indennità di esproprio e simili, il costo di acquisto deve essere, prima, aumentato di tutti gli altri costi inerenti, poi rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Al costo così determinato e rivalutato va poi sommata l'eventuale INVIM pagata. Qualora si tratti di terreni acquistati per effetto di donazione, si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, ed in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente, nonché dell'INVIM e dell'imposta di successione pagate, senza operare alcuna rivalutazione sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo.

### ■ Centri di servizio

Sono stati finora istituiti undici Centri di Servizio cui vanno indirizzate le dichiarazioni dei contribuenti con domicilio fiscale nelle relative circoscrizioni, secondo le indicazioni seguenti:

Contribuenti con domicilio fiscale in Comuni delle regioni	Centro di Servizio delle Imposte Dirette
ABRUZZO	PESCARA
BASILICATA	BARI
CALABRIA	SALERNO
CAMPANIA	SALERNO
EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA
FRIULI-VENEZIA GIULIA	VENEZIA
LAZIO	ROMA
LIGURIA	GENOVA
LOMBARDIA (solo Comuni della prov. Milano)	MILANO
MARCHE	PESCARA
MOLISE	PESCARA
PIEMONTE	TORINO
PUGLIA	BARI
SICILIA	PALERMO
TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTO
VALLE D'AOSTA	TORINO
VENETO	VENEZIA

### ■ Conto fiscale

Il conto fiscale, è uno strumento a disposizione di imprenditori e professionisti in possesso di partita Iva per facilitare i rapporti debitori e creditori con l'Amministrazione finanziaria, attivo presso il concessionario della riscossione competente secondo il domicilio fiscale del contribuente. Il numero di codice per accedere al proprio conto è dato dall'unione del nu-

mero di codice della concessione con il codice fiscale del soggetto intestatario.

Mentre la gestione del conto è affidata al concessionario, tutte le operazioni di apertura e chiusura dei conti sono affidate agli uffici dell'Iva, ai quali il contribuente dovrà rivolgersi sia se non ha ricevuto la comunicazione di apertura del conto da parte del concessionario, pur avendone diritto, sia se ha ricevuto tale comunicazione e ritenga di non esserne legittimamente destinatario.

Sul conto fiscale vengono annotati i versamenti relativi all'Irpef, all'Irpeg, all'Ilor, all'Iva, alle imposte sostitutive delle imposte appena indicate, alle imposte versate in base a dichiarazioni integrative (ravvedimento operoso) e alle ritenute alla fonte.

L'intestatario del conto fiscale ha facoltà di effettuare i versamenti da annotare sul proprio conto non solo presso il concessionario della riscossione (allo sportello o in conto corrente postale) ma anche presso una qualsiasi azienda di credito, purché ubicata nello stesso ambito territoriale del concessionario competente. Altra importante agevolazione riconosciuta agli intestatari è la possibilità di chiedere il rimborso delle imposte risultanti dalla dichiarazione direttamente ad un qualunque sportello del proprio concessionario, compilando un apposito modello.

Il rimborso viene effettuato senza particolari formalità se l'importo non supera il 10 per cento delle somme annotate sul conto a partire dal 1° gennaio 1994; mentre se supera tale limite è dovuta — per la parte eccedente — una garanzia in titoli di Stato o mediante polizza bancaria o assicurativa della durata di cinque anni.

La garanzia, qualora non sia prestata contestualmente alla presentazione della domanda, è richiesta dal concessionario e deve essere prestata nel termine massimo di 40 giorni successivi a quello in cui la domanda di rimborso è stata presentata.

Per il 1995 la richiesta di rimborso non può essere superiore a L. 60.000.000; se il credito è di ammontare superiore, la differenza sarà restituita dall'Ufficio competente con le ordinarie procedure o può essere richiesta al concessionario nel 1996 (fino ad un importo di L. 80.000.000). Il concessionario ha un termine di 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta per eseguire il rimborso, se ha disponibilità sui corrispondenti capitoli di bilancio.

Il rimborso viene effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente indicato dal contribuente.

Entro il 20 marzo di ciascun anno il concessionario invia al domicilio del contribuente un estratto conto relativo ai versamenti eseguiti e ai rimborsi richiesti ed ottenuti nell'anno precedente.

### ■ Contributo diretto lavorativo

#### Istruzioni per la compilazione dello schema di calcolo

Ai fini della determinazione del contributo diretto lavorativo, si può utilizzare l'allegato schema di calcolo per la cui compilazione si forniscono le seguenti istruzioni, nelle quali è fatto riferimento agli articoli del DPCM 18 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 297 del 18 dicembre 1992.

Per ciascun socio che non apporta esclusivamente capitale, o per ciascun associato dell'associazione tra artisti o professionisti ovvero per ciascun associato in partecipazione che non apporti esclusivamente capitale va compilata una distinta colonna. Lo schema di calcolo non va allegato alla dichiarazione dei redditi.

Al rigo 1 deve essere riportato l'importo base del contributo diretto lavorativo, rilevabile dalla tabella E riferito all'attività svolta. Per gli associati in partecipazione che non apportano esclusivamente capitale indicare la metà di tale importo. Nel caso in cui la società svolga più attività, con distinta annotazione dei ricavi derivanti da ciascuna attività, per ognuna delle quali è previsto un contributo diretto lavorativo di diverso ammontare, va compilato uno schema per ciascuna attività, indicando al rigo 27 la percentuale dei ricavi della attività cui si riferisce lo schema rispetto ai ricavi relativi a tutte le attività soggette al contributo diretto lavorativo. Il contributo diretto lavorativo della società è pari alla somma degli importi indicati nel rigo 28.

Nel caso in cui la società non abbia provveduto alla distinta annotazione dei ricavi delle diverse attività esercitate, il contributo diretto lavorativo va calcolato con esclusivo riferimento all'attività per la quale nella Tabella E è previsto l'importo più elevato.

In presenza di associazioni costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, nel cui ambito operano associati con diverso contributo diretto lavorativo, va compilato un unico schema di calcolo determinando, per ciascun associato, il contributo diretto a lui riferibile.

Si ricorda che le professioni e le attività per le quali è richiesta una particolare specializzazione e/o attrezzatura sono state individuate con D.M. 18 febbraio 1993, pubblicato nella G.U. del 24 febbraio 1993, n. 45.

Al **rigo 2** deve essere indicato il coefficiente correttivo relativo al luogo di svolgimento dell'attività (art. 3, comma 1) rilevabile dalla tabella F. Si precisa che va indicato lo stesso valore percentuale in tutte le colonne utilizzate.

Si ricorda che anche per il 1994 le aree di particolare rilievo urbano ed extraurbano non sono state individuate, essendo stati confermati per tale anno gli stessi criteri di calcolo del contributo diretto lavorativo applicati per il 1992 e il 1993.

Si precisa che vanno considerate assimilate a quella del commercio ambulante le attività di pesca, nonché le altre attività svolte senza utilizzazione di locali o aree attrezzate, tranne i depositi o i magazzini.

Al **rigo 3** va indicato l'eventuale coefficiente correttivo relativo alle caratteristiche individuali del socio o associato (art. 3, comma 2), rilevabile dalla tabella H. Ai fini della individuazione del coefficiente applicabile in relazione ai primi anni d'esercizio dell'attività si fornisce il seguente schema relativo agli anni per i quali è esclusa l'applicazione del contributo diretto lavorativo e a quelli per i quali sono previste le riduzioni di cui all'art. 3, comma 2:

- a) Attività relative alla categoria I:
- esclusione per i primi 2 periodi d'imposta compreso quello di inizio;
  - riduzione pari allo 0,70 per il 3° e 4° periodo d'imposta;
  - riduzione pari allo 0,80 per il 5° e 6° periodo d'imposta.
- b) Attività relative alla categoria II:
- esclusione nel periodo d'imposta d'inizio dell'attività;
  - nessuna riduzione.
- c) Attività relative alle categorie III e IV
- esclusione per i primi 3 periodi d'imposta compreso quello di inizio;
  - riduzione pari allo 0,70 per il 4° e 5° periodo d'imposta, se l'attività è esercitata con non più di un dipendente;
  - riduzione pari allo 0,80 per il 6°, 7°, 8° e 9° periodo d'imposta, se l'attività è esercitata con non più di un dipendente.
- d) Attività relative alla categoria V:
- esclusione nel periodo d'imposta di inizio dell'attività;
  - riduzione pari allo 0,70 per il 2° e 3° periodo d'imposta, se l'attività è esercitata con non più di un dipendente;
  - riduzione pari allo 0,80 per il 4°, 5°, 6° e 7° periodo d'imposta, se l'attività è esercitata con non più di un dipendente.

Al **rigo 4** va indicato il contributo diretto lavorativo «corretto» ottenuto moltiplicando l'importo di rigo 1 per i coefficienti riportati al rigo 2 ed al rigo 3.

Al **rigo 5** va indicato, in giorni, il periodo di normale svolgimento dell'attività pari a 312 giorni se si tratta di attività che riguarda l'intero anno.

Al **rigo 6** va indicato il numero delle giornate complessivamente lavorate dai lavoratori dipendenti impiegati nell'esercizio dell'impresa o dell'arte o professione. Al riguardo si precisa che:

- il numero delle giornate di lavoro riferibili ai lavoratori dipendenti è quello risultante dai modelli DM10 relativi al 1994;
- il numero di giornate di lavoro riferibile ai lavoratori dipendenti a tempo parziale può essere desunto dal modello O1M relativo al 1994;
- il numero di giornate di lavoro riferibile agli apprendisti va determinato moltiplicando per 6 il numero delle settimane risultanti dai modelli DM10 relativi al 1994.

TABELLA E - CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO		
CATEGORIA I - IMPRESE SENZA DIPENDENTI		
ATTIVITÀ		IMPORTO
11	agricoltura (1)	21.000.000
12	produzione di beni	24.500.000
13	produzione di servizi (2)	21.000.000
14	commercio	24.000.000
15	trasporti	27.500.000
16	altre attività	23.500.000
CATEGORIA II - IMPRESE CON DIPENDENTI		
21	agricoltura (1)	25.500.000
22	produzione di beni	30.000.000
23	produzione di servizi (2)	26.000.000
24	commercio	29.000.000
25	trasporti	31.000.000
26	altre attività	28.500.000
CATEGORIA III		
31	Professioni per lo svolgimento delle quali è richiesto il diploma anche se è previsto l'esame di abilitazione, ed altre che non richiedono titolo di studio	32.000.000
CATEGORIA IV		
41	Professioni per lo svolgimento delle quali è richiesta la laurea anche se è previsto l'esame di abilitazione	40.000.000
CATEGORIA V		
51	Professioni e attività per le quali è richiesta una particolare specializzazione e/o attrezzatura (3)	50.000.000

NOTE:  
 (1) Tale categoria si riferisce per quanto concerne le attività agricole, a quelle produttive di reddito di impresa di cui all'art. 51 del Testo unico delle imposte sui redditi.  
 (2) La categoria "produzione di servizi" si riferisce alle imprese aventi per oggetto prestazione di servizi di cui al decreto del Ministro delle finanze del 17 gennaio 1992.  
 (3) Le professioni e le attività per le quali è richiesta una particolare specializzazione e/o attrezzature sono state individuate con decreto del Ministro delle finanze del 18 febbraio 1993.

TABELLA F - COEFFICIENTI CORRETTIVI IN RELAZIONE AL LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ (*)		
CODICE		COEFFICIENTE
F1	Per attività svolte in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (situati in qualunque regione)	0,60
F2	Per attività svolte in comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 20.000 abitanti e situati nelle regioni indicate nella Tabella G ed attività di commercio ambulante svolta nelle predette regioni	0,70
F3	Per attività svolte in comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 100.000 abitanti e situati nelle regioni indicate nella Tabella G	0,80
F4	Per attività svolte in comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 20.000 abitanti e situati in regioni diverse da quelle indicate in Tabella G e attività di commercio ambulante nelle predette regioni	0,80
F5	Per attività svolte in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e situati nelle regioni indicate nella Tabella G	0,90
F6	Per attività svolte in comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 100.000 abitanti situati in regioni diverse da quelle indicate nella Tabella G	0,90

(\*) In presenza di attività svolte in più comuni e/o regioni in relazione ai quali risultano applicabili 2 o più coefficienti va applicato il coefficiente più elevato.

TABELLA G - TABELLA DELLE REGIONI
- ABRUZZO
- BASILICATA
- CALABRIA
- CAMPANIA
- MOLISE
- PUGLIA
- SARDEGNA
- SICILIA
- UMBRIA

TABELLA H - Coefficienti relativi alle caratteristiche soggettive dei contribuenti per le attività relative alla I categoria e per le attività relative alla III, IV e V categoria della tabella E se esercitate con non più di un dipendente (\*)

CODICE		COEFFICIENTE
H1	Contribuente con più di 65 anni o meno di 30 anni (elevati a 35 nel caso in cui svolga una attività professionale per la quale è prevista la laurea) (**)	0,80
H2	Contribuente con più di 70 anni (**)	0,50
H3	Contribuente affetto da invalidità rilevante ai fini della attività svolta, che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 40%	0,50
H4	Attività relative alla categoria I iniziate da almeno due anni e da meno di cinque	0,70
H5	Attività relative alla categoria I iniziate da almeno cinque anni e da meno di sette	0,80
H6	Attività relative alla categoria III e IV iniziate da almeno tre anni e da meno di sei	0,70
H7	Attività relative alla categoria III e IV iniziate da almeno sei anni e da meno di dieci	0,80
H8	Attività relative alla categoria V iniziate da almeno un anno e da meno di quattro	0,70
H9	Attività relative alla categoria V iniziate da almeno quattro anni e da meno di otto	0,80

(\*) Nel caso in cui siano applicati due o più coefficienti va utilizzato il coefficiente meno elevato, cioè quello più favorevole al contribuente.  
 (\*\*) Il requisito della età si intende posseduto anche nel caso in cui la stessa sia computata nel corso periodo di imposta.

Si ricorda, inoltre, che le giornate lavorative del dipendente a tempo parziale ovvero con contratto di formazione-lavoro e degli apprendisti vanno considerate per la metà.

Al **rigo 7** deve essere indicata la maggiorazione del contributo diretto lavorativo pari al 5 per cento per ogni lavoratore dipendente oltre il primo, calcolata sulla base delle giornate di lavoro indicate al precedente rigo 6 (art.3 comma 3). Si precisa che la maggiorazione va calcolata per ogni socio o associato applicando il 5 per cento all'importo di rigo 1 adeguato in base al coefficiente di localizzazione geografica e rapportato al numero dei soci o associati. In pratica occorre effettuare il seguente calcolo:

$$\text{rigo 7} = [\text{rigo 1} \times \text{rigo 2} \times (\text{rigo 6} - \text{rigo 5}) : \text{rigo 5}] \times 0,05 : \text{numero dei soci o associati}$$

Si precisa che, qualora la differenza fra rigo 6 e rigo 5 sia inferiore a zero, la maggiorazione del contributo va considerata pari a zero.

Al **rigo 8** va indicato (in giorni) il periodo di effettivo svolgimento dell'attività in quanto nell'ipotesi di attività limitata rispetto all'anno ovvero al periodo di normale svolgimento dell'attività, il contributo diretto lavorativo va ridotto in proporzione al periodo di effettivo svolgimento dell'attività stessa (art 1, comma 3). Si ricorda che l'eventuale svolgimento dell'attività per un periodo di tempo limitato rispetto all'anno o al periodo di normale svolgimento dell'attività deve essere provato in modo obiettivo.

La relativa documentazione nonché eventuali attestazioni rese da soggetti diversi dal contribuente dovranno essere conservate ed esibite in caso di richiesta dell'Amministrazione Finanziaria.

Se il contribuente fruisce di tale riduzione allo stesso non spettano le riduzioni relative al contemporaneo svolgimento di altre attività non soggette a contributo diretto lavorativo di cui ai righe da 10 a 19.

Al **rigo 9** deve essere indicato l'importo del contributo diretto lavorativo risultante dalla somma degli importi dei righe 4 e 7, rapportata al periodo di effettivo svolgimento dell'attività indicata al rigo 8. In pratica si deve effettuare il seguente calcolo: [(rigo 4 + rigo 7) : rigo 5] x rigo 8.

Ai **righe 10, 12 e 14** va indicato, rispettivamente, il numero di giorni nei quali è stata svolta, contemporaneamente all'attività soggetta a contributo diretto lavorativo, una attività produttiva di redditi di lavoro dipendente ed assimilati, a tempo pieno (rigo 10), ovvero a tempo parziale (rigo 12), oppure una attività produttiva di reddito agrario (rigo 14).

Ai **righe 11, 13 e 15** va indicata la riduzione spettante in relazione al contemporaneo svolgimento dell'attività soggetta a contributo diretto lavorativo e di:

- a) attività produttiva di redditi di lavoro dipendente ed assimilati svolta a tempo pieno (rigo 11);
- b) attività produttiva di redditi di lavoro dipendente o assimilati svolta a tempo parziale (rigo 13);
- c) attività produttiva di reddito agrario (rigo 15).

Tali riduzioni sono pari al 50 per cento (ovvero al 30 per cento per l'attività di lavoro dipendente svolta a tempo parziale) del contributo diretto lavorativo indicato al rigo 9 rapportato al numero delle giornate di contemporaneo svolgimento dell'attività. In pratica occorre effettuare i seguenti calcoli:

Al **rigo 11**:  
(rigo 9: rigo 8) x rigo 10 x 0,50

Al **rigo 13**:  
(rigo 9: rigo 8) x rigo 12 x 0,30

Al **rigo 15**:  
(rigo 9: rigo 8) x rigo 14 x 0,50

Al **rigo 16** va indicato il numero di giorni di contemporaneo svolgimento di altre attività non soggette a contributo diretto lavorativo, diverse da quelle già considerate nei precedenti righe.

Al **rigo 17** va indicato l'ammontare dei redditi derivanti dall'esercizio delle attività di cui al rigo precedente.

Al **rigo 18** va indicata la riduzione massima spettante relativa al periodo di contemporaneo svolgimento delle attività di cui al rigo 16; tale importo è pari al 50 per cento del contributo diretto lavorativo riferibile al periodo in cui sono state svolte tali attività. In pratica si deve effettuare il seguente calcolo:  
(rigo 9: rigo 8) x rigo 16 x 0,50.

Al **rigo 19** va riportato il minore importo tra quello indicato al rigo 18 e quello determinato ragguagliando l'ammontare dei redditi relativi alle altre attività all'eventuale periodo limitato di contemporaneo svolgimento delle attività stesse secondo il seguente calcolo:  
(rigo 17: rigo 5) x rigo 16.

Al **rigo 20** deve essere riportata la somma delle riduzioni calcolate ai precedenti righe 11, 13, 15 e 19.

Al **rigo 21** va indicata la riduzione massima spettante pari al 50 per cento del contributo diretto lavorativo indicato al rigo 9.

Al **rigo 22** va riportata la riduzione effettivamente spettante pari al minore fra gli importi indicati al rigo 20 e al rigo 21.

Al **rigo 23** va indicato il contributo diretto lavorativo al netto delle riduzioni, pari alla differenza tra l'importo di rigo 9 e quello di rigo 22, ovvero all'importo di rigo 9 qualora il contributo stesso sia stato determinato tenendo conto della riduzione spettante in caso di attività limitata rispetto all'anno o al periodo di normale svolgimento dell'attività.

Al **rigo 24** qualora il socio o associato partecipi ad altre società o associazioni e/o eserciti individualmente altra attività va indicata la percentuale di impiego di energie lavorative riferibile alla sola attività per la quale si sta calcolando il contributo diretto lavorativo. Tale percentuale può essere determinata, a

scelta del contribuente, con le seguenti modalità:

- a) proporzionalmente al numero delle attività esercitate;
- b) in relazione alla diversa quota di assorbimento di energie lavorative determinata dal contribuente. Nella determinazione di tale quota va tenuto presente che il 100 per cento delle energie lavorative deve essere integralmente ripartito.

Al **rigo 25** va indicato il contributo diretto lavorativo riferibile a ciascun socio o associato.

Al **rigo 26** va indicato il contributo diretto lavorativo complessivo pari alla somma dei contributi diretti lavorativi indicati al rigo 25.

Al **rigo 27** nel caso in cui la società di persone svolga contemporaneamente più attività soggette a contributo diretto lavorativo di diverso ammontare, va indicata la percentuale di ricavi riferibile all'attività rispetto all'ammontare totale di ricavi imputabili a tutte le attività soggette a contributo diretto lavorativo svolte dalla società. Tale rigo non va compilato in caso di associazioni tra artisti e professionisti.

Al **rigo 28** va indicato il contributo diretto lavorativo della società di persone ottenuto moltiplicando l'importo di rigo 26 per la percentuale indicata al rigo 27.

### ■ Costruzioni rurali

Non danno luogo a reddito di fabbricati, e non vanno pertanto dichiarate in quanto il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali (ed eventuali pertinenze) appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, se effettivamente adibite ad abitazione o a funzioni strumentali all'attività agricola dal proprietario, dall'affittuario o dai dipendenti che esercitano attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento.

Ai fini del riconoscimento della ruralità inoltre:

- il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso comune o in comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati. Se sul terreno sono praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura la superficie del terreno deve essere almeno di 3.000 metri quadrati;
- il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del reddito complessivo.

In caso di unità immobiliari utilizzate congiuntamente da più persone i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno una di esse. Se sul terreno insistono più unità immobiliari ad uso abitativo i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente per ciascuna unità immobiliare.

Nel caso che più unità abitative siano utilizzate da più persone dello stesso nucleo familiare in aggiunta ai precedenti requisiti è necessario che per ciascuna unità sia rispettato anche il limite massimo di cinque vani catastali, o di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o di 20 metri quadrati per ogni abitante oltre il primo.

### ATTENZIONE

non si considerano produttive di reddito dei fabbricati le costruzioni non utilizzate che hanno i requisiti in precedenza precisati per essere considerate rurali. La mancata utilizzazione deve essere comprovata con apposita autocertificazione con firma autenticata, da fornire a richiesta degli organi competenti.

L'autocertificazione deve attestare l'assenza di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.

### ■ Crediti d'imposta

Per effetto della legge 16 dicembre 1977, n. 904 e delle modifiche recate dall'art. 2 della legge 25 novembre 1983, n. 649, il credito di imposta sugli utili distribuiti ai soci dalle società di capitali spetta:

- nella misura dei 9/16 di detti utili, se la relativa delibera di distribuzione è stata adottata dopo la data

di chiusura dell'esercizio in corso al 1° dicembre 1983;

- nella misura di 1/3 ovvero, per le società di capitali e per gli enti finanziari, nella misura del 42,85 per cento, se la delibera di distribuzione è stata adottata entro la predetta data.

Detto credito spetta nella misura dei 9/16 degli utili distribuiti ai partecipanti dagli enti di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 87, se la relativa delibera di distribuzione è stata adottata dopo la data di chiusura dell'esercizio in corso al 1° gennaio 1988.

Il credito d'imposta sui dividendi spetta nella misura del 25 per cento degli utili percepiti, se derivano dalla distribuzione di riserve e fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408.

Per effetto dei commi 6-bis e 7-bis dell'art. 14 del Tuir, il credito di imposta sui dividendi non spetta:

- limitatamente agli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano, dai fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, o dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV), di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, azioni o quote di partecipazione nelle società o enti indicati alle lettere a) e b) dell'art. 87 del Tuir;
- per gli utili percepiti dall'usufruttuario allorché la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto sono state poste in essere da soggetti non residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione.

In base all'art. 122, comma 4, del Tuir, il credito di imposta di cui art. 14 dello stesso Tuir spetta ai soci di società di persone risultanti dalla trasformazione di società soggetta all'IRPEG, avvenuta dopo il 31 dicembre 1987 in relazione alle riserve (escluse quelle di cui al comma 1 dell'art. 44 del Tuir) costituite prima della trasformazione, le quali sono imputate ai soci stessi a norma dell'art. 5 del Tuir:

- nel periodo d'imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione siano iscritte in bilancio con indicazione della loro origine;
- nel periodo d'imposta successivo alla trasformazione, se non siano iscritte in bilancio o vi siano iscritte senza la detta indicazione.

Ai soci compete in entrambe le ipotesi il credito di imposta di cui all'articolo 14 del Tuir a condizione che la dichiarazione dei redditi della società rechi le indicazioni prescritte nel comma 7 dell'articolo 105 dello stesso Tuir (che vanno fornite nell'apposito prospetto contenuto nella quarta pagina del modello fondamentale). Il credito di imposta non spetta per le riserve:

- formate con utili o proventi non assoggettati all'IRPEG a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983;
- che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società.

Il credito d'imposta è, invece, ridotto al 36 per cento per le riserve o fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla data del 1° dicembre 1983 o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 14 agosto 1993, n. 344, sui proventi di ogni tipo, spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalle partecipazioni ai fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, comprese le plusvalenze realizzate in sede di cessione o di riscatto delle quote, purché la partecipazione al fondo sia di durata non inferiore ad un triennio, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 25 per cento dei proventi stessi.

Ai soci delle società di persone obbligate all'utilizzazione degli apparecchi misuratori fiscali ai sensi dell'art. 12 della legge 413 del 1991, compete, ai fini dell'imposta personale, un credito di imposta nella misura del 40 per cento del prezzo unitario degli apparecchi medesimi che non ecceda lire 2.000.000.

Si ricorda che l'art. 14, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, limita il riconoscimento del credito d'imposta (fino al 31 dicembre 1997) ai soli soggetti per i quali, in base all'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'obbligo di installare gli apparecchi misuratori è sorto a partire dal 1° gennaio 1993, anche in conseguenza dell'opzione per il rilascio dello scontrino fiscale in luogo del-

2. SCHEMA PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO						
N. ORD.		DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO				
		SOCIO/ASS.	SOCIO/ASS.	SOCIO/ASS.	SOCIO/ASS.	SOCIO/ASS.
1	CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO (vedere tabella E)	.000	.000	.000	.000	.000
2	Coefficiente correttivo relativo alla localizzazione geografica dell'attività (vedere tabella F)					
3	Coefficiente relativo alle caratteristiche soggettive del socio o associato (vedere tabella H)					
4	Contributo Diretto Lavorativo "corretto"	.000	.000	.000	.000	.000
5	Periodo di normale svolgimento dell'attività					
6	Giornate di lavoro riferibili a tutti i lavoratori dipendenti					
7	Maggiorazione relativa all'apporto recato dai dipendenti	.000	.000	.000	.000	.000
8	Periodo di effettivo svolgimento dell'attività soggetta a Contributo Diretto Lavorativo					
9	Contributo Diretto Lavorativo al lordo delle riduzioni spettanti	.000	.000	.000	.000	.000
10	Periodo di contemporaneo svolgimento di attività produttiva di redditi di lavoro dipendente e assimilati svolta a tempo pieno					
11	Riduzione del Contributo Diretto Lavorativo relativa al periodo di cui al rigo 10	.000	.000	.000	.000	.000
12	Periodo di contemporaneo svolgimento di attività produttiva di redditi di lavoro dipendente e assimilati svolta a tempo parziale					
13	Riduzione del Contributo Diretto Lavorativo relativa al periodo di cui al rigo 12	.000	.000	.000	.000	.000
14	Periodo di contemporaneo svolgimento di attività produttiva di redditi agrari					
15	Riduzione del Contributo Diretto Lavorativo relativa al periodo di cui al rigo 14	.000	.000	.000	.000	.000
16	Periodo di contemporaneo svolgimento di altre attività produttive non soggette a Contributo Diretto Lavorativo					
17	Redditi percepiti nel periodo di cui al rigo 16	.000	.000	.000	.000	.000
18	Riduzione massima spettante per le altre attività	.000	.000	.000	.000	.000
19	Riduzione del Contributo Diretto Lavorativo relativa al periodo di cui al rigo 16	.000	.000	.000	.000	.000
20	Totale riduzione da applicare al Contributo Diretto Lavorativo	.000	.000	.000	.000	.000
21	Riduzione massima del Contributo Diretto Lavorativo	.000	.000	.000	.000	.000
22	Riduzione spettante del Contributo Diretto Lavorativo	.000	.000	.000	.000	.000
23	Contributo Diretto Lavorativo netto	.000	.000	.000	.000	.000
24	Percentuale impiego energia lavorativa relativa all'attività	%	%	%	%	%
25	CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO DEL SOCIO O ASSOCIATO	.000	.000	.000	.000	.000
26	CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO COMPLESSIVO	.000				
27	Percentuale dei ricavi dell'attività rispetto ai ricavi di tutte le attività soggette a Contributo Diretto Lavorativo	%				
28	CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO DELL'ATTIVITÀ	.000				

la ricevuta fiscale. Il credito d'imposta non spetta, invece, per i soggetti già obbligati al rilascio dello scontrino fiscale per effetto della legge n. 18 del 1983, che hanno acquistato apparecchi misuratori nel corso del 1994; i detti soggetti non possono altresì avvalersi, per tali apparecchi, delle disposizioni di cui all'art. 3, ultimo comma, della stessa legge n. 18 concernenti la disciplina degli ammortamenti. Tali disposizioni restano, invece, applicabili con riferimento agli apparecchi acquistati in anni precedenti.

#### ■ Deducibilità degli interessi passivi (reddito d'impresa)

Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta, derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, ovvero proventi, comprese le plusvalenze realizzate in sede di cessione o di riscatto di quote, derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione - ai sensi dell'art. 63, comma 3 del Tuir - fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi e proventi esenti o dei proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso.

Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2 dello stesso art. 63 del Tuir, ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti o derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso di cui al precedente periodo, corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione.

Nel caso in cui l'imprenditore sia socio di società di persone, occorre tener conto, ai fini della determinazione degli interessi passivi non ammessi in deduzione, anche dei menzionati interessi ed altri proventi esenti conseguiti dalle società di persone, se e nella misura in cui detti interessi e proventi non siano stati già portati a riduzione degli interessi passivi dalla società partecipata.

#### ■ Deduzioni Ilor

Le deduzioni previste dall'art. 120, commi 1 e 2, del Tuir competono alla società a condizione che il socio presti la propria opera nella società stessa come occupazione prevalente. Ciò comporta che ad uno stesso soggetto non può essere riconosciuta detta condizione in più di una società, essendo il termine prevalente riferito all'occupazione potenziale del socio e non all'attività della società, per cui non è possibile, in concreto, più di un'occupazione prevalente con riferimento alla medesima persona.

Le suddette deduzioni devono essere determinate con riferimento alla quota di reddito spettante a ciascuno dei soci che presta la propria opera nella società in modo prevalente.

Si ricorda che qualora i soci di società di persone percepiscano un compenso specifico per la loro attività di amministratori e quest'ultima costituisca la loro attività prevalente, la società non può fruire, in relazione ai detti soci, delle deduzioni ai fini dell'Ilor.

A maggiore chiarimento si formulano i seguenti esempi relativi a società nei cui confronti non trova applicazione la disciplina di cui all'art. 11-bis della legge n. 438 del 1992.

1° esempio: società esercente attività di commercio al minuto, composta da quattro soci con quote uguali, di cui 2 soci prestano la loro opera nella società in modo prevalente.

Reddito d'impresa L. 60.000.000

**Calcolo deduzione ex art. 120, comma 1, del Tuir.**

(La deduzione è pari al 50% della quota di reddito spettante a ciascun socio con un minimo di L. 8.000.000)

1) quota di reddito individuale:

L. 60.000.000 : 4 = L. 15.000.000

2) deduzione spettante per ciascun socio: 50% di L. 15.000.000 = L. 7.500.000. Essendo l'importo di L. 7.500.000 minore di L. 8.000.000 si assume

quale deduzione spettante per ogni singolo socio l'importo di L. 8.000.000

3) deduzione spettante alla società: L. 16.000.000

**Calcolo deduzione ex art. 120, comma 2, del Tuir.**

(30% della quota di reddito di ciascun socio lavoratore al netto della deduzione di cui all'art. 120, comma 2, del Tuir con un minimo di L. 2.000.000)

quota reddito socio:

L. 15.000.000 - 8.000.000 = L. 7.000.000

deduzione spettante per ciascun socio lavoratore:

30% di L. 7.000.000 = L. 2.100.000

deduzione spettante alla società:

L. 2.100.000 x 2 = L. 4.200.000

**Riepilogo:**

Reddito d'impresa L. 60.000.000

Deduzioni ex art. 120, commi 1 e 2,

L. 20.200.000

**REDDITO IMPONIBILE ILOR L. 39.800.000**

2° esempio: società esercente attività diversa da quella di cui all'art. 120, comma 2, del Tuir, composta da quattro soci con quote uguali, di cui due prestano la propria opera nella società in modo prevalente.

Reddito d'impresa L. 16.000.000

quota di reddito individuale:

L. 16.000.000 : 4 = L. 4.000.000

deduzione spettante per ciascun socio lavoratore (50% della propria quota di reddito con un minimo di L. 8.000.000 ed un massimo di L. 16.000.000).

Siccome la quota di reddito per il socio lavoratore è inferiore alla deduzione minima prevista, ai sensi dell'art. 120, comma 1, del Tuir, si assume, quale deduzione, l'importo di L. 4.000.000.

totale deduzione spettante ex art. 120, comma 1, del Tuir: (L. 4.000.000 x 2) = L. 8.000.000

**Riepilogo:**

Reddito d'impresa L. 16.000.000

Deduzioni ex art. 120, comma 1

L. 8.000.000

**REDDITO IMPONIBILE ILOR L. 8.000.000**

#### ■ Domicilio fiscale

Ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 600/73, il domicilio fiscale è stabilito nel Comune in cui la società, l'associazione o il GEIE ha la propria sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche quest'ultima manca, il domicilio fiscale è stabilito nel Comune dove viene esercitata prevalentemente l'attività.

Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si sono verificate. Se il domicilio fiscale è fissato dall'Amministrazione Finanziaria d'autorità o su richiesta di parte in un Comune diverso da quello stabilito ai sensi dell'art. 58 citato, il relativo provvedimento ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato variato. In questo caso la dichiarazione deve essere presentata al Centro di Servizio o all'Ufficio postale competente secondo il suddetto provvedimento.

#### ■ Esclusione dall'Ilor dei redditi degli immobili relativi all'impresa

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili, all'art. 17, comma 4, stabilisce che sono esclusi dall'imposta locale sui redditi i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, nonché i redditi agrari di cui all'art. 29 del Tuir.

Per effetto del comma 5 dello stesso articolo, le disposizioni che prevedono l'esclusione dall'Ilor hanno effetto per i redditi prodotti dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1993.

Per tutti i terreni e i fabbricati posseduti a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale relativi all'impresa (strumentali, benimerce ed altri) e non locati, l'importo del reddito d'impresa da escludere dall'Ilor coincide sempre con la rendita catastale dell'immobile.

Il medesimo criterio si rende applicabile anche per i fabbricati strumentali concessi in leasing nonché per quelli facenti parte dell'unica azienda concessa in affitto o in usufrutto.

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, ai fini dell'esclusione dall'Ilor va fatto riferimento al valore determinato applicando ai costi di acquisizione degli immobili i coefficienti di aggiornamento stabiliti in relazione all'anno in cui detti costi sono stati sostenuti (cioè all'imponibile determinato ai fini dell'ICI).

Da tale "valore patrimoniale" dell'immobile occorre desumere, sia pure convenzionalmente, il reddito, applicando il divisore pari a 50, che è il coefficiente di moltiplicazione applicabile alle rendite catastali delle unità immobiliari classificate nel gruppo D.

Per i fabbricati non ancora iscritti in catasto e per quelli che, pur censiti, sono ancora sprovvisti di rendita, o la cui rendita risulta non più rispondente alla situazione originariamente considerata, deve essere considerata la rendita attribuita a fabbricati similari.

Qualora il fabbricato risulti già accatastrato, le risultanze vanno disattese solo se il possessore ha sottoposto l'immobile stesso a variazioni o adattamenti tali da mutare la classificazione catastale. In tal modo si deve tener conto delle nuove caratteristiche catastali anche se il nuovo accatastramento non risulti ancora avvenuto; e ciò non solo quando il possessore abbia già presentato la domanda per il nuovo accatastramento, ma anche quando detta domanda sia stata omessa.

Per i terreni dati in affitto per uso agricolo si applica il disposto dell'art. 129, comma 1, del Tuir.

Per i terreni dati in affitto per uso non agricolo è escluso dall'Ilor un importo pari alla rendita catastale.

Per i fabbricati relativi all'impresa dati in locazione va escluso dall'Ilor un importo pari:

a) alla rendita catastale o, se superiore, al canone di locazione ridotto forfetariamente del 15 per cento (o del 25 per cento per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano);

b) al canone di locazione ridotto del 15 per cento (o del 25 per cento per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano) per le unità immobiliari date in locazione in regime legale di determinazione del canone.

Si fa presente, altresì, che per i terreni, la rendita catastale deve essere assunta senza considerare la rivalutazione prevista dall'art. 31 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

#### ■ Eventi eccezionali

Nella casella relativa agli eventi eccezionali deve essere indicato il codice:

- 1 dai contribuenti che esercitano una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive l'art. 4-bis del decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito nella legge 18 novembre 1993, n. 468, ha disposto la proroga di trecento giorni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo.

- 2 dai contribuenti colpiti dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 per i quali è stato disposto con D.L. 24 novembre 1994, n. 646 convertito dalla Legge 21 gennaio 1995, n. 22, il differimento dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria.

### ■ GEIE (Gruppo europeo di interesse economico)

Il Gruppo Europeo di Interesse Economico, la cui costituzione è stata introdotta nell'ordinamento dal decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, pur non essendo soggetto passivo d'imposta, è tuttavia tenuto alla presentazione del modello 750, quale soggetto di accertamento per l'imputazione del reddito ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR ai singoli membri (persone fisiche esercenti una attività commerciale e arti e professioni, società di persone, società di capitali, appartenenti a Stati diversi, membri della Comunità).

Pertanto il Mod. 750, con gli opportuni adattamenti, deve essere utilizzato esclusivamente per l'indicazione dei membri e l'imputazione agli stessi dei redditi conseguiti.

Il GEIE deve, comunque, utilizzare il quadro A, indipendentemente dal tipo di attività esercitata e deve riportare il reddito ivi determinato nel quadro 750/O. Si precisa che, qualora l'ammontare del reddito imponibile ai fini dell'ILOR diverga da quello imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG, dovranno essere specificate in apposito allegato le quote di reddito imponibile ai fini dell'ILOR da imputare a ciascun membro; conseguentemente nel prospetto da rilasciare ai membri dovrà essere indicata oltre alla quota di reddito imponibile agli effetti dell'imposta personale anche quella imponibile ai fini dell'ILOR da imputare a ciascun membro.

Il GEIE non è tenuto al pagamento dell'ILOR.

L'imponibile ILOR determinato unitariamente in capo al GEIE va imputato ai singoli membri nella proporzione prevista dal contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali.

### ■ Immobili strumentali relativi all'impresa

Ai fini delle imposte sui redditi, si considerano strumentali per l'esercizio dell'attività commerciale ai sensi dell'art. 40, comma 2, del Tuir;

- gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore (cc.dd. strumentali per destinazione);

- gli immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o in comodato (cc.dd. strumentali per natura) classificati o classificabili nei gruppi B (unità immobiliari per uso di alloggi collettivi), C (unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia), D (immobili a destinazione speciale), E (immobili a destinazione particolare), e nella categoria A/10 (uffici e studi privati), a condizione che la destinazione ad ufficio o studio sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria.

Relativamente agli immobili strumentali per natura, si precisa che le relative quote di ammortamento vanno calcolate sul costo storico di acquisizione e tenuto conto, per quelle acquistate anteriormente al 1° gennaio 1974, dei criteri di cui al D.P.R. 23 dicembre 1974 n. 689. Se l'immobile è stato acquistato in esercizi anteriori a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, il contribuente può dedurre soltanto le quote di ammortamento maturate a partire dall'esercizio avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, mentre non possono essere computate in diminuzione le quote relative a periodi di imposta precedenti, non deducibili in base alla previgente normativa.

### ■ Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico

Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni ed integrazioni, la rendita da indicare deve essere determinata mediante l'applicazione della minore tra le tariffe di estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato è collocato. Qualora gli immobili in questione vengano concessi in locazione dovranno essere applicate tutte le regole relative alla tassazione sulla base del reddito effettivo compreso il confronto tra la rendita ed il canone di locazione.

### ■ Imposte indeducibili (reddito d'impresa)

Sulla base dell'art. 64, comma 1, del Tuir, le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalutazione anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Sono altresì indeducibili l'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e l'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

### ■ Indennità di esproprio

Con tale espressione si fa riferimento alle plusvalenze ed alle altre somme di cui all'articolo 11, commi da 5 a 8 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio od ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo, nonché a seguito di occupazione acquisitiva, compresi gli interessi su tali somme e la rivalutazione. Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato ed irreversibilmente destinandolo a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti per la emanazione di un provvedimento giudiziario che riconosca al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso. In forza delle citate disposizioni le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni.

Va precisato che le somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nell'ambito del procedimento espropriativo, nonché quelle comunque riscosse a titolo di risarcimento del danno a seguito di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni d'urgenza divenute illegittime come avanti individuate, compresa la rivalutazione, danno luogo a plusvalenze ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e vanno, pertanto, determinate secondo i criteri di cui all'articolo 82, comma 2, ultimi due periodi del Tuir. Vedere in questa appendice la voce "Calcolo delle plusvalenze".

Le somme, invece, percepite a titolo di indennità di occupazione, diverse da quelle prima considerate, nonché gli interessi comunque dovuti sulle somme da cui derivano le anzidette plusvalenze, danno luogo, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della citata legge n. 413, a redditi diversi di cui all'articolo 81 del Tuir e vanno pertanto assunti a tassazione per il loro intero ammontare.

Non danno luogo a plusvalenze le somme corrisposte a titolo di indennità di servizi, in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del capitale. Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all'articolo 11, comma 7, della citata legge n. 413 del 1991.

### ■ Lottizzazione

Questa voce interessa in particolare i soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettera a) del Tuir; al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile dall'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, che ha sostituito i primi due commi dell'articolo 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967 con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici, in sede di istruzioni alle nuove disposizioni di cui alla citata legge n. 765 del 1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento.

Tali criteri sono già stati ripetutamente confermati sia in sede giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 29 ottobre 1971, n. 951; Cassazione, 2 luglio 1977, n. 2880 e 5 novembre 1975, n. 3709) che in sede amministrativa, con risoluzione 7 agosto 1981, n. 7/2704.

Assume rilievo ai fini della normativa in esame ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione d'opere per l'edificabilità di terreni, anche se realizzate al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici.

### ■ Modelli 750

Le società di persone ed i soggetti equiparati residenti in Italia devono utilizzare per la dichiarazione dei redditi il modello fondamentale ed i seguenti modelli:

- **Mod. 750/A** relativo a redditi d'impresa in regime ordinario;
- **Mod. 750/B** relativo a redditi d'impresa in contabilità semplificata;
- **Mod. 750/C** relativo a redditi di lavoro autonomo;
- **Mod. 750/D** relativo ai redditi dei terreni;
- **Mod. 750/D1** relativo a redditi di allevamento di animali;
- **Mod. 750/E** relativo a redditi di fabbricati;
- **Mod. 750/F** relativo a redditi di capitale;
- **Mod. 750/G** relativo a redditi di partecipazione in società di persone;
- **Mod. 750/H** relativo a redditi diversi;
- **Mod. 750/I** relativo a redditi soggetti a tassazione separata ai fini IRPEF;

Devono inoltre utilizzare:

- **Mod. 750/K** ai fini della determinazione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese;
- **Mod. 750/S** ai fini dell'utilizzo dei crediti d'imposta;
- **Mod. 750/U** ai fini della tassazione dei capital gains, (legge 25 marzo 1991, n. 102);
- **Mod. 750/W** ai fini dell'indicazione dei trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari.

### ■ Oneri deducibili e oneri per cui spetta una detrazione d'imposta

#### Oneri deducibili

Dal reddito complessivo dei singoli soci sono deducibili ai sensi dell'art. 10, comma 3 del Tuir, dell'art. 14 bis, comma 1 del D.L. n. 646 del 1994 convertito dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22 e dell'art. 2, comma 1 del D.L. n. 16 del 1993 convertito dalla legge n. 75 del 1993 così come modificato dal D.L. n. 330 del 1994 convertito dalla legge n. 473 del 1994, i seguenti oneri sostenuti dalle società semplici:

a) l'Invim decennale, per quote costanti, nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. Si precisa che in ogni periodo d'imposta possono essere dedotte quote pari a 1/5 delle imposte pagate nel periodo stesso e nei quattro periodi precedenti;

b) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza dell'art. 119 del D.P.R. 361 del 1957 e all'art. 1 della legge 178/1981;

c) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato;

d) le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;

e) versamenti a favore di fondazioni, delle associazioni e degli enti, individuati con decreto dei prefetti delle provincie interessate, effettuati a favore delle popolazioni del Nord Italia colpite dall'alluvione del mese di novembre 1994;

f) la differenza, maggiorata del 6 per cento, tra il reddito dei fabbricati dichiarato per il periodo di imposta 1992 e quello (minore) calcolato per il medesimo anno applicando le tariffe d'estimo e le rendite de-



terminate a seguito dell'esito favorevole dei ricorsi presentati dai Comuni.

### Oneri per cui spetta una detrazione d'imposta

Ai sensi dell'art. 13-bis del Tuir, dall'imposta lorda dei singoli soci si detrae un importo pari al 27 per cento dell'ammontare dei seguenti oneri sostenuti dalla società:

a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della UE ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;

b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili stipulati anteriormente al 1° gennaio 1993 nel limite di lire 4 milioni;

c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente Soprintendenza, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con l'Ufficio tecnico erariale competente per territorio. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente Ufficio delle entrate, delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione, dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;

d) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuato per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali, dal Ministero per i beni culturali ed ambientali, che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali ed ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatore, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione affluiscano, nella loro totalità, all'entrata dello Stato;

e) le erogazioni liberali in denaro, per importo superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscano, nella loro totalità, all'entrata dello Stato.

### Operazioni in valuta

In alternativa all'accantonamento per rischi di cambio, è consentita la valutazione della totalità dei debiti e dei crediti in valuta estera risultanti in bilancio, anche se rappresentati da obbligazioni o titoli similari, secondo il cambio rilevato dalla data di chiusura dell'esercizio.

In entrambi i casi, comunque, non si tiene conto dei debiti e dei crediti per i quali il rischio di cambio è insussistente, in quanto coperto da contratti a termine, da contratti di assicurazione o da altri contratti aventi effetti sostanzialmente analoghi come ad esempio i contratti swap.

Con riguardo a questi ultimi contratti, aventi la finalità di annullare il rischio di cambio in modo che non si producano perdite o utili di cambio alla scadenza del contratto, si precisa che avrà rilevanza fiscale la valutazione del credito o del debito in coerenza con la valutazione del contratto di copertura.

Per le società che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera, viene consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria; in tal caso concorrono a formare il reddito le differenze positive o negative risultanti dall'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti.

### Plusvalenze patrimoniali

L'operatività della scelta per la tassazione delle plusvalenze realizzate in quote costanti, già prevista dalla previgente normativa, è subordinata alla condizione che i beni siano stati posseduti da almeno tre anni, computando detto termine secondo le disposizioni dell'art. 2963 del codice civile.

Si precisa che i beni già detenuti in locazione finanziaria si devono ritenere acquisiti nel giorno in cui ha effetto il riscatto e che in caso di cessione d'azienda occorre far riferimento al giorno in cui la stessa è stata acquisita o l'impresa si è costituita.

Si precisa inoltre che nel caso di conferimento dei beni dell'impresa familiare in società in nome collettivo o in accomandita semplice, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, della legge n. 413 del 1991, ai fini del computo del periodo di possesso di cui all'art. 54, comma 4, si tiene conto anche del periodo in cui i beni medesimi sono stati posseduti dall'impresa familiare poiché il conferimento non costituisce cessione ai fini delle imposte sui redditi.

Si ricorda che concorrono a formare il reddito le plusvalenze iscritte nello stato patrimoniale, restando pertanto irrilevante la eventuale menzione del maggior valore nella nota integrativa.

Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie la disposizione che consente di far concorrere a tassazione le plusvalenze per quote costanti si applica per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; le plusvalenze realizzate si considerano riferite innanzitutto alle immobilizzazioni finanziarie acquisite in data più recente.

Per il periodo d'imposta in corso al 30 dicembre 1993 e per i due successivi la facoltà di rateizzare le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni è riconosciuta ai soggetti che, in applicazione della normativa vigente anteriormente al 30 dicembre 1993, avrebbero da detta cessione conseguito plusvalenze. Resta in ogni caso ferma la condizione relativa al possesso per almeno tre anni.

I maggiori valori delle immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate — valutate in base al "metodo del patrimonio netto" — non concorrono a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui siano comunque realizzati (ad esempio, per cessione della partecipazione o incasso dividendi).

### Quote di partecipazione agli utili

La deducibilità delle quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione è consentita:

– se il contratto di associazione in partecipazione risulta da atto pubblico e da scrittura privata registrata;

– se tale contratto contiene la specificazione dell'apporto e, qualora questo sia costituito da denaro e altri valori, elementi certi e precisi comprovanti l'avvenuto apporto;

– se, con riguardo all'ipotesi di apporto costituito dalla prestazione di lavoro, gli associati non sono familiari dell'associante compresi tra quelli per i quali l'imprenditore non può fruire di deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta, ai sensi del comma 2 dell'art. 62 del Tuir;

– se il contratto di associazione non consiste nell'apporto rappresentato dall'emissione da parte dell'associante, di titoli o certificati in serie o di massa, i cui proventi sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ai sensi dell'art. 5 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649.

Si rileva, infine, che l'attribuzione delle quote di utili spettanti all'associato in partecipazione, da portare in diminuzione del reddito d'impresa dell'associante, deve trovare obiettiva giustificazione nel lavoro effettivamente prestato o nell'entità dell'apporto di beni.

### Redditi di fonte estera

Con questa denominazione viene fatto riferimento ad una serie di redditi di capitale per i quali il legislatore ha disposto in via di massima, l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo soggetto all'IRPEF perché trattasi di redditi che - se conseguiti in Italia per il tramite di un soggetto al quale viene attribuita la veste di sostituto d'imposta - sarebbero stati assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

Per questa ragione i redditi della specie sono inclusi nella sezione IV del modello 750/1.

Poiché la disposizione che ha stabilito detto trattamento (cioè, l'articolo 8, comma 1, del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227) è stata dichiarata applicabile, in virtù di successive norme di legge, a fattispecie diverse da quelle originariamente previste, si reputa opportuno ricordare le ipotesi più ricorrenti alle quali si applica il regime di tassazione separata, salva l'opzione del contribuente per il regime ordinario.

Fra i redditi di fonte estera si devono quindi ricomprendere:

a) le plusvalenze realizzate mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, derivanti da operazioni con soggetti non residenti;

b) i proventi - compresa la differenza tra il valore di ricatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisto - derivati dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri della UE, conformi alle direttive comunitarie, percepiti dai soggetti di cui all'art. 5 del Tuir direttamente all'estero, senza applicazione della ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento.

### Redditi di impresa esclusi dall'IOR

Per effetto della disposizione contenuta nella lett. e-bis del comma 2, dell'art. 115 del Tuir, sono esclusi dall'IOR i redditi di impresa derivanti dall'esercizio di attività commerciali svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 dell'art. 87 del Tuir, organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci a condizione che il numero complessivo delle persone ad dette, esclusi gli apprendisti fino ad un massimo di tre, compresi i soci, non sia superiore a tre.

Si ricorda, al riguardo, che per la verifica del rispetto del predetto limite dei tre addetti occorre adottare il criterio della presenza media nel corso dell'anno. La predetta media andrà determinata sommando le giornate di lavoro riferibili a tutti gli addetti, nel periodo di imposta di riferimento, e dividendo il risultato per 312. Per l'individuazione del numero delle giornate dei lavoratori dipendenti si fa riferimento alle giornate retribuite risultanti dai modelli DM10 o, per i lavoratori dipendenti a tempo parziale, dai modelli O1M.

Per i soci che non apportano esclusivamente capitale si presumono lavorate 312 giornate, da ragguagliare al periodo di effettivo esercizio dell'attività se questa è iniziata o cessata nel corso dell'anno. Qua-

lora il socio partecipi a più società e/o eserciti direttamente l'attività, il numero delle giornate lavorate si presume pari a quello che si ottiene dividendo 312 per il numero delle attività esercitate in forma individuale e collettiva.

Ai fini dell'esonerazione dall'ILOR si richiede pertanto sia la sussistenza del predetto requisito numerico sia la prevalenza della componente lavoro nella organizzazione dell'attività.

Quest'ultimo requisito, in linea di principio, deve ritenersi normalmente sussistente con riguardo all'esercizio di attività commerciali svolte da imprese artigiane iscritte nel relativo albo, di imprese che esercitano attività di commercio al minuto, attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi o in mense aziendali o attività di intermediazione o rappresentanza commerciale e imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne.

#### ■ Riduzione del reddito dei terreni

In caso di terreni concessi in affitto in regime legale di determinazione del canone è consentito al possessore di tali terreni di dichiarare, indipendentemente dall'effettiva percezione, l'ammontare corrispondente al canone annuo di affitto se questo risulta inferiore all'80 per cento della rendita catastale. In tal caso nella colonna 5 indicare il **codice 1** e nella colonna 2 l'ammontare del canone annuo rapportato alla percentuale di possesso. Se non ricorre invece tale condizione nella colonna 2 indicare la quota spettante del reddito dominicale.

La mancata coltivazione, seppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali dà diritto alla riduzione al 30% del reddito dominicale e alla esclusione del reddito agrario dall'IRPEF.

In tal caso indicare nella colonna 5 il **codice 2** e nella colonna 2 il 30 per cento del reddito dominicale rapportato alla percentuale ed al periodo di possesso. Nessun importo deve essere indicato nella colonna 4.

Rientrano in queste ipotesi anche i casi di ritiro di seminativi dalla produzione, sempreché i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra diversa coltivazione.

In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'Ufficio Tecnico Erariale l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto, i redditi dominicale e agrario relativi ai terreni colpiti dall'evento stesso sono esclusi dall'IRPEF. In tal caso nessun importo deve essere indicato nelle colonne 2 e 4 e nella colonna 5 va indicato il **codice 3**.

#### ■ Sanzioni

L'omessa, l'incompleta e l'infedele dichiarazione comportano l'applicazione della pena pecuniaria (da due a quattro volte le imposte dovute per omissione o incompleteness e da una a due volte per infedeltà) con un minimo di L. 300.000 se non sono dovute imposte. Le sanzioni per omessa dichiarazione sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è presentata con un ritardo non superiore ad un mese.

La dichiarazione è nulla se non è redatta su stampati conformi al Mod. 750 approvato con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale o se non è sottoscritta dal legale rappresentante. Se non contiene tutti i dati ed elementi prescritti si applica, ove le infrazioni non concretizzano la fattispecie di omessa, incompleta o infedele dichiarazione, la pena pecuniaria da L. 300.000 a L. 3.000.000.

L'inosservanza, totale o parziale, dell'obbligo di versamento, entro il termine del 31 maggio, delle imposte dovute comporta il pagamento degli interessi nella misura del 6% annuo sulle somme non versate, con decorrenza dal primo giorno successivo a quello di scadenza del termine per il versamento stesso e sino alla data di scadenza della rata del ruolo di riscossione dell'imposta non versata. Inoltre si applica

la soprattassa pari al 40% delle somme non versate. Non sono dovuti gli interessi e la soprattassa è ridotta allo 0,50% se il versamento è eseguito entro il 20 giugno. In tal caso l'importo della soprattassa va sommato a quello dell'imposta.

Se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi al 20 giugno la soprattassa è ridotta al 3%.

L'omessa o inesatta indicazione del numero di codice fiscale nelle dichiarazioni dei redditi è punita, indipendentemente dalle altre sanzioni riguardanti il contenuto della dichiarazione stessa, con la pena pecuniaria da L. 200.000 a L. 4.000.000. La stessa pena si applica a carico del soggetto che indichi il numero di codice fiscale provvisorio pur avendo già ricevuto quello definitivo ovvero che indichi il numero di codice fiscale emesso in data meno recente nel caso gli siano pervenute più comunicazioni. Nel caso di esposizione nella dichiarazione di indebitate deduzioni si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta dovuta.

Si richiama l'attenzione dei contribuenti sulle specifiche sanzioni, previste dall'art. 4 della legge 24 aprile 1980, n. 146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali adibite ad usi diversi da quelli specifici di tali costruzioni.

Si ricorda, inoltre, che gli atti pubblici tra vivi e le scritture private autenticate di trasferimento della proprietà di unità immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse (con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di immobili urbani e di quelli di costituzione di diritti reali di garanzia) devono contenere o avere allegata, a pena di nullità dell'atto stesso, la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulta che il reddito fondiario dell'immobile è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non è stato, in tutto o in parte dichiarato. In questo caso il notaio dovrà trasmettere copia dell'atto o della scrittura privata autenticata, entro 60 giorni al competente ufficio delle entrate.

Se il contribuente, a richiesta dell'ufficio, non esibisce o non trasmette idonea documentazione degli oneri deducibili, delle detrazioni di imposta, delle ritenute alla fonte e dei crediti di imposta indicati nella dichiarazione e che hanno concorso a determinare l'imposta dovuta o il rimborso, in luogo della soprattassa si applica la pena pecuniaria dal 40 al 120% della maggiore imposta liquidata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

Se l'omissione o l'incompletezza riguarda l'allegazione dei documenti prescritti (ad esempio copia del bilancio con il conto profitti e perdite per le imprese), si applica la pena pecuniaria da L. 600.000 a L. 6.000.000.

Ferme restando le sanzioni pecuniarie di cui sopra, si ricorda che l'omessa dichiarazione costituisce reato quando l'ammontare dei redditi fondiari, dei corrispettivi, ricavi, compensi, o altri proventi non dichiarati è superiore a 100 milioni di lire.

Costituisce altresì reato l'infedele dichiarazione allorché sono indicati nella dichiarazione redditi fondiari o di capitale o altri redditi, in relazione ai quali non sussisteva l'obbligo dell'annotazione in scritture contabili, per un ammontare complessivo inferiore a quello effettivo di 100 milioni.

I reati sopra indicati sono puniti con l'arresto o l'ammenda.

Inoltre è sanzionata penalmente la falsa attestazione del contribuente in ordine alla sussistenza di requisiti per fruire delle deduzioni ai fini dell'Ilor di cui all'art. 120, commi 1 e 2, del Tuir.

#### ■ Spese di manutenzione e riparazione (reddito d'impresa)

La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 7, dell'art. 67, in base alla quale i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni sono deducibili nell'esercizio di competenza, non ha carattere vincolante, nel senso che la società ha facoltà di optare per la deduzione di detti compensi nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni precedenti dello stesso comma.

Qualora la società intenda avvalersi del criterio di deduzione di cui al citato ultimo periodo del comma 7, lo stesso criterio va mantenuto per tutti i periodi d'imposta compresi nella durata del contratto. In tal caso eventuali spese di manutenzione, riparazione, ecc., diverse dai predetti compensi periodici vanno incluse tra le altre spese (e sono quindi deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili) senza tener conto del costo di quelli la cui manutenzione è affidata a terzi.

#### ■ Terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura

I redditi dominicale ed agrario delle superfici adibite alle colture in serra o alla funghicoltura in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è sito il terreno.

#### ■ Unità immobiliari a disposizione

Nel caso in cui le unità immobiliari siano state utilizzate come residenze secondarie o tenute a propria disposizione solo per una parte dell'anno per essere state per la restante parte utilizzate diversamente (trasferimento, locazione), l'aumento di un terzo dovrà essere rapportato alla frazione di anno per la quale si è verificata la situazione di residenza secondaria prevista dalla legge. Analogamente dovrà essere operato in caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'unità immobiliare.

#### ■ Variazioni di coltura dei terreni

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto i contribuenti devono determinare il reddito dominicale ed agrario applicando la tariffa d'estimo medio attribuibile alla qualità di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicate nel comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia. Qualora la coltura praticata non trovi riscontro nel quadro di qualificazione della provincia si applica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.

La determinazione del reddito dominicale ed agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:

- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della variazione all'Ufficio Tecnico Erariale sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale ed agrario al competente Ufficio Tecnico Erariale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia nel termine previsto dall'art. 27 del T.U.I.R. delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario si applica una pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.

ELENCO PAESI ESTERI

Table listing countries and territories with their corresponding tax codes. Columns include country names (e.g., ABU DHABI, AFGHANISTAN, ALBANIA), tax codes (e.g., 238, 002, 259), and the same information repeated in a second column (e.g., CUBA, DANIMARCA, DOMINICANA, REPUBBLICA).

TABELLA CODICI OPERAZIONI CON L'ESTERO

Table detailing codes for international operations. It is divided into three main sections: OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI, segue OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI, and segue OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI. Each section lists specific operations (e.g., Acquisto di merce, Servizi aziendali, Servizi culturali) and their corresponding codes.









## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

### GENERALITÀ

Il presente prospetto deve essere compilato dalle società di persone ed equiparate tenute al versamento dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i soggetti che prestano la propria attività lavorativa nell'impresa (soci ed eventuali collaboratori familiari dei medesimi).

I predetti soggetti, se tenuti alla presentazione della dichiarazione, devono indicare nella stessa solo il numero di posizione assicurativa INAIL della società. Tale indicazione, preceduta dalla dicitura "Posizione Assicurativa INAIL", deve essere effettuata nello spazio riservato alle "Annotazioni" posto in calce al modello 740 base.

La compilazione del prospetto va effettuata per ogni singola posizione assicurativa di cui risulta intestataria la società. In presenza di più posizioni assicurative vanno compilati distinti riquadri del prospetto, indicando in ciascuno di essi:

- il numero di posizione assicurativa INAIL;
- il numero di soggetti per i quali viene corrisposto il premio INAIL;

- l'ammontare complessivo della base retributiva;
- il premio complessivamente dovuto relativo all'anno 1994;
- i versamenti effettuati in acconto e a saldo per tale anno.

### Come si compila il prospetto

Distintamente per ciascun riquadro utilizzato è necessario indicare:

- al **rigo 1** il numero di posizione assicurativa attribuito dall'INAIL alla società;
- al **rigo 2** il numero dei soggetti per i quali è dovuto il premio assicurativo, che nel 1994 hanno prestato l'attività lavorativa nella società;
- al **rigo 3** la base retributiva complessiva dei soggetti per i quali è dovuto il premio, riferita al periodo assicurativo 1994. Tale importo è pari:
  - per le imprese artigiane, al totale delle retribuzioni convenzionali dei soggetti indicati al precedente rigo 2. Si ram-

menta che ogni singola base retributiva non può essere comunque inferiore alla retribuzione minima stabilita per legge, che per l'anno 1994 è di lire 17.166.900;

- per le imprese commerciali, al totale delle retribuzioni convenzionali o di ragguglio, già dichiarato all'INAIL in sede di autoliquidazione dei premi;
- al **rigo 4** il premio assicurativo complessivamente dovuto per il 1994, già determinato in sede di autoliquidazione dei premi INAIL;
- al **rigo 5** l'ammontare complessivo dei premi versati in acconto per il 1994, comprendente la rata anticipata, con scadenza di norma al 20 febbraio 1994, e l'eventuale integrazione versata successivamente a tale data;
- al **rigo 6** l'importo del saldo versato per il 1994 con scadenza al 20 febbraio 1995. Nel caso in cui, all'atto della presentazione della dichiarazione dei redditi, sia ancora in corso la rateazione eventualmente concessa per il versamento dell'importo dovuto a saldo, va barrata l'apposita casella.